SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 luglio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. **116**.

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2017;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Magistratura onoraria

1. Il «giudice onorario di pace» è il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9.

2. Il «vice procuratore onorario» è il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16.

3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio.

Art. 2.

Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica

1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica».

2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 3.

Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace

1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia, in relazione a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo III. Con separato decreto del Ministro della giustizia è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei giudici onorari di pace non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti.

3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, è fissata la dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto del Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma è conseguentemente determinata la pianta organica degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti.

5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.

6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1 e 3 è disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con le modalità di cui ai predetti commi.

7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, è individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4 per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MAGISTRATO ONORARIO, DEL TIROCINIO E DELLE INCOMPATIBILITÀ

Art. 4.

Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;

f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Non può essere conferito l'incarico a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.

3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera *e)*;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.
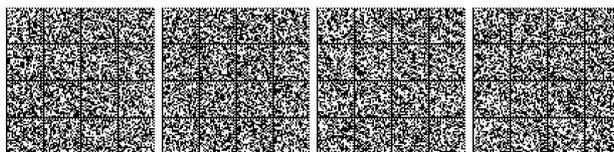
Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 6.

Ammissione al tirocinio

1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori onorari, determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonché il termine per la presentazione delle domande.

2. All'adozione ed alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dandone notizia mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia e comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai nonché alle università aventi sede nel distretto.

3. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine, riportato nel bando, per la presentazione al presidente della corte di appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda è allegata la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto.

5. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

6. Le domande degli interessati e le proposte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

7. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1, aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all'unità superiore.
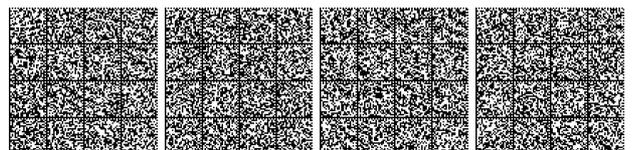
8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta la delibera di cui al comma 1 per due bienni consecutivi, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti.

Art. 7.

Tirocinio e conferimento dell'incarico

1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

3. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

4. La sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.

5. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

6. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera *f)* del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.

9. La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.

10. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6, comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

11. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto.

12. Ai magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna indennità.

13. Ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa di cui al presente articolo.

Capo III

DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEI GIUDICI ONORARI DI PACE

Art. 8.

Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace

1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo.

5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalità automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

Art. 9.

Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.

3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.

4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.

5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.

Art. 10.

Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo

1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, è formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal presente articolo e in conformità ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalità degli uffici giudiziari.

2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4.

3. Il presidente del tribunale determina altresì le posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione.

4. Il presidente, nel caso in cui vi siano più aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;

c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.
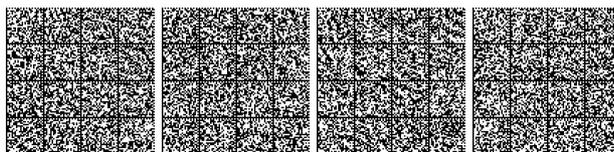
6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la proposta è trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9, comma 4.

8. Il giudice onorario di pace non può essere inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attività presso l'ufficio per il processo al quale è assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine è ridotto ad un anno.

9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo del tribunale può essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalità dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario è addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per il processo più giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le modalità di cui al comma 6.

10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.

11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-*bis* e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

12. Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:

a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;

b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;

d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;

e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;

f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

13. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalità con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio.

14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.

15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale.

Art. 11.

Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali

1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9, comma 4, può essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse:

a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta per cento l'attività dei giudici professionali assegnati al tribunale o alla sezione;

b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, è superiore di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il numero dei procedimenti penali rispetto ai quali è stato superato il predetto termine, rilevato alla medesima data,
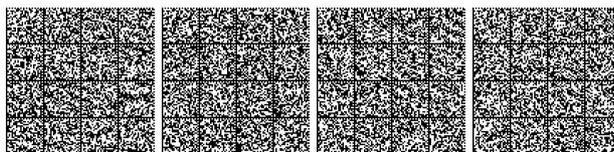
è superiore di almeno il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura;

c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;

d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici.

2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera *a)*, ricorre per una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima sezione.

3. L'individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di procedimenti a norma del comma 1 è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo.

4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta tabellare di cui all'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente articolo non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale.

6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:

a) per il settore civile:

1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;

2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;

4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;

5) i procedimenti in materia di famiglia;

b) per il settore penale:

1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;

3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.

7. L'assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al comma 4, è effettuata dal presidente del tribunale non oltre la scadenza del termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1 ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e può riguardare esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. Il provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle relative statistiche e degli altri documenti necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non adottabilità di misure organizzative diverse, è trasmesso, previo parere del Consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

8. L'assegnazione può essere mantenuta per un periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le condizioni di cui al comma 1. L'assegnazione non può essere nuovamente disposta, anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima che siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di cui al primo periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*.

9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia rende noti i dati necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno.

10. Entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento di assegnazione degli affari fondato sulla sussistenza di vacanze di posti in organico ai sensi del comma 1, lettera *a)*, il Consiglio superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera.

Art. 12.

Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali

1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

Art. 13.

Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace

1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

Art. 14.

Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace

1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.

2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma 1 è operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del predetto articolo. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i magistrati onorari è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

3. L'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

Capo IV

DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEI VICE PROCURATORI ONORARI

Art. 15.

Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica può avvalersi dell'ausilio di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia mette a disposizione i programmi informatici necessari affinché la distribuzione del lavoro di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

Art. 16.

Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari

1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2:

a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
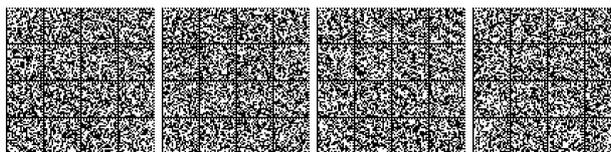
b) svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17.

2. L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività previste dal comma 1, lettera *a)*.

Art. 17.

Attività delegabili ai vice procuratori onorari

1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:

a) nell'udienza dibattimentale;

b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice.

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-*sexies* del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero:

a) nell'udienza dibattimentale;

b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

4. Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.

6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all'articolo 15, comma 2, e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.

7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore onorario.

Capo V

DELLA CONFERMA NELL'INCARICO

Art. 18.

Durata dell'ufficio e conferma

1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.

2. L'incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto.

3. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda è trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

a) un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sull'attività svolta e relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio nonché sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1 e 2;

b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera *a)*;

c) le relazioni redatte dai magistrati professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e 16, comma 1;
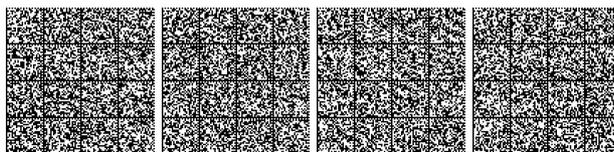
d) l'autorelazione del magistrato onorario;

e) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.

6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera *a)*, sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.

7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera *c)*, e l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.

8. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonché dei seguenti, ulteriori elementi:

a) l'effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;

b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22;

c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.

10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.

11. È valutato negativamente ai fini della conferma nell'incarico l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale, salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio.

12. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se la conferma non è disposta nel rispetto del termine di cui al secondo periodo, il magistrato onorario non può esercitare le funzioni giudiziarie onorarie, né svolgere i compiti e le attività previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente decreto, con sospensione dall'indennità, sino all'adozione del decreto di cui al comma 10.

13. La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni e i compiti attribuitigli è riconosciuta preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

Capo VI
DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE

Art. 19.
Astensione e ricusazione

1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile e può essere ricusato, a norma dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e può essere ricusato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualità di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando l'attività professionale è stata svolta da un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.

4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi anche in ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione è intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.
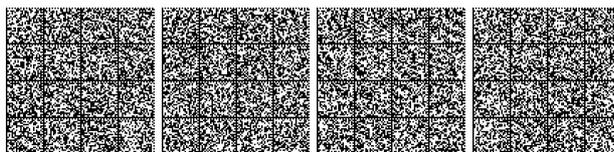
5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui al presente articolo.

Capo VII

DEI DOVERI DEL MAGISTRATO ONORARIO, DELLA DECADENZA, DELLA DISPENSA E DELLA REVOCA

Art. 20.

Doveri del magistrato onorario

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

Art. 21.

Decadenza, dispensa e revoca

1. Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23.

3. Il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3:

a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;

b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.

5. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.

6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca.

7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione di cui al comma 6 è effettuata dal presidente del tribunale.

8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1, comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.

9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.

10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.

Capo VIII

DELLE RIUNIONI PERIODICHE E DELLA FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 22.

Formazione dei magistrati onorari

1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.
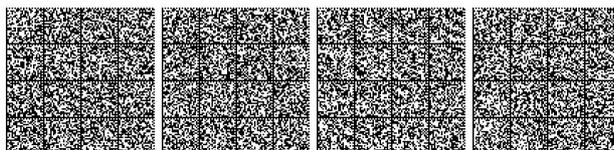
3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera *f)* del comma 1 del predetto articolo. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari risultino eventualmente iscritti valutano positivamente la partecipazione ai corsi di cui al presente comma ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. La struttura della formazione decentrata attesta l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della formulazione del giudizio di cui all'articolo 18.

4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo 12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi dell'articolo 47-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la trattazione delle materie di loro interesse.

5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione è obbligatoria.

Capo IX

DELLE INDENNITÀ E DEL REGIME PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Art. 23.

Indennità spettante ai magistrati onorari

1. L'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.

2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.

3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attività di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera *a)*, l'indennità di cui al comma 2 è corrisposta nella misura dell'ottanta per cento.

4. Le indennità previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.

5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attività di cui al comma 3, l'indennità fissa è corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attività svolti in via prevalente.

6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, che ai compiti e alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del presente comma è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione rientrano la puntualità nel deposito dei provvedimenti, le modalità di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il personale amministrativo, la partecipazione all'attività di formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.

9. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed è erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalità di cui al comma 10.

10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennità di risultato indicandone la misura. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attività di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e ne è data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gen-

naio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennità, al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte.
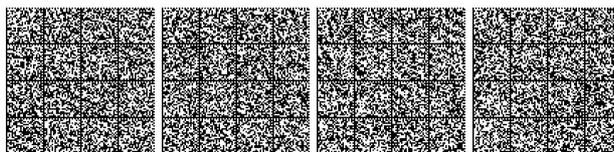
11. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al presente articolo.

Art. 24.

Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale

1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.

Art. 25.

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS

1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2.

2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.

Art. 26.

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1, lettera *f)*, le parole: «ai giudici di pace e» sono soppresse;

b) all'articolo 53, comma 2, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: «f-*bis*) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.»;

c) all'articolo 54, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I redditi indicati alla lettera f-*bis*) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.».

Capo X

DELL'AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Art. 27.

Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «trentamila»;

b) al secondo comma, la parola: «ventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;

c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) per le cause relative ad apposizione di termini;»;

2) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;»;

3) dopo il numero 3-*bis*), sono aggiunti i seguenti:

«3-*ter*) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

3-*quater*) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

3-*quinquies*) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

3-*sexies*) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

3-*septies*) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

3-*octies*) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

3-*novies*) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

3-*decies*) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

3-*undecies*) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;

d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:

1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;

2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

3) per le cause in materia di accessione;

4) per le cause in materia di superficie.

Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-*ter*) a 3-*undecies*), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.»;

2) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Esecuzione forzata)*. — Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.»;

3) all'articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» è sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»;

b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice di pace»;

2) all'articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

3) all'articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;

4) all'articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

5) all'articolo 521-*bis*, quinto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

6) all'articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «giudice»;

c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;

2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;

3) all'articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

b) il secondo periodo è soppresso;

4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;

b) al sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

3) all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;

4) all'articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».

b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1211 la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

2) all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»;

4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».

3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-*bis*, le parole: «620, secondo e sesto comma, 621, primo comma,», nonché le parole: «e 736, secondo comma,» sono soppresse;

b) all'articolo 57, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile.»;

c) all'articolo 57-*bis*, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;

d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:

«Art. 60-*bis*. — Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.

Art. 60-*ter*. — Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.»;

e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.»;

f) l'articolo 73-*bis* è abrogato;

g) all'articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».

4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale».

Art. 28.

Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare

1. All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 95-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 95-*ter*. – Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a:

a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto esclusivamente il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito;

b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.»;

b) all'articolo 130-*ter*, dopo le parole: «giudice tavolare,» sono inserite le seguenti: «nonché avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace».

Capo XI

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO

Art. 29.

Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio

1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi quadrienni.

2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età.

Art. 30.

Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio

1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:

a) può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;

b) può assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere *a)* e *b)*, del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;

c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera *a)* del presente comma.

2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici
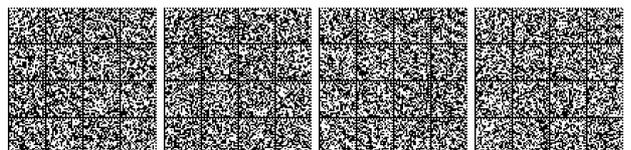
a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettera *a)*, numero 3), resta ferma l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.

3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera *a)*, possono svolgere i compiti e le attività di cui all'articolo 10.

4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati.

5. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.

6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale.

7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

8. Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3.

9. Nel corso del quarto mandato:

a) i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti a norma dell'articolo 10;

b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*.

10. I limiti di cui al comma 9 non operano quando il Consiglio superiore della magistratura, con la deliberazione di conferma nell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di funzionalità relativamente:

a) alla procura della Repubblica presso la quale il vice procuratore onorario svolge i compiti di cui all'articolo 16;

b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario di pace è addetto, nonché al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede.

11. Le esigenze di funzionalità di cui al comma 10 sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, individua le modalità con le quali le condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in relazione agli uffici di cui al comma 10 diversi dai tribunali.

Art. 31.

Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio

1. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma che ne facciano richiesta con le modalità di cui al comma 3, le indennità spettano in conformità alla complessiva disciplina di cui all'articolo 23, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato articolo 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a due, giorni a settimana.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui al presente comma è perentorio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX.

5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.
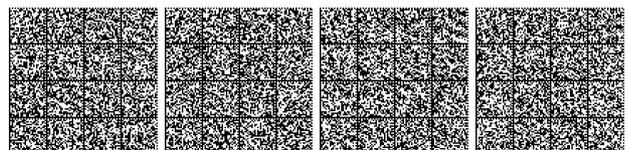
Capo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. È in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3.

2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, è disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto.

3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1, lettera *c)*, numero 2), e al comma 3, lettera *d)*, capoverso «Art. 60-*bis*», e lettera *e)*, che entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre 2021.

5. A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, numero 1, lettera *c)*, numero 2), e comma 3, lettera *d)*, capoverso «Art. 60-*bis*», e lettera *e)*, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025.

6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *e)*, si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del computo di cui all'articolo 18, comma 2.

7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.

8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalità indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.

10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data.

12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.

Art. 33.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) gli articoli 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*quinquies*, 42-*sexies*, 42-*septies*, 43-*bis*, 71, 71-*bis* e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) gli articoli 3, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 10-*ter* e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374;

c) l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
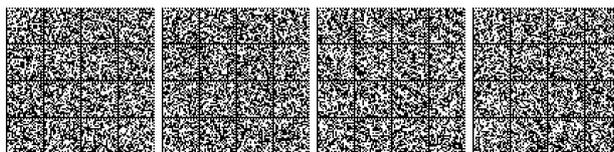
Art. 34.

Monitoraggio

1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in particolare, a monitoraggio i seguenti dati:

a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;

b) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera *a)*, distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;

c) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;

d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera *c)*, distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;

e) il numero dei tribunali ordinari nei quali è stata disposta l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace a norma dell'articolo 11, con specifica rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento del provvedimento di assegnazione;

f) lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura onoraria, distinguendo tra componente fissa e variabile dell'indennità;

g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di quelli revocati.

3. Per ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui al presente articolo, il livello di efficienza nell'erogazione del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con le modalità previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici onorari in servizio presso l'ufficio soppresso sono riassegnati, con le modalità di cui all'articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello stesso circondario.

4. L'attività di monitoraggio di cui al presente articolo è, in ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena compatibilità tra lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto e i livelli minimi di regolazione previsti dalla normativa europea.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta a norma del presente articolo.

Art. 35.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca: «Ordinamento giudiziario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1941, n. 28.

— La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1991, n. 278, S.O.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2006, n. 28, S.O.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2006, n. 28, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni):

«Art. 4. — 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

1-*bis*. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera *a)*, delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-*bis*. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera *b)*, è rilevata dal procuratore della Repubblica.

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):

«Art. 73 *(Formazione presso gli uffici giudiziari)*. — 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-*ter*, secondo comma, lettera *g)*, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5-*bis*. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
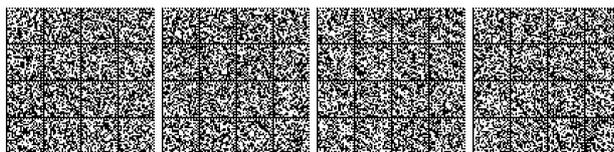
8-*bis*. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-*ter*, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-*ter*. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-*bis* del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-*bis*, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

11-*bis*. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

12.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.».

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

«Art. 37 *(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)*. — 1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. *b)*.

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
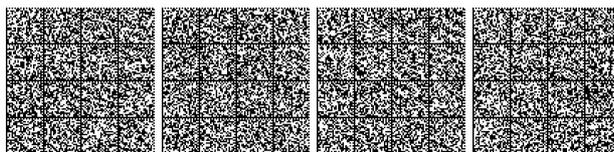
b) all'art. 9:

1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'art. 13, comma 1.";

c) all'art. 10, comma 1, le parole: "il processo esecutivo per consegna e rilascio" sono soppresse;

d) all'art. 10, al comma 3, le parole: "i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile";

e) all'art. 10, al comma 6-*bis*, le parole: "per i processi dinanzi alla Corte di cassazione" sono soppresse;

f) all'art. 13, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*bis*, per i procedimenti di cui all'art. 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'art. 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;";

g) all'art. 13, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,";

h) all'art. 13, comma 1, alla lettera *c)* le parole: "euro 187" sono sostituite dalle seguenti: "euro 206";

i) all'art. 13, comma 1, alla lettera *d)* le parole: "euro 374" sono sostituite dalle seguenti: "euro 450";

l) all'art. 13, comma 1, alla lettera *e)* le parole: "euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "euro 660";

m) all'art. 13, comma 1, alla lettera *f)* le parole: "euro 880" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.056";

n) all'art. 13, comma 1, alla lettera *g)* le parole: "euro 1.221" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.466";

o) all'art. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.";

p) all'art. 13, al comma 3, dopo le parole: "compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento" sono inserite le seguenti: "e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*bis*";

q) all'art. 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.";

r) all'art. 13, comma 5, le parole: "euro 672" sono sostituite dalle seguenti: "euro 740";

s) all'art. 13, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300.

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'art. 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";

t) all'art. 13, dopo il comma 6-*ter*, è aggiunto il seguente:

"6-*quater*. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.»;

u) all'art. 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.";

v) all'art. 18, comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," è soppressa la seguente: "e";

2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti: "e nel processo tributario";

z) all'art. 131, comma 2:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario";

2) alla lettera *b)*, le parole: "e tributario" sono soppresse;

aa) all'art. 158, comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario";

2) alla lettera *b)*, le parole: "e tributario" sono soppresse;

bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI è sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";

cc) l'art. 260 è abrogato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
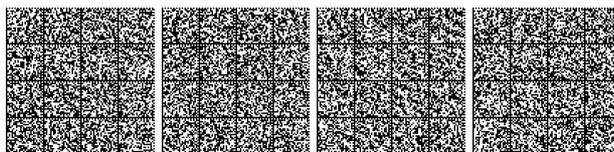
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

9. All'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-*quinquiesdecies* è abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da *b)* a *r)*, 7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera *s)*, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.

11-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa.

12. Ai fini dei commi 11 e 11-*bis*, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'art. 12, comma 3-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'art. 13, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo. Conseguentemente, il comma 6-*ter* dell'art. 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.

15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-*bis* e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma le parole: «, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e» sono soppresse;

2) al quarto comma le parole: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia» sono soppresse;

b) all'art. 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e in due giornali indicati nella sentenza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia».

19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'art. 9-*bis* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'art. 3-*bis*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».
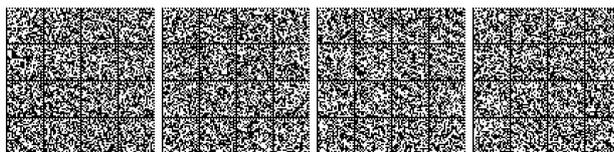
Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace):

«Art. 3 *(Procedure per l'esercizio della delega)*. — 1. (*Omissis*).

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , vedi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25:

«Art. 10 *(Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)*. — 1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:

a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;

b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;

c) al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico;

d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.

2. La sezione autonoma è altresì competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'art. 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La sezione autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2;

b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3;

c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3-*bis*.

4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non può partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto.».

Note all'art. 7:

— Il Titolo II del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 reca: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

— Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26:

«Art. 2 *(Finalità)*. — 1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera *n)*, di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

d-*bis*) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola é disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 5, comma 2.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 7-*bis* del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

«Art. 7-*bis (Tabelle degli uffici giudicanti)*. — 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-*bis*, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-*ter*, terzo comma, 47-*quater*, secondo comma, e 50-*bis*, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei pre-

sidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
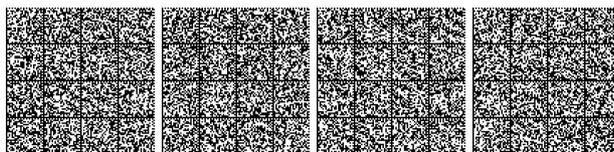
2-*bis*. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.

2-*ter*. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-*quater*.

2-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

3-*bis*. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3-*ter*. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3-*quater*. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-*quinquies*. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-*sexies*. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-*bis*, si osservano le procedure previste dal comma 2.».

— Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del presente decreto.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):

«Art. 16-*octies (Ufficio per il processo)*. — 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 10:

— Per l'art. 7-*bis* del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi nelle note all'art. 8 del presente decreto.

— Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del presente decreto.

— Si riporta il testo degli articoli 186-*bis* e 423 del Codice di procedura civile:

«Art. 186-*bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)*. — Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.».

«Art. 423 *(Ordinanze per il pagamento di somme)*. — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.».

Note all'art. 11:

— La legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78.

— Per l'art. 7-*bis* del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi nelle note all'art. 8 del presente decreto.

— Si riporta il testo degli articoli 615 e 617 del Codice di procedura civile:

«Art. 615 *(Forma dell'opposizione)*. — Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.».

«Art. 617 *(Forma dell'opposizione)*. — Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
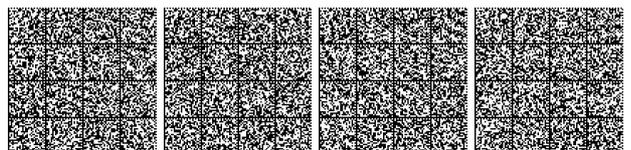
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.».

— Si riporta il testo degli articoli 550 e 558 del Codice di procedura penale:

«Art. 550 *(Casi di citazione diretta a giudizio)*. — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 415-*bis*. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'art. 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

e-*bis*) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'art. 590-*bis* del codice penale;

f) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.».

«Art. 558 *(Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo)*. — 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'art. 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

4-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 4-*ter*, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4-*ter*. Nei casi previsti dall'art. 380, comma 2, lettere e-*bis*) ed *f)*, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-*bis*, terzo periodo.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449, commi 4 e 5.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25:

«Art. 16 *(Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze)*. — 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*.

2.».

Note all'art. 14:

— Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie):

«Art. 42 *(Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze)*. — I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468):

«Art. 15 *(Chiusura delle indagini preliminari)*. — 1. Ricevuta la relazione di cui all'art. 11, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato.

2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.».

«Art. 17 *(Archiviazione)*. — 1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dall'art. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 2.
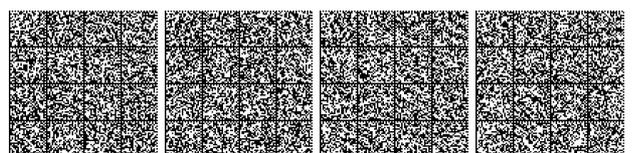
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'art. 415 del codice di procedura penale.».

«Art. 25 *(Richieste del pubblico ministero)*. — 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.

2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.».

— Si riporta il testo degli articoli 127 e 655, comma 2, del Codice di procedura penale:

«Art. 127 *(Procedimento in camera di consiglio)*. — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».

«Art. 655 *(Funzioni del pubblico ministero)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 589, 590 e 590-*sexies* del Codice penale:

«Art. 589 *(Omicidio colposo)*. — Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 *(Lesioni personali colpose)*. — Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.».

«Art. 590-*sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)*. — Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.».

— Per l'art. 558 del Codice di procedura penale, vedi nelle note all'art. 11 del presente decreto.

Note all'art. 18:

— Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150):

«Art. 11 *(Valutazione della professionalità)*. — 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa é operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
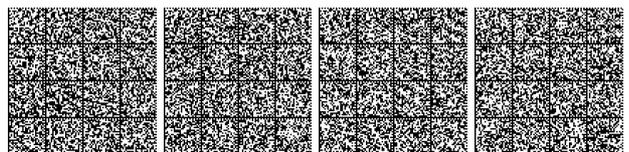
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è «non positivo», il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è «positivo». Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, é valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi):

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile:

«Art. 51 *(Astensione del giudice)*. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 *(Ricusazione del giudice)*. — Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.».

— Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del Codice di procedura penale:

«Art. 36 *(Astensione)*. — 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera *b)* seconda ipotesi e lettera *e)* o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

Art. 37 *(Ricusazione)*. — 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*;

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
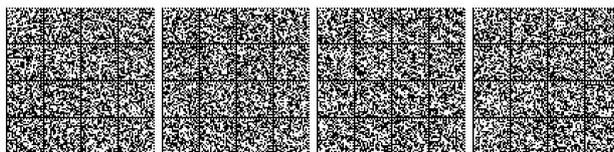
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.».

Note all'art. 21:

— Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 vedi note all'art. 6 del presente decreto.

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 47-*quater* del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

«Art. 47-*quater (Attribuzioni del presidente di sezione)*. — Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell'art. 7-*bis*, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.».

Note all'art. 23:

— Per l'art. 37 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 vedi note all'art. 2 del presente decreto.

— Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 vedi note all'art. 6 del presente decreto.

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale):

«Art. 1. — Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale.».

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«Art. 2 *(Armonizzazione)*. — (*Omissis*).

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi-Testo post riforma 2004):

«Art. 53 *(Redditi di lavoro autonomo)*. — 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 5.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 21 *(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)*. — (*Omissis*).

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

10. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 30 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

«Art. 30. — Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3.

Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi.».

«Art. 41. — Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.

I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.».

Note all'art. 26:

— Si riporta il testo degli articoli 50, comma 1, 53, comma 2 e 54, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificati dal presente decreto:

«Art. 50 *(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)*. — 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-*bis*) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-*bis*) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 41;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

(*Omissis*).».

«Art. 53 *(Redditi di lavoro autonomo)*. — 1. (*Omissis*).

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a);

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349;

f-bis*) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.*

3. (*Omissis*).».

«Art. 54 *(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)*. — (*Omissis*).

8. I redditi indicati alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese , ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera *f)* dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. *I redditi indicati alla lettera f-*bis*) del comma 2 dell'art. 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo d'imposta.*

(*Omissis*).».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 113, 513, 518, 519, 520, 521-*bis*, 543, 763, 764, 765 e 769 del Codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto:

«Art. 7 *(Competenza del giudice di pace)*. — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a *trentamila* euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi *cinquantamila* euro.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini;

*2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'art. 71-*quater *delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;*

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-*bis*) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

*3-*ter*) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;*

*3-*quater*) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;*

*3-*quinquies*) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;*

*3-*sexies*) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;*

*3-*septies*) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;*

*3-*octies*) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;*

*3-*novies*) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;*

*3-*decies*) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;*

*3-*undecies*) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.*

Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro:

1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;

2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

3) per le cause in materia di accessione;

4) per le cause in materia di superficie.

*Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-*ter*) a 3-*undecies*), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.».*

«Art. 113 *(Pronuncia secondo diritto)*. — Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede *duemilacinquecento* euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.».

«Art. 513 *(Ricerca delle cose da pignorare)*. — L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l'assistenza della forza pubblica.

Il giudice di pace, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.».

«Art. 518 *(Forma del pignoramento)*. — L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del *giudice di pace* competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.».

«Art. 519 *(Tempo del pignoramento)*. — Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi né fuori delle ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal *giudice di pace*.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.».

«Art. 520 *(Custodia dei mobili pignorati)*. — L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del *giudice di pace* il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.».

«Art. 521-*bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*. — Oltre che con le forme previste dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del *giudice di pace* competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

In deroga a quanto previsto dall'art. 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.».

«Art. 543 *(Forma del pignoramento)*. — Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
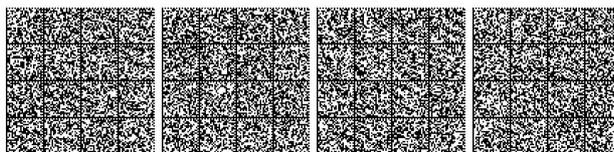
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:

1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il *giudice* competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del *giudice* competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Quando procede a norma dell'art. 492-*bis*, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.».

«Art. 763 *(Provvedimento di rimozione)*. — La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice *di pace* su istanza di alcuna delle persone indicate nell'art. 753, numeri 1, 2 e 4.

Nei casi previsti nell'art. 754 può essere ordinata anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.

L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.».

«Art. 764 *(Opposizione)*. — Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice *di pace*.

Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.

Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.».

«Art. 765 *(Ufficiale procedente)*. — La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'art. 769.

Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del *giudice di pace*.».

«Art. 769 *(Istanza)*. — L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del *giudice di pace* o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal *giudice di pace*.

L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il *giudice di pace*.

Il *giudice di pace* provvede con decreto.

Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.».

— Si riporta il testo degli articoli 485, 620, 621, 736, 1211, 1514, 1515 e 1841 del Codice civile, come modificati dal presente decreto:

«Art. 485 *(Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni)*. — Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal *giudice di pace* del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.».

«Art. 620 *(Pubblicazione del testamento olografo)*. — Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al *giudice di pace del luogo* in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il *giudice di pace* può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.».

«Art. 621 *(Pubblicazione del testamento segreto)*. — Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al *giudice di pace del luogo* in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.».

«Art. 736 *(Consegna dei documenti)*. — Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal *giudice di pace* del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.».

«Art. 1211 *(Cose deperibili o di dispendiosa custodia)*. — Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal *giudice di pace* a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.».
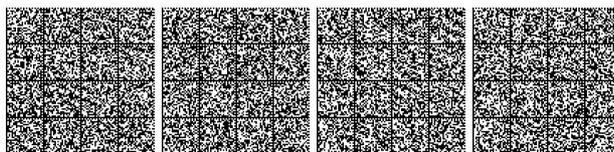
«Art. 1514 *(Deposito della cosa venduta)*. — Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal *giudice di pace* del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.».

«Art. 1515 *(Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore)*. — Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.

La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal *giudice di pace*. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.».

«Art. 1841 *(Apertura forzata della cassetta)*. — Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al *giudice di pace* l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il *giudice di pace* ritiene opportune.

Il *giudice di pace* può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.».

— Si riporta il testo degli articoli 51-*bis*, 57, 57-*bis*, 64, 73-*bis*, 77 e 79 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, come modificati dal presente decreto:

«Art. 51-*bis*. — I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 730, primo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.».

«Art. 57. — *Le azioni previste dall'art. 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'art. 7, quarto comma, del codice di procedura civile.*

Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale, il quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici.».

«Art. 57-*bis*. — L'autorizzazione prevista nell'art. 915, primo comma, del codice è data dal *giudice di pace*.».

«Art. 64. — Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto comma dell'art. 1131 del codice, il *giudice di pace* provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.».

«Art. 77. — Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.

Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il *giudice di pace* del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.».

«Art. 79. — Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal *giudice di pace* del luogo in cui si trova l'immobile.

Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 739 del codice di procedura civile.

La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come modificato dal presente decreto:

«Art. 17. — 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del *giudice di pace* su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.

5.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6-*bis*. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.

6-*ter*. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 *(Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato)*. — 1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'art. 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente *il tribunale*.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.».

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'art. 130-*ter* del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), così come modificato dal presente decreto:

«Art. 130-*ter*. — 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare *nonché avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace*, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti.».
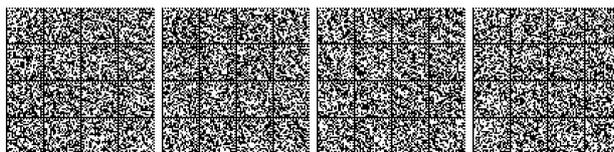
Note all'art. 29:

— Il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 (Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2016, n. 126.

Note all'art. 30:

— Si riporta il testo degli articoli 324 e 407, comma 2, lettera *a)*, del Codice di procedura penale:

«Art. 324 *(Procedimento di riesame)*. — 1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9, 9-*bis* e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari)*. — 1. (*Omissis*).

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a), d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-*bis*) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

(*Omissis*).».

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374:

«Art. 11 (Indennità spettanti al giudice di pace). — 1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di euro 36,15 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. È altresì dovuta un'indennità di euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-*quater*, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.

3-*bis*. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di euro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-*ter* del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

3-*ter*. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
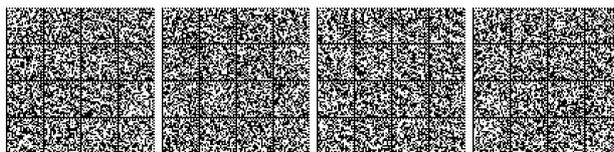
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.

3-*quater*. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-*bis* e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, nonché 3-*quater*, del presente articolo e di cui al comma 2-*bis* dell'art. 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4-*bis*. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

4-*ter*. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.».

— Per l'art. 4 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 32:

— Per il decreto legislativo 21 maggio 2016, n. 92, vedi nelle note all'art. 29 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 28 aprile 2016, n. 57:

«Art. 6 *(Applicazione dei giudici di pace)*. — 1. Fermi i divieti di cui all'art. 4, possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.

2. La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del comma 2 dell'art. 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550 per l'anno 2016, di euro 201.100 per l'anno 2017 e di euro 100.550 per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

Note all'art. 33:

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1941, n. 28.

— La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1991, n. 278, S.O.

— Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1998, n. 66, S.O.

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -Testo *A)*, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

Note all'art. 34:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148):

«Art. 3 *(Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati)*. — 1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.

3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.

4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.

5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3.».

17G00129
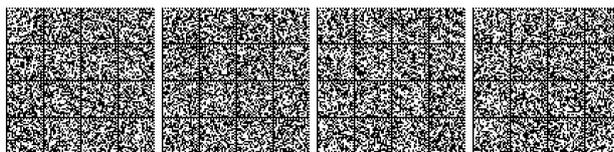
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2017.

Modifiche alla tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone, tra l'altro, riduzioni di costo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate, usati come combustibili per riscaldamento nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

Considerato che, dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, e successive modificazioni, che individua nella tabella *A* allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al regolamento n. 412 del 1993;

Visti i dati presenti sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, che individuano l'esistenza di un servizio di distribuzione del suddetto gas e di punti di riconsegna attivi del gas naturale in alcuni comuni attualmente compresi nella predetta tabella *A*;

Sentiti, relativamente alla presenza nel rispettivo territorio comunale di un servizio di distribuzione di gas naturale attivo che raggiunga anche il centro abitato dove ha sede la casa comunale, i Comuni di Civita D'Antino (L'Aquila), Civitella Roveto (L'Aquila), Fossa (L'Aquila), Andretta (Avellino), Aquilonia (Avellino), Chiusano di San Domenico (Avellino), Guardia Lombardi (Avellino), Montecalvo Irpino (Avellino), Ospedaletto D'Alpinolo (Avellino), Parolise (Avellino), Rocca San Felice (Avellino), Summonte (Avellino), Torrioni (Avellino), Zungoli (Avellino), Baselice (Benevento), San Giorgio la Molara (Benevento), Alto Reno Terme (ex Granaglione e Porretta terme) (Bologna), Colle D'Anchise (Campobasso), San Polo Matese (Campobasso), Sant'Angelo Limosano (Campobasso), San Gregorio Matese (Caserta), Gessopalena (Chieti), Montazzoli (Chieti), Montebello sul Sangro (Chieti), Monteferrante (Chieti), Montelapiano (Chieti), Montenerodomo (Chieti), Bastia Mondovì (Cuneo), Germasino (Como), Acquaformosa (Cosenza), Albidonia (Cosenza), Belsito (Cosenza), Castroregio (Cosenza), Cellara (Cosenza), Grimaldi (Cosenza), San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), Scigliano (Cosenza), Cicala (Catanzaro), Decollatura (Catanzaro), Tiriolo (Catanzaro), Alberona (Foggia), Faeto (Foggia), Motta Montecorvino (Foggia), Roseto Valforte (Foggia), San Marco la Catola (Foggia), Volturino (Foggia), Broccostella (Frosinone), Campoli Appennino (Frosinone), Gallinaro (Frosinone), Pieve di Teco (Imperia), Conca Casale (Isernia), Miranda (Isernia), Montenero Val Cocchiara (Isernia), Gorgoglione (Matera), Gangi (Palermo), Geraci Siculo (Palermo), Prizzi (Palermo), San Marcello Piteglio (ex San Marcello Pistoiese, Piteglio) (Pistoia), Anzi (Potenza), Calvello (Potenza), Castelmezzano (Potenza), Laurenzana (Potenza), Pietrapertosa (Potenza), Castelnuovo di Conza (Salerno), Piuro (Sondrio), Ponte in Valtellina (Sondrio), Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (Varese), Gambugliano (Vicenza), Brentino Belluno (Verona), Dolcè (Verona), elencati nella predetta tabella *A* allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999;

Considerato che nei comuni predetti esiste un servizio di distribuzione di gas naturale attivo che raggiunge anche il centro abitato dove ha sede la casa comunale;

Ritenuto che occorre quindi espungere dalla tabella *A* allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e successive modificazioni, i comuni in cui si è realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero delle attività produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale la denominazione Ministero dello sviluppo economico ha sostituito ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione Ministero delle attività produttive in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al precedente comma 2, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 13, 19 e 19-*bis* del medesimo art. 1;
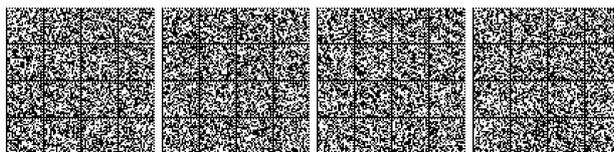
Decreta:

Art. 1.

Modifiche elenco comuni

1. Dalla tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono espunti i seguenti comuni, in cui si considera realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale, ricadenti nella zona climatica E di cui al regolamento del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

CODICE ISTAT	COMUNE	PROV.
66034	Civita D'Antino	AQ
66036	Civitella Roveto	AQ
66044	Fossa	AQ
64003	Andretta	AV
64004	Aquilonia	AV
64028	Chiusano di San Domenico	AV
64040	Guardia Lombardi	AV
64052	Montecalvo Irpino	AV
64067	Ospedaletto D'Alpinolo	AV
64069	Parolise	AV
64079	Rocca San Felice	AV
64105	Summonte	AV
64111	Torrioni	AV
64120	Zungoli	AV
62007	Baselice	BN
62059	San Giorgio la Molara	BN
37062	Alto Reno Terme (ex Granaglione e Porretta terme)	BO
70020	Colle D'Anchise	CB
70071	San Polo Matese	CB
70073	Sant'Angelo Limosano	CB
61076	San Gregorio Matese	CE
69040	Gessopalena	CH
69051	Montazzoli	CH
69009	Montebello sul Sangro	CH
69052	Monteferrante	CH
69053	Montelapiano	CH
69054	Montenerodomo	CH
4014	Bastia Mondovì	CN
13249	Germasino	CO
78001	Acquaformosa	CS
78006	Albidona	CS
78014	Belsito	CS
78032	Castroregio	CS
78035	Cellara	CS
78059	Grimaldi	CS
78120	San Lorenzo Bellizzi	CS
78139	Scigliano	CS
79030	Cicala	CZ
79043	Decollatura	CZ
79147	Tiriolo	CZ
71002	Alberona	FG
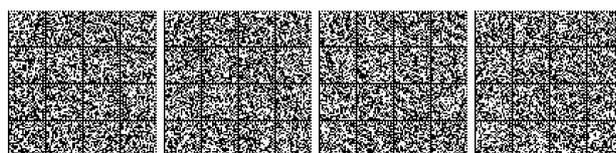
71023	Faeto	FG
71034	Motta Montecorvino	FG
71044	Roseto Valforte	FG
71048	San Marco la Catola	FG
71062	Volturino	FG
60015	Broccostella	FR
60016	Campoli Appennino	FR
60040	Gallinaro	FR
8042	Pieve di Teco	IM
94018	Conca Casale	IS
94027	Miranda	IS
94029	Montenero Val Cocchiara	IS
77010	Gorgoglione	MT
82036	Gangi	PA
82037	Geraci Siculo	PA
82060	Prizzi	PA
47024	San Marcello Piteglio (ex San Marcello Pistoiese, Piteglio)	PT
76004	Anzi	PZ
76015	Calvello	PZ
76024	Castelmezzano	PZ
76041	Laurenzana	PZ
76061	Pietrapertosa	PZ
65033	Castelnuovo di Conza	SA
14050	Piuro	SO
14052	Ponte in Valtellina	SO
12142	Pino con Maccagno e Veddasca (ex Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Maccagno, Veddasca) Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (ex Maccagno, Veddasca)	VA
24044	Gambugliano	VI
23013	Brentino Belluno	VR
23031	Dolcè	VR

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dal 1° agosto 2017 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

17A05264
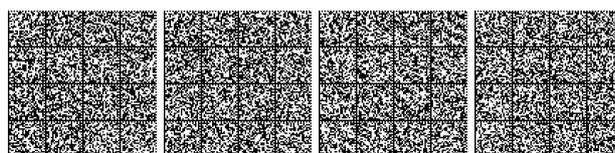
DECRETO 24 luglio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 71.768 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 maggio e 23 giugno 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* di CTZ con godimento 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2017.
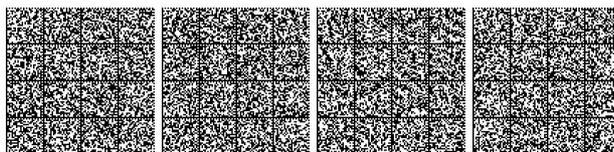
Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 luglio 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 luglio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2019 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A05305

DECRETO 24 luglio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, quarta e quinta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante dispo-

sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;
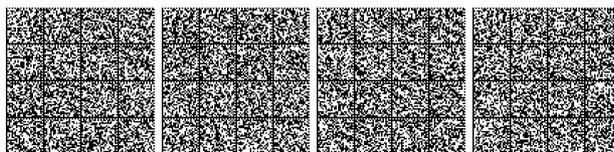
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 71.768 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 7 marzo e 24 maggio 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028. I predetti titoli vengono emessi per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 luglio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 74 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 luglio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A05354

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 giugno 2017.

Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997 recante «Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego»;

Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visti in particolare il comma 1-*bis* del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da *a)* a g-*bis*) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-*ter* ed 1-*quater*, che prevedono che per i casi sotto le lettere *b)*, *f)*, *g)* e g-*bis*) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare il rilevamento a distanza e in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, recante «Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»;

Visto l'art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 113, depositata il 18 giugno 2015, che ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *r)*, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di pesi e misure;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, recante «Istituzione del sistema nazionale di taratura, che definisce gli istituti metrologici primari, i campioni nazionali ed i centri di taratura»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa, 22 dicembre 2009, con il quale ACCREDIA è stata designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visti gli atti di indirizzo n. 1/01106 e n. 1/01116, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2016 e accolti dal Governo;

Considerato che in attesa della modifica dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare comunque attuazione al disposto della sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale;

Considerato che in sede di approvazione del prototipo delle apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità i competenti uffici del ministero, pur in assenza di specifiche norme di riferimento, hanno comunque imposto, nei decreti di approvazione dei prototipi, la necessità di verifiche periodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione;

Considerato, in particolare, che per le apparecchiature destinate ad operare in modalità automatica, senza l'ausilio degli organi di polizia stradale, fin dall'anno 2003 è stata prescritta la verifica periodica con cadenza almeno annuale, mentre per un limitato numero di dispositivi, destinati a funzionare esclusivamente sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, sono state ritenute sufficienti le verifiche di funzionalità e i controlli da eseguirsi ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera, comprese le eventuali procedure di autodiagnosi che escludono il funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento, e le operazioni di manutenzione e verifica prescritte nei manuali d'uso e manutenzione;

Attesa la necessità di uniformare i comportamenti dei costruttori dei dispositivi ed apparecchiature di che trattasi, e degli organi di polizia stradale interessati all'uso dei medesimi;

Sentito l'avviso del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha il compito di coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque svolti, espresso nella nota n. 300/A/1692/17/144/5/20/3, in data 2 marzo 2017, del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

Sentito il parere della Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 19, reso nell'adunanza del 21 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

Nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato.

Art. 2.

Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non già previsto, devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: «Il presente dispositivo/sistema, per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale».

Art. 3.

Le procedure per eseguire l'approvazione del prototipo e le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, e le modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto, inerenti le procedure per l'approvazione dei prototipi, si applicano per le nuove approvazioni le cui domande sono presentate a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Art. 5.

L'impiego dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, per i quali non sia stata imposta, in sede di approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero non sia stata eseguita volontariamente la procedura di taratura, è subordinato alla esecuzione con esito positivo della medesima, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. I dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono in regola con la verifica di taratura effettuata secondo le previgenti procedure e disposizioni, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto dalla prima taratura successiva e comunque entro un anno dalla sua pubblicazione. Considerato che verifiche di funzionalità sono comunque eseguite ogni volta che si dispone l'impiego di dispositivi, di apparecchiature e di mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, le stesse devono essere eseguite secondo le disposizioni del presente decreto entro il medesimo termine del periodo precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2838
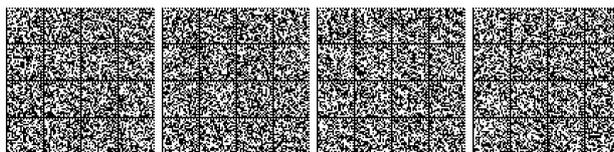
ALLEGATO

Capo 1

GENERALITÀ

1.1 Ai fini delle presenti disposizioni il termine «dispositivo» si intende come sinonimo dei termini «apparecchiatura» e «mezzo tecnico»; il termine «sistema» si intende come insieme operativo di più dispositivi. I dispositivi e i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 45, comma 6, del Nuovo codice della strada (nel seguito «Codice»), e dell'art. 192, comma 3, del connesso regolamento di esecuzione e di attuazione (nel seguito «regolamento»). Oltre a quanto prescritto nel seguito, i dispositivi e i sistemi devono rispondere alle normative di settore per la specifica categoria di strumenti o funzioni in quanto applicabili.

1.2. Essi possono essere approvati per il funzionamento in modalità istantanea (misura della velocità istantanea, puntuale o su piccola base), oppure in modalità media (misura della velocità media su base estesa); possono inoltre essere approvati anche come idonei al rilevamento in caso di passaggio contemporaneo di più veicoli. La procedura di approvazione del prototipo prevede anche verifiche di taratura e verifiche di funzionalità, da eseguirsi anche congiuntamente:

a) nel caso di misura della velocità istantanea:

- sul prototipo del dispositivo, sia per la taratura che per la funzionalità;

b) nel caso di misura della velocità media:

- sul prototipo per la funzionalità;

- sul sistema installato su una tratta campione, per la funzionalità e per la taratura.

1.3 Per «prototipo» deve intendersi, escludendo gli adattamenti verso l'esterno resi necessari dalle condizioni locali di impiego:

a) nel caso di misura della velocità istantanea:

- il singolo dispositivo nella sua configurazione invariante, che concentra in sé le funzioni essenziali tese al rilevamento dell'infrazione;

b) nel caso di misura della velocità media:

- il singolo modulo nella sua configurazione invariante, costituito dai diversi elementi assolventi alle diverse funzioni cui è destinato, replicabile indefinitamente per comporre il sistema.

1.4 L'individuazione del prototipo è effettuata anche attraverso la documentazione tecnica depositata contestualmente alla domanda di approvazione, ivi compresa la descrizione del software predisposto per l'accertamento della violazione, ed ogni altro elemento ritenuto necessario dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento.

1.5 Ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di velocità media, deve essere sottoposto a verifica iniziale di funzionalità e taratura prima di essere posto in esercizio. Dopo un anno dalla esecuzione della verifica iniziale di taratura, e successivamente con cadenza almeno annuale, su ogni dispositivo o sistema in uso dovranno essere eseguite le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura di cui al Capo 2.

Capo 2

VERIFICHE INIZIALI E PERIODICHE

2.1 Le verifiche di funzionalità e di taratura sul prototipo devono essere eseguite al fine di determinare l'idoneità del dispositivo o del sistema a svolgere il servizio richiesto, prima della sua approvazione. Le verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura devono essere eseguite per accertare che le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano a quelle del prototipo approvato. Per i dispositivi o sistemi che sono approvati per più di una modalità di funzionamento (ad esempio per velocità istantanea in modalità stazionaria o in movimento, con rilevamento in avvicinamento o in allontanamento, per rilevamento della velocità istantanea o media, etc.) le verifiche di funzionalità e taratura devono essere effettuate in relazione alle modalità di funzionamento del dispositivo o sistema adottate dall'organo di polizia stradale che impiega i medesimi.

2.2 Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.

2.3 Le verifiche di taratura in fase di approvazione del prototipo devono essere eseguite da soggetti terzi accreditati secondo quanto prescritto al punto 2.2. Le verifiche iniziali e periodiche di taratura possono essere eseguite anche dal produttore o dall'utilizzatore, purché accreditato secondo quanto prescritto al punto 2.2. Nel caso in cui non risultassero accreditati soggetti terzi le verifiche di taratura in fase di approvazione possono essere eseguite anche da produttori o utilizzatori, purché accreditati secondo quanto prescritto al punto 2.2, e le operazioni di taratura svolte in occasione di una visita ispettiva da parte dell'organismo unico nazionale ACCREDIA.

2.4 Le verifiche di funzionalità in fase di approvazione del prototipo sono eseguite secondo le indicazioni del competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne valuta l'esito. Le verifiche iniziali e periodiche di funzionalità sono eseguite e verbalizzate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica iniziale e periodica di taratura, nel corso della prima utilizzazione del dispositivo o del sistema dopo la taratura dello stesso.

2.5 Nel corso delle verifiche di taratura (iniziali e periodiche) deve essere valutata la precisione delle misure eseguite dal dispositivo o dal sistema, ovvero l'errore di indicazione della velocità (istantanea o media) rilevata dal dispositivo o dal sistema rispetto ad un idoneo sistema di misura di riferimento, secondo quanto prescritto dai Capi 3 e 4. Per i dispositivi e i sistemi già in servizio, per i quali è già operante una procedura di verifica periodica, la verifica di funzionalità e la taratura secondo le presenti disposizioni deve essere eseguita all'atto della prima verifica periodica utile successiva alla pubblicazione del presente atto.

2.6 Nel corso delle verifiche di funzionalità (iniziali e periodiche) deve essere valutata la capacità del dispositivo o del sistema a fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili da parte degli organi di polizia stradale, nelle condizioni di normale impiego su strada aperta al pubblico passaggio, secondo quanto prescritto dal Capo 5.

2.7 Qualora le verifiche di taratura o di funzionalità, rispettivamente in fase di approvazione del prototipo o nel corso delle verifiche iniziali o periodiche, abbiano dato esito negativo, i dispositivi o i sistemi non possono essere approvati, ovvero devono essere posti immediatamente fuori servizio, per essere successivamente ripristinati a cura del produttore, ovvero da soggetto a ciò abilitato, e sottoposte a nuova verifica (iniziale o periodica a seconda del caso applicabile) secondo quanto indicato dai punti 2.2 e 2.3. Analogamente si procede in caso di manomissione di eventuali sigilli, di danneggiamento del dispositivo o del sistema, o di sostituzione o riparazione di elementi della configurazione invariante del dispositivo o sistema essenziali ai fini della misura, e qualora sorga il ragionevole dubbio che gli stessi non siano più idonei al servizio.

2.8 Gli utilizzatori dei dispositivi o dei sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, e i soggetti intestatari dei relativi decreti di approvazione, devono mettere i laboratori di taratura incaricati delle verifiche di taratura (iniziali e periodiche) nelle condizioni di poter eseguire le verifiche stesse.

Capo 3

TARATURA DEI DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITÀ ISTANTANEA (PUNTUALE O SU PICCOLA BASE)

3.1 Per i dispositivi che rilevano la velocità istantanea le verifiche di taratura devono essere eseguite su un campione di rilevamenti di velocità uniformemente distribuiti da 30 km/ora a 230 km/ora (oppure nel campo di misura o di utilizzo del dispositivo in verifica), utilizzando sistemi di misura di riferimento in grado di tarare con incertezza estesa (con probabilità di copertura al 95%) non superiore allo 0,5% per velocità superiori a 100 km/h, e a 0,5 km/h per velocità fino a 100 km/h. I sistemi di misura di riferimento devono garantire la riferibilità metrologica al Sistema SI delle unità di misura.

3.2 Le verifiche di taratura in fase di approvazione del prototipo e quelle iniziali devono essere effettuate su pista o su strada non aperta al pubblico passaggio; le velocità del veicolo in transito (oggetto di misura da parte del prototipo) devono essere distribuite uniformemente fra i 30 km/h e i 230 km/ora, con incrementi tra un valore e l'altro preferibilmente non superiori a 20 km/h; il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200. Per le verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale, il numero totale dei rilevamenti può essere compreso tra un minimo di 50 ed un massimo di 100.

3.3 Le verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale:

- devono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso di dispositivi inamovibili;
- possono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso di installazioni fisse.

Le velocità dei veicoli in transito devono essere distribuite pressoché uniformemente tra quelle permesse nella tratta lungo la quale è installato il dispositivo; il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200.

3.4 Il dispositivo sottoposto a verifica e il sistema di misura di riferimento devono essere posizionati in modo da eseguire le misure in un punto o in una zona coincidenti, o almeno in punti molto prossimi fra loro. I valori della velocità rilevati dal sistema di misura di riferimento devono essere espressi in km/ora, arrotondando la seconda cifra dopo la virgola.

3.5 Le verifiche di taratura successive a quella iniziale, eseguite da un laboratorio accreditato come indicato al punto 2.2, possono essere effettuate anche mediante simulazione di passaggi di veicoli a varie velocità; il sistema di riferimento deve essere in grado di generare velocità tra i 30 km/h ed i 230 km/h con una incertezza non superiore allo 0,5% per velocità superiori a 100 km/h e a 0,5 km/h per velocità fino a 100 km/h. Le misure devono essere effettuate simulando le velocità tra 30 km/h e 230 km/h con incrementi di 20 km/h; per ogni velocità simulata devono essere eseguite tra un minimo di 50 ed un massimo di 100 misure.

3.6 L'indicazione della velocità fornita dal dispositivo sottoposto a verifica di taratura, in fase di approvazione del prototipo e di taratura iniziale, deve avere un errore rispetto al sistema di misura di riferimento non superiore all'1% per la media delle misure, ed un errore non superiore al 3% per ogni singola misura nel caso di velocità superiori a 100 km/h, ovvero a 1 km/h per la media delle misure, e a 3 km/h per ogni singola misura nel caso di velocità fino a 100 km/h (si veda Tabella 1 riassuntiva). Nel valutare la precisione del dispositivo si deve tener conto dell'incertezza di taratura del sistema di misura di riferimento, come ricavabile dal suo certificato di taratura.

3.7 Nel caso di verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale, gli errori di cui al punto 3.6 non devono superare l'1,5% o 1,5 km/h per la media delle misure, e il 4% o 4 km/h per ogni singola misura (si veda Tabella 1 riassuntiva).

Tabella 1: Errori massimi sulla indicazione del dispositivo (modalità istantanea).

	Verifica iniziale		Verifiche successive	
	Fino a 100 km/h	Oltre i 100 km/h	Fino a 100 km/h	Oltre i 100 km/h
Singola misura	3 km/h	3%	4 km/h	4%
Media delle misure	1 km/h	1%	1,5 km/h	1,5%

3.8 Utilizzando tutte le cifre significative fornite o rilevabili dal dispositivo sottoposto a verifica, e quelle fornite dal sistema di misura di riferimento arrotondate come prescritto al punto 3.4, si procede al calcolo del rapporto tra la misura fornita dal dispositivo e quella del sistema di misura di riferimento, arrotondando la terza cifra dopo la virgola, ovvero dell'errore, inteso come differenza tra la misura del dispositivo e quella del sistema di misura di riferimento, arrotondando la prima cifra dopo la virgola. Le prescrizioni dei punti 3.6 e 3.7 si considerano soddisfatte quando:

a) per la verifica iniziale:

- i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,030 e 0,970, ovvero gli errori tra

-3,0 km/h e +3,0 km/h per ogni singola misura;

- la media di tutti i rapporti calcolati sia compresa fra 1,010 e 0,990, ovvero di tutti gli errori tra -1,0 km/h e +1,0 km/h;

b) per le verifiche successive alla prima:

- i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,040 e 0,960, ovvero gli errori tra

-4,0 km/h e +4,0 km/h, per ogni singola misura;

- la media di tutti i rapporti calcolati sia compresa fra 1,015 e 0,985, ovvero di tutti gli errori tra -1,5 km/h e +1,5 km/h.

3.9 È ammesso che l'1,0% degli errori rilevati non rientri nei limiti dei valori prescritti al punto 3.8, purché i limiti della media non siano superati; in tal caso il numero delle misure potrà essere elevato dal minimo al valore più basso necessario per la verifica della percentuale consentita, comunque non superiore ai massimi di cui ai punti 3.2, 3.3, o 3.5. In nessun caso l'errore massimo calcolato deve risultare superiore al 5,0% per velocità superiori a 100 km/h, o a 5,0 km/h per velocità fino a 100 km/h.

3.10 Se anche estendendo il numero delle prove fino ai massimi consentiti vengono superati i limiti di cui ai punti 3.6, 3.7 o 3.8, l'approvazione del prototipo è respinta, ovvero il dispositivo non è idoneo all'impiego.

Capo 4

TARATURA DEI SISTEMI OPERANTI IN MODALITÀ MEDIA (SU BASE ESTESA)

4.1 Per i sistemi che rilevano la velocità media, le verifiche di taratura devono valutare l'errore di indicazione della velocità (come rilevata dal sistema già installato sulla tratta) utilizzando un sistema di misura di riferimento che garantisca la riferibilità metrologica al Sistema SI delle unità di misura, con incertezza estesa (con probabilità di copertura al 95%) non superiore allo 0,5% per velocità superiori a 100 km/h, e a 0,5 km/h per velocità fino a 100 km/h.

4.2 Nella verifica di taratura in fase di approvazione del prototipo, e nelle verifiche di taratura iniziali, il sistema di misura di riferimento deve permettere di valutare l'errore di indicazione della velocità media in modo indiretto attraverso la taratura:

a) della lunghezza della base intercorrente tra le due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica (come definita al punto 4.3), e

b) dello sfasamento temporale tra i riferimenti locali di tempo delle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica.

4.3 La lunghezza della base di cui al punto 4.2a) è definita dal minimo sviluppo geometrico della tratta, computato lungo il bordo destro della corsia di marcia più a destra quando ci si trova sul lato destro, e sul bordo sinistro della corsia più a sinistra quando ci si trova sul lato sinistro, a prescindere dal numero di corsie e dal verso di percorrenza come schematicamente rappresentato in figura. Gli estremi della base devono essere individuati, anche mediante riferimenti fissi, e coincidere preferibilmente con l'asse del campo di ripresa delle eventuali telecamere.
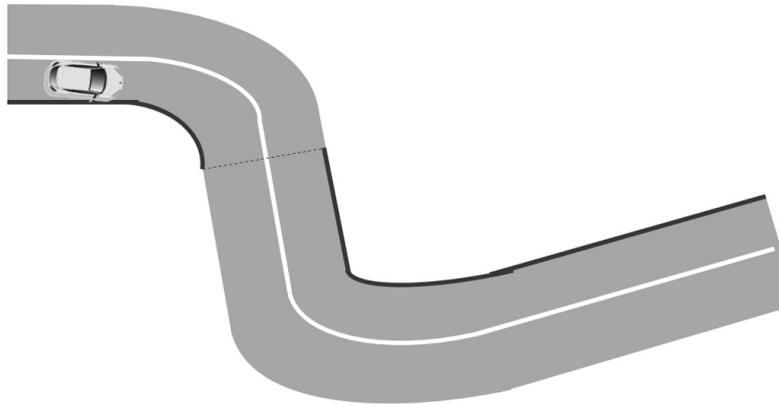
Nota: Per eseguire questa operazione è necessario quindi non misurare un'unica linea continua dall'inizio alla fine della tratta ma più porzioni di tratta in quanto tra due curve con direzioni diverse (ad esempio una a destra e l'altra a sinistra) sarà necessario spostarsi sul lato opposto. Questa operazione di spostamento può essere eseguita in un qualsiasi punto in cui la tratta è rettilinea tra due curve.

4.4 La lunghezza della base di cui al punto 4.3 deve essere rilevata utilizzando un sistema di misura di riferimento che garantisca la riferibilità metrologica al Sistema SI delle unità di misura, con incertezza estesa (con probabilità di copertura al 95%), non superiore allo 0,3%.

4.5 Lo sfasamento temporale di cui al punto 4.2b) è lo scarto di tempo tra i riferimenti (base tempi/orologio del sistema) locali delle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica, valutato attraverso la misurazione dello scarto di tempo di ogni singolo riferimento locale rispetto alla scala di tempi nazionale UTC (IT).

4.6 Le misurazioni di cui al punto 4.5 devono essere eseguite ad intervalli non superiori a 5 minuti su un periodo di almeno 2 giorni.

4.7 Nella verifica periodica di taratura il sistema di misura di riferimento deve permettere di valutare l'errore di indicazione della velocità media:

- in modo indiretto come al punto 4.2. L'eventuale taratura della lunghezza della base deve essere ripetuta solo nel caso di modifiche dello sviluppo geometrico della tratta;

- in modo diretto, attraverso la taratura della velocità media rilevata dal sistema oggetto di verifica. In tal caso, le velocità rilevate dal sistema di misura di riferimento devono essere distribuite pressoché uniformemente tra quelle permesse nella tratta interessata: il numero totale dei rilevamenti non deve essere inferiore a 25, impegnando in modo casuale tutte le corsie disponibili.

4.8 L'indicazione della velocità media fornita dal sistema sottoposto a verifica di taratura, in fase di approvazione del prototipo, e nelle verifiche di taratura iniziali, deve avere un errore rispetto al sistema di misura di riferimento non superiore al 3% per velocità superiori a 100 km/h, ovvero non superiore a 3 km/h per velocità fino a 100 km/h.

4.9 L'indicazione della velocità media fornita dal sistema nelle verifiche di taratura periodiche deve avere un errore rispetto al sistema di misura di riferimento non superiore al 4% per velocità superiori a 100 km/h, ovvero non superiore a 4 km/h per velocità fino a 100 km/h.

4.10 Nel valutare la precisione del sistema come riportato ai punti 4.8 e 4.9 si deve tener conto dell'incertezza di taratura del sistema di misura di riferimento.

4.11 Se vengono superati i limiti dei punti 4.8, e 4.9, l'approvazione del prototipo è respinta, ovvero il sistema non è idoneo all'impiego.

Capo 5

FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI E DEI SISTEMI

5.1 Ferme restando le normali attività di manutenzione e/o revisione di ogni dispositivo o sistema come previste nei relativi manuali d'uso e manutenzione, le verifiche di funzionalità dovranno comprendere:

- una verifica dell'integrità del dispositivo o sistema, degli eventuali sigilli e delle iscrizioni regolamentari;
- le ulteriori verifiche previste dal produttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, oltre a quanto di seguito indicato.

5.2 In sede di approvazione del prototipo, deve essere verificata la capacità del dispositivo, o del sistema e dei suoi componenti, di:

- attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati;

e, in quanto applicabili:

- acquisire correttamente le immagini,
- classificare i veicoli almeno in macro classi (ad esempio veicoli corti e veicoli lunghi),
- riconoscere le targhe dei veicoli rilevati.

5.3 Le verifiche di funzionalità, sia in sede di approvazione del prototipo, che per le verifiche iniziali e periodiche, potranno essere eseguite nelle condizioni di normale impiego, su strada aperta al pubblico passaggio; dovrà essere garantito il transito casuale di veicoli sufficientemente differenziati sia per la categoria che per la velocità; è ammesso che le condizioni sopra descritte si realizzino in tempi successivi o in strade diverse secondo i casi; le prove potranno essere eseguite anche senza l'ausilio di uno strumento campione. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le risultanze delle verifiche di funzionalità per l'applicazione delle sanzioni per violazione di norme di comportamento

5.4 È ammesso, per una più esatta valutazione dei rilevamenti, ricorrere al contemporaneo impiego di un qualsiasi sistema ausiliario di rilevazione della velocità, installato o messo in funzione anche dopo l'esecuzione di una prima serie di rilevamenti; agli effetti della determinazione della percentuale di mancati rilevamenti, si considerano valide le misure eseguite dopo la sua messa in funzione senza considerare le precedenti.

5.5 Nel caso di funzionamento in modalità istantanea, il numero di rilevamenti deve essere almeno uguale al 20% di quelli indicati al punto 3.3, sia per le verifiche iniziali che per quelle periodiche. Nel caso di funzionamento in modalità media, ai fini dell'approvazione deve essere svolta una accurata sperimentazione, autorizzata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul sistema installato su una tratta campione, per un periodo di almeno 6 mesi, mentre per le verifiche iniziali e periodiche il numero di rilevamenti deve essere almeno pari a quello indicato al punto 3.3.
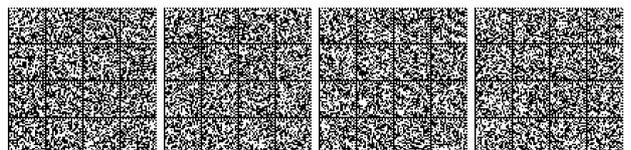
5.6 In sede di verifiche iniziali e periodiche, si considera inadatto il dispositivo operante in modalità istantanea che fornisca indicazioni palesemente errate o indicazioni di velocità sensibilmente differenti dal valore misurato dall'eventuale strumento campione, o nessuna indicazione, ovvero non sia in grado di attribuire le misure di velocità ai veicoli rilevati per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato; e, in quanto applicabile:

a) che non sia in grado di acquisire correttamente le immagini dei veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato,

b) che non sia in grado di riconoscere le targhe dei veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato,

c) che non sia in grado di classificare i veicoli almeno in macro classi per un numero di rilevamenti superiore al 10% del totale effettuato.

5.7 In sede di verifiche iniziali e periodiche, si considera inadatto il sistema operante in modalità media lungo un tratto di strada compreso tra due stazioni di rilevamento, in ingresso ed in uscita, se:

a) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di acquisire correttamente le immagini e riconoscere le targhe dei veicoli rilevati, se il sistema è dotato di questa funzione, per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale dei rilevamenti effettuati;

b) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di classificare i veicoli rilevati almeno in macro classi, se il sistema è dotato di questa funzione, per un numero di rilevamenti superiore al 10% del totale dei rilevamenti effettuati;

c) per l'intero tratto il sistema non sia in grado di operare correttamente gli accoppiamenti delle immagini dei veicoli in transito sotto le due stazioni per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale dei rilevamenti effettuati.

Per corretto accoppiamento si intende che nella coppia di immagini sia rappresentato lo stesso veicolo.

5.8 Le verifiche di funzionalità sia iniziali che periodiche sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 del Codice Civile, dall'organo di polizia stradale utilizzatore. Sono allegati al presente atto due modelli tipo di verbale di verifica di funzionalità (modello 1 e modello 2), che possono essere anche integrati ed adattati alle specificità del dispositivo o sistema in verifica purché coerenti con le finalità del documento. Verbali di verifica particolari possono essere proposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo.

Capo 6

DISPOSITIVI O SISTEMI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

6.1 Per dispositivi o sistemi per i quali non sono applicabili le presenti disposizioni saranno stabilite specifiche procedure per le verifiche di taratura e funzionalità da parte del competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'organismo unico nazionale - ACCREDIA.

Capo 7

SEGNALAZIONE E VISIBILITÀ DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO

7.1 Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere presegnalate secondo le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, «Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione». I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi ivi previsti devono essere installati con adeguato anticipo rispetto alla postazione di rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. A tal fine si ritiene adeguata una distanza minima, secondo il tipo di strada, pari a quella indicata dall'art. 79, comma 3, del regolamento, per la collocazione dei segnali di prescrizione. Distanze diverse superiori possono essere adottate in relazione al particolare andamento plano-altimetrico della strada ed allo stato dei luoghi, verificando comunque che non vi siano tra il segnale o i dispositivi, e il luogo di effettivo rilevamento, intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiori a quattro km. La ripetizione non è altresì necessaria in presenza di accessi come definiti dall'art. 44 del regolamento e di diramazioni.

7.2 I segnali stradali o i dispositivi richiamati al punto 7.1 sono relativi ad una informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione né di indicazione di «fine». Trattandosi di segnali stradali verticali di indicazione, secondo quanto previsto dal richiamato decreto 15 agosto 2007, e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81, comma 1, del regolamento, non è necessaria neppure la loro ripetizione sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico anche a più corsie.

7.3 Nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento, anche ad inseguimento.

7.4 La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del regolamento, secondo i casi; dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto; dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie.

7.5 La distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità, prescritta dall'art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010, si applica unicamente fuori dei centri abitati, e solo nei casi (in cui è ammesso) di controllo a distanza delle violazioni, quando il limite imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada dall'art. 142, comma 1, del Codice, o da quello fissato in particolare per la categoria di veicolo dal medesimo art. 142, comma 3. Se lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai sensi dell'art. 104 del regolamento, impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l'intersezione. Poiché la distanza di almeno un chilometro dal segnale vale sia per l'utilizzo che per la installazione della postazione, nel caso di dispositivi di rilevamento che eseguono l'accertamento con veicolo in avvicinamento alla stessa, il chilometro deve essere misurato rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di installazione del dispositivo. Nel caso di impiego di sistemi di controllo della velocità media tenuta dai veicoli tra due stazioni di rilevamento lungo un tratto di strada, la distanza minima di un chilometro rispetto al segnale di limite massimo di velocità imposto lungo il tratto, quando questo è diverso da quello generale, deve essere assicurata rispetto alla seconda stazione del sistema, poiché è in corrispondenza di quest'ultima che si concretizza l'accertamento della eventuale infrazione. In questo caso non vi è obbligo di rispettare la predetta distanza rispetto ad eventuali intersezioni o svincoli consentiti, aree di servizio, di parcheggio, etc., ubicate dopo la prima stazione di rilevamento, poiché i veicoli che si immettono sul tratto controllato non sono soggetti al controllo della velocità media.

7.6 La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica nei centri abitati e quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale. Non si applica altresì: rispetto al segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite massimo di velocità uniforme diverso da quello generale di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono intersezioni; e rispetto al segnale di limite massimo di velocità ripetuto dopo una intersezione quando la velocità massima consentita è la stessa su tutti i rami della intersezione e la segnaletica di limite massimo di velocità su tali rami è comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di rilevamento, in modo da garantire tale distanza a tutti gli utenti della strada in approssimazione alla postazione, quale che sia il ramo di strada percorso. Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo, in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento.

7.7 Quando il rilevamento della velocità è effettuato dal lato opposto al senso di marcia la presenza della postazione deve essere segnalata, nelle immediate vicinanze della stessa, con il segnale riportante il simbolo dell'organo di polizia stradale operante, richiamato al punto 7.4, orientato in modo da essere visibile dal senso di marcia sottoposto al controllo. Se l'attività di controllo è effettuata su entrambi i sensi di marcia, con dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la postazione deve essere segnalata con un segnale di indicazione come sopra, a doppia faccia, visibile dalle due direzioni. Se la postazione è presidiata da organi di polizia stradale, con o senza impiego di veicoli, gli stessi scelgono il senso di marcia lungo il quale posizionarsi. Il presegnalamento della postazione deve essere sempre assicurato lungo i sensi di marcia sui quali si effettuano i rilevamenti secondo quanto indicato al punto 7.1.

7.8 Le postazioni di rilevamento temporanee sono presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti e con le stesse modalità e distanze di installazione. Possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo se la posizione dei dispositivi di rilevamento è stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione ed il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità. Per la visibilità della postazione valgono le stesse prescrizioni dei punti 7.4 e 7.7.
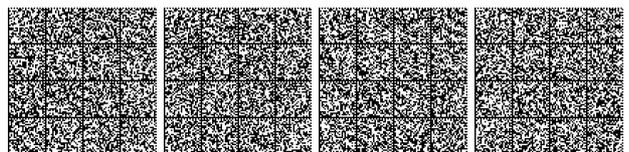
Modello 1

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA

L'anno ….. il giorno … del mese di ……… in località………… al Km …….della strada ……. nel Comune di………… della Provincia di…….. il/i sottoscritto/i ……. in forza al/in servizio presso……..ha/hanno effettuato le prove per la verifica INIZIALE / PERIODICA di funzionalità del dispositivo……… approvato con decreto ……… del……………….. matricola n………….

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n…….. recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA/NO

- di aver preso visione del certificato di taratura n……… del …………… relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- *(eventuale, ove presenti,…)* di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- *(solo per i dispositivi con funzionamento automatico)* di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore……….. e di averle terminate alle ore………;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n ….……….([1]) rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n……….. veicoli pari al …… % di quelli oggetto di rilevamento;
- *(se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera)* ha acquisito correttamente n……. immagini pari al…….. % dei veicoli oggetto di rilevamento;
- *(se il dispositivo è dotato della relativa funzione)* ha riconosciuto correttamente le targhe di n……….. veicoli rilevati, pari al …… % di quelli oggetto di rilevamento;
- *(solo se il dispositivo è dotato della relativa funzione)* ha classificato correttamente n……….. veicoli in classi/macro-classi, pari al …… % di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n………

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n………

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data………..

Il/I verbalizzante/i

……………………………………….

[1] Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.…….. il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.
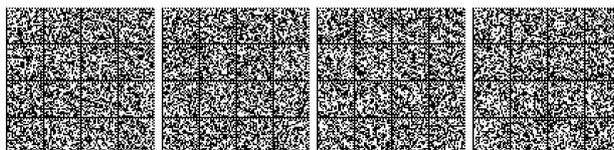
Modello 2

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI/SISTEMI OPERANTI IN MODALITA' MEDIA

L'anno ….. il giorno … del mese di ………. presso gli uffici del………… il/i sottoscritto/i ……. in forza al/in servizio presso……..ha/hanno effettuato le prove per la verifica INIZIALE / PERIODICA di funzionalità del dispositivo/sistema ………….. approvato con decreto ……… del……………….. impiegato per il rilevamento della velocità media dei veicoli in transito lungo il tratto della strada ………… che inizia al Km…… nel Comune di………… della Provincia di…….. e termina al Km…… nel Comune di………… della Provincia di………… per un'estesa complessiva di km……

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.…….. recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA/NO

- di avere preso visione del certificato di taratura n…….. del …….. relativo al sistema installato lungo il tratto di strada in epigrafe;
- di aver verificato la corretta installazione del dispositivo/sistema secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo/sistema e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- *(eventuale, ove presenti)* di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati*;*
- di aver effettuato le eventuali operazioni preliminari prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti;
- di aver svolto le operazioni di verifica della funzionalità:
  - dalle ore……….. alle ore……… del giorno ……… per la stazione di rilevamento in ingresso;
  - dalle ore……….. alle ore……… del giorno ……… per la stazione di rilevamento in uscita;
  - dalle ore……….. alle ore……… del giorno ……… per l'intero tratto;
- che, negli intervalli di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo/sistema, sono stati rilevati:
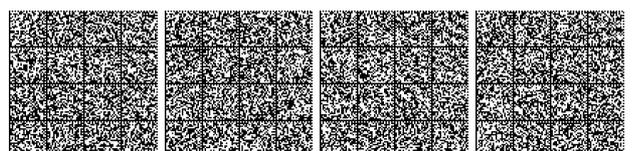
- n ………….([1]) veicoli presso la stazione di rilevamento in ingresso;
- n ………….([1]) veicoli presso la stazione di rilevamento in uscita;
- n ………….([1]) accoppiamenti di veicoli sul tratto.

A seguito delle prove effettuate

SI DA ATTO CHE

- la stazione di rilevamento in ingresso del dispositivo/sistema sopraindicato:
  - ha acquisito correttamente n…….. immagini pari al…….. % dei veicoli oggetto di rilevamento;
  - *(se il dispositivo è dotato della relativa funzione)* ha riconosciuto correttamente le targhe di n……….. veicoli rilevati, pari al …… % di quelli oggetto di rilevamento;
  - *(se il dispositivo è dotato della relativa funzione)* ha classificato correttamente n……….. veicoli in classi/macro-classi, pari al …… % di quelli oggetto di rilevamento;

- la stazione di rilevamento in uscita del dispositivo/sistema sopraindicato:
  - ha acquisito correttamente n…….. immagini pari al…….. % dei veicoli oggetto di rilevamento;
  - *(se il dispositivo è dotato della relativa funzione)* ha riconosciuto correttamente le targhe di n……….. veicoli rilevati, pari al …… % di quelli oggetto di rilevamento;
  - *(se il dispositivo è dotato della relativa funzione)* ha classificato correttamente n……….. veicoli in macro-classi, pari al …… % di quelli oggetto di rilevamento;

- Lungo il tratto sono stati correttamente eseguiti n……… accoppiamenti delle immagini dei veicoli in transito, pari al ………. % del totale effettuato.

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n……..

SI ATTESTA

che il dispositivo/sistema sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.7 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n……..

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data………..

Il/I verbalizzante/i

……………………………………

(1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.…….. il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 100.

17A05179

DECRETO 11 luglio 2017.

Disciplina della prova per il rilascio della dispensa al lavoratore marittimo per lo svolgimento di una determinata funzione in caso di straordinaria necessità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione, e successive modificazioni;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto in particolare, l'art. VIII della citata convenzione STCW;

Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 1, del citato decreto che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, è competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e successive modificazioni;

Visto in particolare, il comma 3, del citato articolo che prevede che il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non in possesso di alcun certificato è sottoposto a una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a dimostrazione che la dispensa può essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima;

Vista la nota protocollo 79296 in data 26 giugno 2017 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la nota protocollo 19217 in data 5 luglio 2017 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne;

Ritenuta la necessità di dare piena attuazione le disposizioni internazionali ed europee in materia;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità della prova per ottenere la dispensa volta a verificare il mantenimento dei livelli di sicurezza adeguati per le mansioni immediatamente superiori da assegnare al lavoratore marittimo non in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *uu)* e *vv)* del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 71.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per «comandante del porto»: il Capo del circondario marittimo.

Art. 3.

Prova di verifica delle competenze

1. Nel caso in cui il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non è in possesso di un certificato di cui all'art. 1 del presente decreto, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorità consolare competente sottopone lo stesso a una prova, al fine di verificare il possesso della competenza specifica allo svolgimento della funzione di cui alla richiesta dispensa.
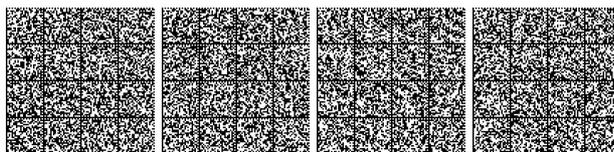
2. La prova di cui al comma 1 è svolta mediante esame orale e in lingua italiana, secondo quanto stabilito dall'allegato I al presente decreto.

Art. 4.

Istanza

1. Al fine dello svolgimento della prova di cui all'art. 3, l'armatore della nave o suo rappresentante legale, presenta al comandante del porto ove staziona la nave ovvero all'autorità consolare una istanza sottoscritta, debitamente motivata, contenente i seguenti dati:

a) estremi identificativi della nave;

b) tipologia di traffico (servizio);

c) dati anagrafici, cittadinanza, codice fiscale, ufficio di iscrizione e numero di matricola e qualifica, relativa al lavoratore marittimo destinatario della dispensa;

d) funzione che sarà svolta dal lavoratore marittimo destinatario della dispensa.

Art. 5.

Rilascio della dispensa

1. A seguito del superamento della prova di cui all'art. 3, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorità consolare rilascia al lavoratore marittimo la dispensa secondo il modello di cui all'allegato II al presente decreto.

2. La dispensa di cui al comma 1 è valida per un tempo non superiore a sei mesi e non è rinnovabile.

3. Il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorità consolare annota in un apposito registro gli estremi delle dispense rilasciate, contenente i seguenti dati:

a) estremi identificativi della nave;

b) dati anagrafici, cittadinanza, codice fiscale, ufficio di iscrizione e numero di matricola e qualifica, relativi al lavoratore marittimo destinatario della dispensa;

c) funzione che sarà svolta dal lavoratore marittimo destinatario della dispensa;

d) numero, data di emissione e di scadenza della dispensa.

Art. 6.

Comunicazioni

1. Il comandante del porto ovvero l'autorità consolare comunica alla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, le informazioni sul rilascio della dispensa di cui al presente decreto.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2017

Il Ministro: DELRIO
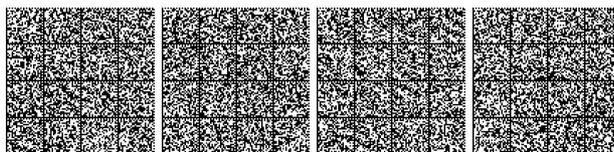
ALLEGATO I
(articolo 3)

Comune di guardia in coperta (Reg. II/4)

A tale dispensa può accedere il personale marittimo in possesso della qualifica di Giovanotto di coperta.

Programma di verifica delle competenze per il rilascio della dispensa.
Inglese Tecnico

Competenza	Conoscenza, comprensione e competenza	Metodi per valutare la competenza
Utilizzo della lingua inglese, scritta e orale	Adeguata conoscenza della lingua inglese per permettere al comune di usare le pubblicazioni tecniche e svolgere i doveri di ufficiale	➢ Le pubblicazioni in inglese pertinenti con i doveri di ufficiale sono correttamente Interpretate. ➢ Le comunicazioni sono chiare e comprese.

Competenza	Conoscenza, comprensione e competenza	Metodi per valutare la competenza
Governa la nave e rispetta gli ordini al timone in lingua inglese	a) Uso delle bussole magnetiche e giro; b) Ordini al timone; c) Passaggio dal pilota automatico al governo manuale e viceversa.	➢ E' mantenuta una rotta stabile entro i limiti accettabili, considerando l'area di navigazione e il prevalente stato del mare. Le variazioni di rotta sono dolci e controllate. ➢ Le comunicazioni sono chiare e concise in ogni momento e gli ordini sono confermati in modo marinaresco.
Mantiene una appropriata vedetta con la vista e l'udito	a) Responsabilità di una vedetta, incluso il riportare l'approssimato rilevamento di un segnale sonoro, luce o altro oggetto, in gradi o punti.	➢ Segnali sonori, luci e altri oggetti sono prontamente individuati e il loro corretto rilevamento in gradi o punti è riferito all'ufficiale di guardia.
Contribuisce a monitorare e controllare una guardia sicura	a) Termini e definizioni marinaresche; b) Uso corretto dei sistemi di comunicazione interna e dei sistemi di allarme; c) Capacità di comprendere gli ordini e di comunicare con l'ufficiale di guardia su questioni pertinenti ai compiti della guardia; d) Procedure per il rilievo, mantenimento e passaggio di consegne di una guardia; e) Informazioni richieste per mantenere una guardia sicura; f) Procedure di base per la protezione ambientale.	➢ Le comunicazioni sono chiare e concise e sono richiesti all'ufficiale di guardia consigli e/o chiarimenti quando le informazioni o istruzioni non sono chiaramente comprese. ➢ Il mantenimento, passaggio di consegne e rilievo della guardia sono conformi con le pratiche e le procedure accettate.
Far funzionare le attrezzature di emergenza e applica le procedure di emergenza	a) Conoscenza dei compiti di emergenza e dei segnali di allarme; b) Conoscenza dei segnali di soccorso pirotecnici, satellitari EPIRB e SART; c) Annullamento dei falsi allarmi di pericolo e azione da effettuare nel caso di attivazione accidentale.	➢ L'azione iniziale nel venire a conoscenza di una situazione di emergenza o anormale è conforme con le pratiche e le procedure stabilite. ➢ Le comunicazioni sono chiare e concise in ogni momento e gli ordini sono confermati in maniera marinaresca. ➢ L'integrità dei sistemi di emergenza e di allarme di soccorso è mantenuta in ogni momento.

Comune di guardia macchina (Reg. III/4)

A tale dispensa può accedere il personale marittimo in possesso della qualifica di Giovanotto di macchina.

Programma di verifica delle competenze per il rilascio della dispensa.
Inglese Tecnico

Competenza	Conoscenza, comprensione e competenza	Metodi per valutare la competenza
Utilizzo della lingua inglese, scritta e orale	Adeguata conoscenza della lingua inglese per permettere al comune di usare le pubblicazioni tecniche e svolgere i doveri di ufficiale.	➢ Le pubblicazioni in inglese pertinenti con i doveri di ufficiale sono correttamente interpretate. ➢ Le comunicazioni sono chiare e comprese.

Competenza	Conoscenza, comprensione e competenza	Metodi per valutare la competenza
Eseguire una guardia di macchina appropriata ai compiti di un comune che faccia parte di una guardia di macchina.	a) Terminologia usata nei locali macchina e nomi del macchinario e delle apparecchiature; b) Procedure per la guardia in macchina; c) Le pratiche per il lavoro sicuro relative alle operazioni nel locale macchina; d) Procedure di base per la tutela ambientale; e) Uso corretto del sistema di comunicazione interna; f) Sistemi di allarme nel locale macchina e capacità di distinguere i vari allarmi, con speciale riferimento agli allarmi dei gas utilizzati per l'estinzione.	➢ Le comunicazioni sono chiare e concise e all'ufficiale di guardia sono richiesti consigli o chiarimenti quando le informazioni o le istruzioni sulla guardia non sono chiaramente comprese. ➢ La tenuta, cambio e rilievo della guardia è conforme ai principi e alle procedure accettate.
Per mantenere una guardia alla caldaia: Mantenimento dei corretti livelli dell' acqua e le pressioni del vapore	a) Sicuro funzionamento delle caldaie	➢ La valutazione della condizione della caldaia è accurata e basata su informazioni pertinenti disponibili dagli indicatori sul posto o a distanza e dalle ispezioni fisiche. ➢ La sequenza e i tempi di regolazione mantengono la sicurezza e la migliore efficienza.
Far funzionare la apparecchiatura di emergenza e applica le procedure di emergenza	a) Conoscenza dei compiti di emergenza; b) Percorsi di sfuggita dai locali macchine; c) Familiarizza con la posizione e l'uso delle apparecchiature antincendio ubicate nei locali macchine.	➢ L'azione iniziale nel prendere conoscenza di una emergenza o di una situazione anormale è conforme alle procedure stabilite. ➢ Le comunicazioni sono chiare e concise in ogni momento e gli ordini sono confermati in maniera marinaresca.

Comune elettrotecnico (Reg. III/7)

A tale dispensa può accedere il personale marittimo in possesso della qualifica di Giovanotto elettricista/Giovanotto di macchina.

Programma di verifica delle competenze per il rilascio della dispensa.

Inglese Tecnico

Competenza	Conoscenza, comprensione e competenza	Metodi per valutare la competenza
Utilizzo della lingua inglese, scritta e orale	Adeguata conoscenza della lingua inglese per permettere al comune di usare le pubblicazioni tecniche e svolgere i doveri di ufficiale	➢ Le pubblicazioni in inglese pertinenti con i doveri di ufficiale sono correttamente interpretate. ➢ Le comunicazioni sono chiare e comprese.

Competenza	Conoscenza, comprensione e competenza	Metodi per valutare la competenza
Uso sicuro della apparecchiatura elettrica	a) Sicuro utilizzo e funzionamento della apparecchiatura elettrica, incluso: • precauzioni di sicurezza da osservare prima di iniziare un lavoro o riparazione; • procedure di isolamento; • procedure di emergenza; • differenti voltaggi di bordo. b) Conoscenza delle cause della scossa elettrica e le precauzioni da osservare per evitarla.	➢ Comprende e segue le istruzioni di sicurezza dell'apparecchiatura e macchinario elettrico. ➢ Riconosce e riferisce i rischi elettrici e l'apparecchiatura non sicura. ➢ Comprende il voltaggio di sicurezza per gli utensili portatili. ➢ Comprende i rischi associati con le apparecchiature ad alta tensione e il lavoro a bordo.
Contribuisce alla sorveglianza del funzionamento degli impianti e macchinario elettrico	a) Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di ingegneria meccanica, incluso: • forza motrice primaria, includendo l'impianto principale di propulsione; • macchinario ausiliario del locale macchina; • sistemi di governo; • sistemi movimentazione carico; • macchinario di coperta; • impianti hotel. b) Conoscenza di base di: • Elettrotecnologia e teoria delle macchine elettriche; • Quadri di distribuzione dell'energia elettrica e apparecchiatura elettrica; • Fondamentali di automazione e dei sistemi automatici di controllo e tecnologia; • Strumentazione, allarmi e sistemi di monitoraggio; • Trazione elettrica; • Sistemi di controllo elettroidraulici e elettropneumatici; • collegamento, condivisione del carico e cambi della configurazione elettrica.	➢ Dimostra di aver compreso: • funzionamento della apparecchiatura e degli impianti in conformità con i manuali operativi; • i livelli delle prestazioni sono conformi con le specifiche tecniche.
Utilizzo degli strumenti portatili, apparecchiatura di misurazione elettrica ed elettronica per le o-perazioni di ricerca dei guasti, manutenzione e riparazione	a) Requisiti di sicurezza per lavorare sugli impianti elettrici di bordo; b) Applicazione delle pratiche di lavoro sicuro; c) Conoscenza di base: • Sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti e apparecchiature di bordo a CC e CA; • Sull'utilizzo degli strumenti di misura, macchine utensili, u-tensili manuali ed elettrici.	➢ L'attuazione delle procedure di sicurezza è soddisfacente. ➢ La selezione e l'uso della apparecchiatura di prova è appropriata e l'interpretazione dei risultati è accurata. ➢ La selezione delle procedure per l'effettuazione della riparazione e della manutenzione è conforme con i manuali e le buone pratiche.

Contribuisce alla manutenzione e riparazione a bordo	a) Capacità ad utilizzare i materiali di lubrificazione e di pulizia e la attrezzatura; b) Conoscenza della sicura eliminazione del materiale di scarto; c) Capacità a comprendere e svolgere le procedure di routine di manutenzione e riparazione; d) Comprensione del le linee guida di sicurezza del fabbricante e le istruzioni di bordo.	➢ Le attività di manutenzione sono svolte in conformità con la tecnica, la sicurezza e le specifiche procedure. ➢ La selezione e l'uso della apparecchiatura e degli utensili è appropriata
Contribuisce alla manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari e-lettrici di bordo	**Procedure di sicurezza ed emergenza** a) Conoscenza di base degli schemi elettrotecnici e sicuro i-solamento dell'apparecchiatura e dei sistemi associati richiesti prima che al personale sia permesso di lavorare su tale impianto o apparecchiatura; b) Prova, individua i guasti ed effettua manutenzione e ripristina alle condizioni di funzionamento la apparecchiatura elettrica ed elettronica di controllo; c) Sistemi elettrici ed elettronici funzionanti in aree infiammabili; d) Basi sul sistema di individuazione incendi a bordo; e) Segue le procedure di sicura manutenzione e riparazione; f) Individuazione del cattivo funzionamento del macchinario, localizzazione guasti e azione per prevenire il danno; g) Manutenzione e riparazione degli apparecchi per l'illuminazione e impianti alimentazione.	➢ L'effetto dei cattivi funzionamenti sull'impianto associato e i sistemi è accuratamente identificato, i disegni tecnici della nave sono interpretati correttamente, gli strumenti di misurazione e calibrazione sono usati correttamente e le azioni prese sono giustificate. ➢ L'isolamento, smontaggio e rimontaggio dello impianto e dell'attrezzatura è conforme con le linee guida di sicurezza del costruttore e le istruzioni di bordo.

Competenza	Conoscenza, comprensione e competenza	Metodi per valutare la competenza
Contribuisce alla movimentazione delle provviste	a) Conoscenza delle procedure per la sicura movimentazione, stivaggio e rizzaggio delle provviste.	➢ Le operazioni di stivaggio delle provviste sono svolte in conformità alla stabilite pratiche di sicurezza e alle istruzioni di funzionamento della apparecchiatura. ➢ La movimentazione delle provviste pericolose, rischiose e dannose è conforme con le pratiche di sicurezza stabilite. ➢ Le comunicazioni allo interno dell'area di responsabilità dello operatore hanno costantemente successo.
Applica le precauzioni e contribuisce alla prevenzione dell'inquinamento all'ambiente marino	a) Conoscenza delle precauzioni da prendere per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino;	Le procedure progettate per la salvaguardia dell'ambiente marino sono osservate in ogni momento
Applica le procedure di salute e sicurezza sul lavoro	a) conoscenza delle procedure di sicurezza sul lavoro e la sicurezza personale a bordo, incluso: • sicurezza elettrica; • bloccaggio ed etichettatura; • sicurezza meccanica; • sistemi dei permessi di lavoro; • lavori in sopraelevazione; • lavori in spazi ristretti; • tecniche di sollevamento e metodi per prevenire danni alla schiena; • sicurezza chimica e rischio biochimico; • dispositivi di protezione individuale.	➢ Le procedure progettate per la salvaguardia del personale e della nave sono osservate in ogni momento ➢ Le pratiche di lavoro sicuro sono osservate e le appropriate apparecchiature di sicurezza e di protezione sono correttamente usate in ogni momento
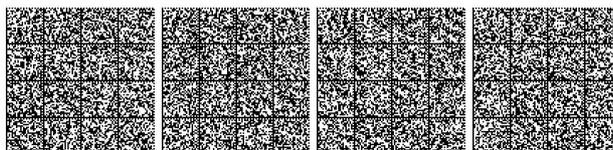
Allegato II
(articolo 5)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministry of Infrastructures and Transport

Dispensa rilasciata ai sensi dell'Articolo VIII della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata
Dispensation issued under article VIII of STCW'78 Convention, on its up-to-date version

Il Comandante del Porto di/L'Autorità Consolare di ________________________
Maritime Authority of

Espletata la verifica delle competenze di cui al Decreto Ministeriale/*Carried out the verification of the skills listed in Ministerial Decree*
Certifica che il Sig./*We hereby certify that*____
Nato a/*Born at* ____ il/*on* ________________
Cod. fisc./*Fiscal code* ____
Matricola/*Seaman book no.* ____________________________

In possesso della qualifica di/*or qualification as* __________________

È competente per l'assolvimento delle funzioni di/*He was found duly qualified to perform the function of* ____

Nr. Dispensa/*Dispensation no.* ______________________________

Data emissione/*Issued on* ________________ Data scadenza/*Expiry date*________________

Spazio per la fotografia
photograph

Firma del Comandante del Porto/Autorità Consolare
Signature of the Officer's Maritime Authority

____

La presente dispensa deve essere mantenuta a bordo ai sensi della Regola I/14 della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornta/
this dispensantion shall be kept on board under Reg. I/14 of STCW'78 Convention, on its up-to-date version

17A05236

DECRETO 13 luglio 2017.

Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 10, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 9 ottobre 2013, n. 952 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e, in particolare, l'allegato VIII del trattato di pace concernente il porto franco di Trieste;

Vista la legge 25 novembre 1952, n. 3054, avente ad oggetto la ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il *memorandum* d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'allegato VII del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi;

Visto l'art. 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 20 dicembre 1925, n. 1693, recante norme doganali per l'esercizio dei punti franchi di Fiume e Trieste;

Visto il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 19 gennaio 1955, n. 29;

Visto il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 23 dicembre 1959, n. 53;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, recante identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1994, n. 275;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 giugno 2004, recante individuazione dell'Autorità competente per la sicurezza marittima e del Punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n. 725/2004;

Sentita l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione amministrativa per la gestione del porto franco di Trieste, per adeguarlo agli obiettivi di sviluppo del traffico marittimo e delle attività connesse.

2. Sono in ogni caso fatte salve le competenze della regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e le competenze dell'autorità marittima.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «porto franco»: i punti franchi individuati negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale e le altre zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali;

b) «Autorità di sistema portuale»: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale;

c) «presidente»: il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.
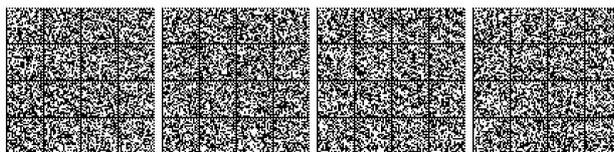
Art. 3.

Presidente dell'Autorità di sistema portuale

1. Il porto franco di Trieste è amministrato dall'Autorità di sistema portuale.

2. Il presidente, sentito il comitato di gestione, amministra:

a) le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

b) le altre zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.

3. Nell'ambito del porto franco, il presidente:

a) autorizza e limita la manipolazione delle merci, ferme restando le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione della normativa doganale;

b) autorizza e limita, d'intesa con la competente Agenzia delle dogane e dei monopoli, la produzione di beni e servizi, anche a carattere industriale;

c) determina:

1) i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18, e delle aree demaniali comprese nella propria circoscrizione territoriale, nonché i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, escluse le concessioni di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

2) i canoni delle concessioni demaniali marittime per scopi turistico-ricreativi e i canoni derivanti dall'utilizzo delle zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

3) i canoni di locazione di aree nella disponibilità patrimoniale dell'Autorità di sistema portuale;

d) regolamenta, di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con l'autorità marittima, l'accesso al porto franco con i relativi orari. È fatta salva la competenza dell'autorità marittima relativa alla circolazione stradale;

e) istituisce, sentita l'autorità marittima per gli aspetti di propria competenza, un servizio di vigilanza ai varchi, secondo il piano di *security* portuale;

f) individua, sentite le amministrazioni interessate, specifiche aree per l'esercizio di attività produttive finalizzate a razionalizzare l'uso del porto e agevolare i tempi di lavoro dell'utenza;

g) provvede, per le finalità di cui all'art. 1, al coordinamento delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni;

h) provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti comuni;

i) provvede all'esecuzione delle opere richieste dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'autorità marittima, nonché dalle altre amministrazioni pubbliche competenti;

l) definisce, con proprio regolamento, gli spazi comuni e le modalità di utilizzo degli stessi;

m) assicura la promozione industriale e commerciale, sentite le amministrazioni interessate;

n) promuove la formazione professionale, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, con l'inserimento professionale dei giovani in imprese che operano con i mercati esteri, per accrescere la presenza delle imprese italiane nel mercato internazionale.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi ferroviari nel porto franco, tenuto conto del principio di libertà di transito, il presidente garantisce la libertà di accesso a tutti i vettori ferroviari. A tal fine potrà avvalersi dell'utilizzo di società strumentali, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni societarie, ai sensi della disciplina vigente, finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali funzionali allo sviluppo del sistema portuale.

5. Il presidente, nel caso vi sono rilevanti necessità del commercio internazionale o di rispetto degli obblighi internazionalmente assunti dallo Stato italiano, adotta, con proprio decreto, previo parere della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei comuni interessati, i provvedimenti necessari di modifica, in conformità al trattato di pace del 1947-allegato VIII, del porto franco di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto.

Art. 4.

Pianificazione strategica del porto franco

1. L'Autorità di sistema portuale elabora, adotta e attua la pianificazione della gestione del porto franco, finalizzata a promuovere la crescita dell'economia marittima, dei trasporti marittimi, dei flussi di traffico e del sistema economico, sociale e ambientale del territorio.

2. La pianificazione di cui al comma 1 avviene attraverso l'elaborazione di piani, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attività economiche e sociali e dei pertinenti usi del porto franco.

3. I piani di cui al comma 2 riguardano:

a) l'accesso al porto franco;

b) i servizi di interesse generale;

c) la costruzione o la ristrutturazione di manufatti necessari per la fornitura di servizi all'utenza, compresa la recinzione del porto;

d) il dragaggio dei fondali;

e) i servizi pubblici locali di interesse economico generale.

4. Il comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale approva il piano operativo triennale di cui all'art. 9, comma 5, lettera *b)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente le strategie di sviluppo portuali e logistiche del porto franco.

5. Ai fini della gestione del porto franco, l'Autorità di sistema portuale:

a) fornisce, secondo le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Guardia di finanza e all'autorità marittima, le informazioni concernenti i soggetti titolari delle aree all'interno degli spazi di cui all'art. 2 del presente decreto, l'ubicazione delle stesse e l'uso al quale sono destinate le aree;
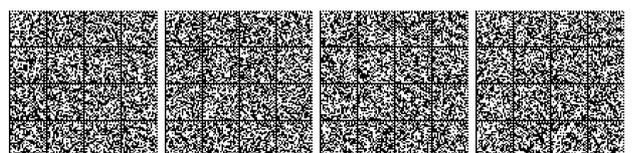
b) vigila sul rispetto delle disposizioni inerenti l'accesso al porto franco e l'utilizzo delle infrastrutture portuali;

c) fornisce, in caso di necessità, a titolo gratuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Guardia di finanza e all'autorità marittima adeguate infrastrutture, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali nel porto franco;

d) fornisce assistenza tecnica a coloro che intendono effettuare investimenti nel porto franco;

e) stipula accordi con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di digitalizzare le procedure e i controlli connessi alla movimentazione delle merci tra i punti franchi e da e per i punti franchi del porto di Trieste.

6. L'Autorità di sistema portuale pubblica sul portale istituzionale le ordinanze e i regolamenti vigenti nel porto franco, nonché i canoni, i diritti, le tariffe, le tasse marittime e qualsiasi altra entrata finanziaria.

Art. 5.

Transito degli automezzi

1. L'Autorità di sistema portuale, per le finalità di cui all'art. 1, rilascia le autorizzazioni relative al transito degli automezzi di nazionalità estera destinati o provenienti dal porto franco.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2017

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

17A05237

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2017.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1065/73;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, in relazione alle varietà di mais, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate nel Bollettino delle varietà vegetali n. 1/2017 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
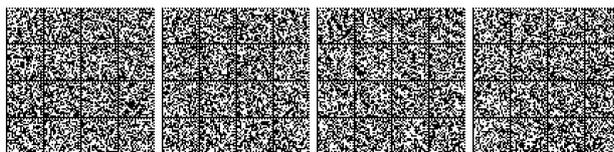
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
15906	Mayflower	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
15309	Querci	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14615	Urbanix	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
15908	Artenyo	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16578	MAS 43P	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
15313	Tweetor	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
17016	SNH5425	400	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
17018	SNH5631	600	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
17019	SNH3616A5	600	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
17022	SNH3618A5	600	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
17023	SNH5627	600	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
17024	SNH5628	600	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A05177

DECRETO 11 luglio 2017.

Iscrizione di una varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la domanda presentata ai fini della iscrizione della varietà vegetale indicata nel dispositivo nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Visto il parere espresso dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 26 giugno 2017;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2027, la sotto elencata varietà di specie foraggere, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Leguminose mediterranee a uso foraggero			
Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Favino	16350	Corsaro	CGS Sementi S.p.A. - IT

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A05176

DECRETO 11 luglio 2017.

Iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 *c*, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà ortive a uso portainnesto nel rispettivo Registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, sono iscritte nel Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive le varietà ortive sotto elencate.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza
Cucurbira moschata Duch.	Crystallo	3840	Volmary GMBH

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

17A05239
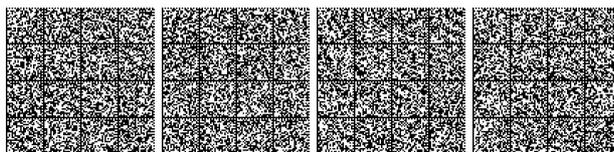
DECRETO 12 luglio 2017.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 dell'8 giugno 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 10 luglio 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove litio ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015.

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:
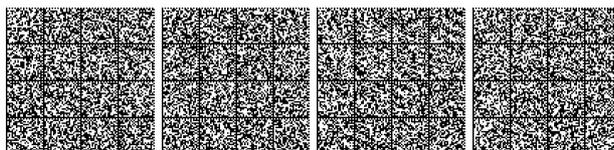
Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa - Fixed acidity	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale - Total acidity	OIV MA-AS313-01 R2015 par. 5.2
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV MA-AS313-02 R2015
Acido D-Malico - D-Malic acid	OIV MA-AS313-12A R2009
Acido sorbico, Acido benzoico - Sorbic acid, Benzoic acid	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcool metilico (Metanolo) - Methyl alcohol (Methanol)	OIV MA-AS312-03A R2015
Alluminio, Argento, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Litio, Nichel, Piombo – Aluminium, Arsenic, Cadmium, Cobalt, Lead, Lithium, Nickel, Silver	OIV MA-AS323-07 R2010
Ammine biogene: Istamina, Tiramina, 2-fenil-etilammina, Putrescina, Cadaverina - Biogenic amines: Histamine, Tyramine, Phenylethylamine, Putrescine, Cadaverine	OIV-MA-AS315-18 R2009
Arsenico - Arsenic	OIV MA-AS323-01B R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale - Sulphur dioxide: free sulphur dioxide, total sulphur dioxide	OIV MA-AS323-04A R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale - Sulphur dioxide: free sulphur dioxide, total sulphur dioxide	OIV MA-AS323-04B R2012
Calcio, Magnesio, Potassio, Sodio – Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium	OIV MA-AS322-13 R2013
Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm - Chromatic characteristics: intensity and shade of color, absorbance at 420-520-620 nm	OIV MA-AS2-07B R2009
Carbossimetilcellulosa (CMC) - Carboxymethylcellulose (CMC)	OIV MA-AS315-22 R2010
Caseina (come allergene), Ovoalbumina (come allergene), Lisozima (come allegene) - Casein (as allergen), Ovoalbumine (as allergen)	OIV MA-AS315-23 R2012
Ceneri - Ashes	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri - Chlorides	OIV MA-AS321-02 R2009
Conta Lieviti, Conta Batteri Acetici, Conta Batteri Lattici, Conta Muffe - Enumeration yeasts, , Enumeration acetic bacteria, Enumeration lactic bacteria, Enumeration moulds	OIV-MA-AS4-01 R2010 (escluso p.to 3 e 5.4)
Derivati cianici - Cyanide derivatives	OIV MA-AS315-06 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) - Malvidin diglucoside	OIV MA-AS315-03 R2009 par. 2

Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito - Microscopic examination, appearance of wine and of deposit	DM 12/03/1986 GU SO n°161 14/07/1986 met. II
Estratto non riduttore, Estratto ridotto - Non-reducing extract, Reducing extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV MA-AS2-03B R2012
Ferro - Iron	OIV MA-AS322-05A R2009
Lisozima - Lysozyme	OIV MA-AS315-14 R2007
Litio – Lithium	DM 12/03/1986 GU SO n°161 14/07/1986 met. XXX
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a 20°C - Density at 20°C, Specific gravity at 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
pH - pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Piombo - Lead	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame - Copper	OIV MA-AS322-06 R2009
Residui di fitofarmaci: Abamectin, Acephate, Acrinathrin, Alloxydim, Ametoctradin, Amisulbrom, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, beta-Cyfluthrin, Bifenazate, Bifenthrin, Boscalid, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbophenothion, Carfentrazone ethyl, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorfenson (chlorfenizon), Chlorpropham, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlorthiamid, Chlozolinate, Clethodim, Clofentezine, Clothianidin, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cypermetrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Diazinone, Dichlobenil, Dichlofluanid, Diclobutrazol, Dicloran, Dicofol, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin, Diflubenzuron, Dimethoate, Dimethomorph, Diphenylamine, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Endosulfan sulfate, Esfenvalerate, Ethephon, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson (fenizon), Fenvalerate, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flucycloxuron, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Flusilazole, Folpet, Formetanate hydrochloride, Gibberellic acid, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Isoxaben, Kresoxim methyl, lambda-Cyhalothrin, Lufenuron, Malathion,	OIV MA-AS323-08 R2012

Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipyrim, Meptyldinocap, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metrafenone, Molinate, Monolinuron, Myclobutanil, Nitrothal isopropyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Parathion methyl, Penconazole, Pendimethalin, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Piperonyl butoxide, Pirimicarbp Pirimiphos-methyl, Procymidone, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propisochlor, Propyzamide, Proquinazid, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyrethrins, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinoxyfen, Rotenone, Spinosad, Spirodiclofen, Spirotetramat, Spiroxamine, tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Terbumeton, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxystrobin, Triflumuron, Valifenalate, Vinclozolin, Zoxamide - Pesticide residues: Abamectin, Acephate, Acrinathrin, Alloxydim, Ametoctradin, Amisulbrom, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, beta-Cyfluthrin, Bifenazate, Bifenthrin, Boscalid, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbophenothion, Carfentrazone ethyl, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorfenson (chlorfenizon), Chlorpropham, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlorthiamid, Chlozolinate, Clethodim, Clofentezine, Clothianidin, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cypermetrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Diazinone, Dichlobenil, Dichlofluanid, Diclobutrazol, Dicloran, Dicofol, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin, Diflubenzuron, Dimethoate, Dimethomorph, Diphenylamine, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Endosulfan sulfate, Esfenvalerate, Ethephon, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson (fenizon), Fenvalerate, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flucycloxuron, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Flusilazole, Folpet, Formetanate hydrochloride, Gibberellic acid, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb,	

Iprodione, Iprovalicarb, Isoxaben, Kresoxim methyl, lambda-Cyhalothrin, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipyrim, Meptyldinocap, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metrafenone, Molinate, Monolinuron, Myclobutanil, Nitrothal isopropyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Parathion methyl, Penconazole, Pendimethalin, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Piperonyl butoxide, Pirimicarbp Pirimiphos-methyl, Procymidone, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propisochlor, Propyzamide, Proquinazid, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyrethrins, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinoxyfen, Rotenone, Spinosad, Spirodiclofen, Spirotetramat, Spiroxamine, tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Terbumeton, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxystrobin, Triflumuron, Valifenalate, Vinclozolin, Zoxamide (LOQ 10µg/L)	
Solfati - Sulphates	OIV MA-AS321-05A R2009
Sovrapressione a 20°C - Overpressure at 20°C	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength	OIV MA-AS312-01A R2016 met. B
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale - Effective alcoholic strength, Potential alcoholic strength, Total alcoholic strength	OIV MA-AS312-01A R2016 met. 4.B + OIV MA-AS311-03 R2016
Zinco - Zinc	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Glicerolo; Zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio); Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio - Sugars: Fructose, Glucose, Saccharose, Glycerol; Total sugars (glucose+fructose+saccharose), Reducing sugars (glucose+fructose), Glucose+Fructose	OIV MA-AS311-02 R2009
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Glicerolo; Zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio); Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio - Sugars: Fructose, Glucose, Saccharose, Glycerol; Total sugars (glucose+fructose+saccharose), Reducing sugars (glucose+fructose), Glucose+Fructose	OIV MA-AS311-03 R2016

Art. 2.

L’autorizzazione ha validità fino al 6 marzo 2019 data di scadenza dell’accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05178

DECRETO 12 luglio 2017.

Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 18 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 17 aprile 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 10 luglio 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 18 marzo 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (Acidità) - Free fatty acids (Acidity)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Esteri metilici degli acidi grassi: Acido Miristico (C14:0), Acido Palmitico (16:0), Acido Palmitoleico (C16:1), Acido Margarico (C17:0), Acido Margaroleico (C17:1), Acido Stearico (C18:0), Acido Oleico (C18:1), Acido Linoleico (C18:2), Acido Arachico (C20:0), Acido Linolenico (C18:3), Acido Eicosanoico (C20:1), Acido Beenico (C22:0), Acido Lignocerico (C24:0) - Methyl esters of fatty acids: Myristic acid (C14:0), Palmitic acid (C16:0), Palmitoleic acid (C16:1), Margaric acid (C17:0), Margaroleic acid (C17:1), Stearic acid (C18:0), Oleic acid (C18:1), Linoleic acid (C18:2), Arachidic acid (C20:0), Linolenic acid (C18:3), Eicosanoic acid (C20:1), Behenic acid (C22:0), Lignoceric acid (C24:0)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + allegato XB + Reg. UE 1883/2015 allegato IV
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K268, K270, delta-K - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet: K232, K268, K270, delta-K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1883/2015allegato III
Biofenoli - Biophenols	NGD C 89-2010, COI/T.20/Doc n. 29/2009
Indice di perossidi - Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato
Indice di rifrazione - Refractive index	UNI EN ISO 6320:2000, NGD C 31-1976
Saggio di Kreis - Kreis test	NGD C 56-1979
Tocoferoli: alfa-tocoferolo, beta-tocoferolo, gamma-tocoferolo, delta-tocoferolo, tocoferoli totali - Tocopherols: alfa-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol, delta-tocopherol, Total tocopherols	UNI EN ISO 9936:2016, UNI EN 12822:2014

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 marzo 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05238

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 27 giugno 2017.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2016. (Delibera n. 258/17/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 27 giugno 2017;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e in particolare l'Allegato B recante «Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità» (di seguito Regolamento);

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto regolamento, riguardante le procedure di gestione dei residui, nonché gli articoli dal 22 al 27 riguardanti il conto consuntivo;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed, in particolare, l'art. 2, comma 27, che statuisce «Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», nonché la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la delibera n. 82/08/CONS, del 6 febbraio 2008, recante «Regime di pubblicità e trasparenza degli atti dell'Autorità» e in particolare l'art. 1, lett. *b)* della delibera n. 82/08/CONS, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale il rendiconto della gestione finanziaria, relativamente all'ultimo esercizio finanziario;

Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del Manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»;

Vista la delibera n. 125/17/CONS, del 30 marzo 2017, concernente «Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità» ed, in particolare, l'art. 1, lett. *cc)*, che affida al Servizio Programmazione, bilancio e digitalizzazione la competenza in materia di predisposizione degli schemi di rendiconto della gestione finanziaria;

Vista la delibera n. 688/15/CONS, del 16 dicembre 2015, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Approvazione dell'esercizio provvisorio»;

Vista la delibera n. 92/16/CONS, del 24 marzo 2016, recante «Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la delibera n. 450/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «Prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2016»;

Vista la delibera n. 586/16/CONS, del 1° dicembre 2016, recante «Seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2016»;

Vista la delibera n. 181/17/CONS, del 27 aprile 2017, recante «Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Considerato il «Regolamento per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'Autorità», di cui all'art. 54 del «Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Considerato che il Consiglio, con la delibera n. 498/11/CONS del 13 settembre 2011, ha approvato il «Regolamento concernente l'indennità di fine rapporto (I.F.R.)», modificato dalla delibera n. 187/14/CONS del 7 maggio 2014 recante «Modifica della Delibera n. 498/11/CONS in attuazione dell'art. 1, comma 98, della legge 24 dicembre 2012 n. 228»;

Considerata la sopraggiunta necessità di provvedere all'eliminazione degli impegni assunti in prevalenza negli anni che vanno dal 2010 al 2015, onde poter quantificare l'ammontare delle variazioni riferibili all'esercizio finanziario 2016 derivanti dal loro riaccertamento;

Visto il parere della Commissione di garanzia previsto dall'art. 27 del Regolamento;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Eliminazione dei residui attivi e passivi

1. Sono approvati l'annullamento e la conseguente cancellazione dei residui, come indicati nel «rendiconto finanziario spese, gestione dei residui per l'esercizio 2016», le cui risultanze affluiscono nell'avanzo di amministrazione 2016.

Art. 2.

Destinazione dell'avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è parzialmente vincolato per garantire la copertura finanziaria degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017 di cui alla delibera n. 181/17/CONS del 27 aprile 2017.

2. Il Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione è autorizzato ad effettuare le conseguenti scritture contabili.

Art. 3.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2016

1. Nei termini di quanto disposto ai precedenti articoli 1 e 2 è approvato il conto consuntivo relativo all'anno 2016, nelle risultanze finali di cui all'elaborato contabile e relativi allegati, previsti dagli articoli dal 22 al 27 del Regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità.

Il predetto conto consuntivo 2016, unitamente alla presente delibera, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.agcom.it.

Roma, 27 giugno 2017

Il Presidente: CARDANI
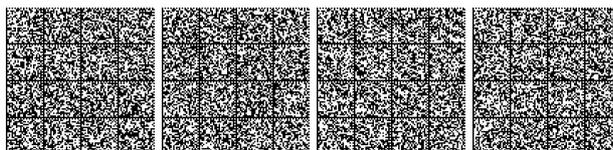
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		G E S T I O N E		D I			C O M P E T E N Z A			
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I IN AUMENTO	V A R I A Z I O N I IN DIMINUZIONE	D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.984.720,00	0,00	0,00	7.984.720,00					
	FONDO DI CASSA				75.636.237,85					
1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
1.01	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
1.01.000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
1011103.0	CONTRIBUTO OPERATORI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE(LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05,COD.COM.ELET. ART. 34)	40.964.700,00	0,00	0,00	40.964.700,00	54.880.230,15	0,00	54.880.230,15	13.915.530,15	
1011103.1	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI MEDIA (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05)	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	24.393.639,33	0,00	24.393.639,33	1.393.639,33	
1011104.0	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO (ART. 13 DELIBERA 331/09/CONS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1011105.0	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI (D.L.vo 09/1/2008 n° 9)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	396.188,55	0,00	396.188,55	76.188,55	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1011106.0	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI POSTALI (D.LEGISLATIVO N.58 DEL 31/3/2011 E AL DL N. 201 DEL 6/12/2011)	3.873.280,00	0,00	0,00	3.873.280,00	2.360.425,82	0,00	2.360.425,82		1.512.854,18
1011107.0	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	114.515,24	0,00	114.515,24	14.515,24	
1022202.0	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,88	0,00	18.080,88	18.080,88	
	Totale C.S. 0	68.267.980,00	0,00	0,00	68.267.980,00	82.163.079,97	0,00	82.163.079,97	13.895.099,97	
	Totale V.E. 0	68.267.980,00	0,00	0,00	68.267.980,00	82.163.079,97	0,00	82.163.079,97	13.895.099,97	
	Totale Categoria 1	68.267.980,00	0,00	0,00	68.267.980,00	82.163.079,97	0,00	82.163.079,97	13.895.099,97	
1.02	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**									
1.02.000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**									
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**									
1022201.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	1.447.963,10	0,00	1.447.963,10	182.963,10	
1022201.1	RIMBORSI PER MISSIONI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	51.111,35	0,00	51.111,35	16.111,35	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale C.S. 0	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.499.074,45	0,00	1.499.074,45	199.074,45	
	Totale V.E. 0	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.499.074,45	0,00	1.499.074,45	199.074,45	
	Totale Categoria 2	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.499.074,45	0,00	1.499.074,45	199.074,45	
1.03	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
1.03.000	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
1.03.000.0000	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
1032210.0	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	29.257,16	18.439,76	47.696,92		122.303,08
	Totale C.S. 0	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	29.257,16	18.439,76	47.696,92		122.303,08
	Totale V.E. 0	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	29.257,16	18.439,76	47.696,92		122.303,08
	Totale Categoria 3	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	29.257,16	18.439,76	47.696,92		122.303,08
	Totale Titolo 1	69.737.980,00	0,00	0,00	69.737.980,00	83.691.411,58	18.439,76	83.709.851,34	13.971.871,34	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4014401.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	58.500,00	0,00	58.500,00		44.800,00
4014402.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	16.698.000,00	960.000,00	0,00	17.658.000,00	17.657.915,16	0,00	17.657.915,16		84,84
4014402.1	RITENUTE ASSISTENZIALI	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	60.544,31	0,00	60.544,31		173.455,69
4014402.2	RITENUTE INAIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	521,74	0,00	521,74		2.478,26
4014402.3	ALTRE RITENUTE	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	201.614,18	0,00	201.614,18		863.385,82
	Totale C.S. 0	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.979.095,39	0,00	17.979.095,39		1.084.204,61

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 0	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.979.095,39	0,00	17.979.095,39		1.084.204,61
	Totale Categoria 1	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.979.095,39	0,00	17.979.095,39		1.084.204,61
	Totale Titolo 4	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.979.095,39	0,00	17.979.095,39		1.084.204,61

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	69.737.980,00	0,00	0,00	69.737.980,00	83.691.411,58	18.439,76	83.709.851,34	13.971.871,34	
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.979.095,39	0,00	17.979.095,39		1.084.204,61
	TOTALE TITOLI ENTRATE	87.841.280,00	960.000,00	0,00	88.801.280,00	101.670.506,97	18.439,76	101.688.946,73	13.971.871,34	1.084.204,61
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.984.720,00	0,00	0,00	7.984.720,00					
	FONDO DI CASSA				75.636.237,85					
	TOTALE ENTRATE	95.826.000,00	960.000,00	0,00	96.786.000,00	101.670.506,97	18.439,76	101.688.946,73	13.971.871,34	1.084.204,61

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	FONDO DI CASSA						75.636.237,85			
1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
1.01	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
1.01.000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
1011103.0	CONTRIBUTO OPERATORI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE(LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05,COD.COM.ELET. ART. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.964.700,00	54.880.230,15	13.915.530,15	0,00
1011103.1	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI MEDIA (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	24.393.639,33	1.393.639,33	0,00
1011104.0	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO (ART. 13 DELIBERA 331/09/CONS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1011105.0	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI (D.L.vo 09/1/2008 n° 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	396.188,55	76.188,55	0,00
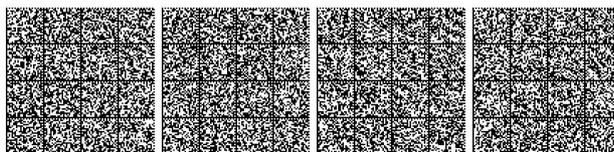
CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1011106.0	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI POSTALI (D.LEGISLATIVO N.58 DEL 31/3/2011 E AL DL N. 201 DEL 6/12/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873.280,00	2.360.425,82	-1.512.854,18	0,00
1011107.0	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	114.515,24	14.515,24	0,00
1022202.0	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,88	18.080,88	0,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.267.980,00	82.163.079,97	13.895.099,97	0,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.267.980,00	82.163.079,97	13.895.099,97	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.267.980,00	82.163.079,97	13.895.099,97	0,00
1.02	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**									
1.02.000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**									
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**									
1022201.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	110.346,66	65.437,78	44.908,88	110.346,66	0,00	1.375.346,66	1.513.400,88	138.054,22	44.908,88
1022201.1	RIMBORSI PER MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	51.111,35	16.111,35	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	Totale C.S. 0	110.346,66	65.437,78	44.908,88	110.346,66	0,00	1.410.346,66	1.564.512,23	154.165,57	44.908,88
	Totale V.E. 0	110.346,66	65.437,78	44.908,88	110.346,66	0,00	1.410.346,66	1.564.512,23	154.165,57	44.908,88
	Totale Categoria 2	110.346,66	65.437,78	44.908,88	110.346,66	0,00	1.410.346,66	1.564.512,23	154.165,57	44.908,88
1.03	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
1.03.000	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
1.03.000.0000	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
1032210.0	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	20.669,26	20.669,26	0,00	20.669,26	0,00	180.679,41	49.926,42	-130.752,99	18.439,76
	Totale C.S. 0	20.669,26	20.669,26	0,00	20.669,26	0,00	180.679,41	49.926,42	-130.752,99	18.439,76
	Totale V.E. 0	20.669,26	20.669,26	0,00	20.669,26	0,00	180.679,41	49.926,42	-130.752,99	18.439,76
	Totale Categoria 3	20.669,26	20.669,26	0,00	20.669,26	0,00	180.679,41	49.926,42	-130.752,99	18.439,76
	Totale Titolo 1	131.015,92	86.107,04	44.908,88	131.015,92	0,00	69.859.006,07	83.777.518,62	13.918.512,55	63.348,64

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4014401.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	58.500,00	-44.800,00	0,00
4014402.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	6.225,10	0,00	6.225,10	6.225,10	0,00	17.664.225,10	17.657.915,16	-6.309,94	6.225,10
4014402.1	RITENUTE ASSISTENZIALI	524,86	0,00	524,86	524,86	0,00	234.524,86	60.544,31	-173.980,55	524,86
4014402.2	RITENUTE INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	521,74	-2.478,26	0,00
4014402.3	ALTRE RITENUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	201.614,18	-863.385,82	0,00
	Totale C.S. 0	6.749,96	0,00	6.749,96	6.749,96	0,00	19.070.049,96	17.979.095,39	-1.090.954,57	6.749,96

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	Totale V.E. 0	6.749,96	0,00	6.749,96	6.749,96	0,00	19.070.049,96	17.979.095,39	-1.090.954,57	6.749,96
	Totale Categoria 1	6.749,96	0,00	6.749,96	6.749,96	0,00	19.070.049,96	17.979.095,39	-1.090.954,57	6.749,96
	Totale Titolo 4	6.749,96	0,00	6.749,96	6.749,96	0,00	19.070.049,96	17.979.095,39	-1.090.954,57	6.749,96

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	131.015,92	86.107,04	44.908,88	131.015,92	0,00	69.859.006,07	83.777.518,62	13.918.512,55	63.348,64
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	6.749,96	0,00	6.749,96	6.749,96	0,00	19.070.049,96	17.979.095,39	-1.090.954,57	6.749,96
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	FONDO DI CASSA						75.636.237,85			
	TOTALE ENTRATE	137.765,88	86.107,04	51.658,84	137.765,88	0,00	164.565.293,88	101.756.614,01	12.827.557,98	70.098,60
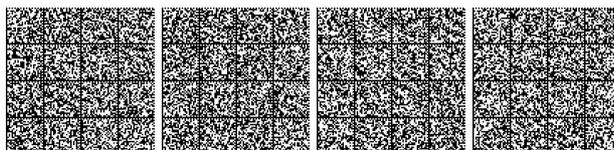
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
1.01	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**									
1.01.000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**									
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**									
1011001.0	INDENNITA' PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.143.394,92	16.769,22	1.160.164,14		39.835,86
1011002.0	ONERI PREVIDENZIALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	100.089,05	0,00	100.089,05		15.910,95
1011004.0	ONERI FISCALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	97.373,99	0,00	97.373,99		7.626,01
1011005.0	RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	70.662,64	2.550,51	73.213,15		46.786,85
	Totale C.S. 0	1.541.000,00	0,00	0,00	1.541.000,00	1.411.520,60	19.319,73	1.430.840,33		110.159,67
	Totale V.E. 0	1.541.000,00	0,00	0,00	1.541.000,00	1.411.520,60	19.319,73	1.430.840,33		110.159,67

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1	1.541.000,00	0,00	0,00	1.541.000,00	1.411.520,60	19.319,73	1.430.840,33		110.159,67
1.03	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**									
1.03.000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**									
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**									
1031023.0	SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI - CONSIGLIO NAZIONALE UTENTI	86.000,00	0,00	41.000,00	45.000,00	987,28	14.012,72	15.000,00		30.000,00
1031024.0	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO - COMMISSIONE DI GARANZIA, COMITATO ETICO, SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	54.529,51	74.102,49	128.632,00		31.368,00
1031025.0	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA,ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	67.328,71	62.714,36	130.043,07		4.956,93
1031028.0	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON AMMINISTRAZIONI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031029.0	SPESE PER GRUPPI DI STUDIO, DI LAVORO, COMMISSIONI, AUDIZIONI E CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1031029.1	SPESE ISTITUZIONALI DEL SEGRETARIATO GENERALE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1031031.0	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031032.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.389,56	4.087,47	12.477,03		2.522,97
	Totale C.S. 0	396.000,00	250.000,00	41.000,00	605.000,00	131.235,06	404.917,04	536.152,10		68.847,90
	Totale V.E. 0	396.000,00	250.000,00	41.000,00	605.000,00	131.235,06	404.917,04	536.152,10		68.847,90
	Totale Categoria 3	396.000,00	250.000,00	41.000,00	605.000,00	131.235,06	404.917,04	536.152,10		68.847,90
1.04	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**									
1.04.000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**									
1.04.000.0000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**									
1041033.0	PATROCINIO LEGALE DELL'AUTORITA'	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23.518,26	0,00	23.518,26		56.481,74
1041035.0	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO GIURIDICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.715,55	0,00	1.715,55		5.284,45

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1041036.0	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	52.431,87	0,00	52.431,87		217.568,13
	Totale C.S. 0	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	77.665,68	0,00	77.665,68		279.334,32
	Totale V.E. 0	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	77.665,68	0,00	77.665,68		279.334,32
	Totale Categoria 4	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	77.665,68	0,00	77.665,68		279.334,32
1.05	**CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**									
1.05.001	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**									
1.05.001.0000	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**									
1051069.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO	31.022.000,00	350.000,00	0,00	31.372.000,00	31.257.240,07	0,00	31.257.240,07		114.759,93
1051069.1	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO DETERMINATO	2.660.000,00	0,00	600.000,00	2.060.000,00	1.656.437,53	403.562,47	2.060.000,00	0,00	
1051069.4	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1051069.5	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051069.6	BUONI PASTO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	322.681,70	127.318,30	450.000,00	0,00	
1051070.0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	8.910.000,00	565.000,00	0,00	9.475.000,00	9.475.000,00	0,00	9.475.000,00	0,00	
1051071.0	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	3.060.000,00	140.000,00	0,00	3.200.000,00	3.074.761,92	0,00	3.074.761,92		125.238,08
1051072.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	580.000,00	0,00	80.000,00	500.000,00	311.207,79	72.432,92	383.640,71		116.359,29
1051072.1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.775,63	615,57	20.391,20		99.608,80
1051073.0	MISSIONI NAZIONALI	210.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	92.384,36	25.990,36	118.374,72		61.625,28
1051073.2	MISSIONI NAZIONALI ISPETTIVE DEL PERSONALE NON APPARTENENTE AL SERVIZIO ISPETTIVO	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	8.775,93	725,82	9.501,75		30.498,25
1051074.0	VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1051075.0	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051079.0	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI, IFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051080.0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051096.0	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	48.312,00	1.800,00	50.112,00		124.888,00
1051102.0	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.520,65	9.085,98	39.606,63		85.393,37
1051102.1	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	110.871,72	514.128,28	625.000,00	0,00	
1051102.2	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	862,21	8.099,59	8.961,80		11.038,20
	Totale C.S. 0	49.797.000,00	1.055.000,00	1.010.000,00	49.842.000,00	46.408.831,51	2.163.759,29	48.572.590,80		1.269.409,20
	Totale V.E. 1	49.797.000,00	1.055.000,00	1.010.000,00	49.842.000,00	46.408.831,51	2.163.759,29	48.572.590,80		1.269.409,20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.05.002	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**									
1.05.002.0000	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**									
1051085.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E DI CONSULENZA	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	27.666,66	18.033,34	45.700,00	0,00	
1051086.0	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	3.794.846,04	0,00	3.794.846,04		155.153,96
1051087.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	310.000,00	24.000,00	0,00	334.000,00	140.201,35	193.798,65	334.000,00	0,00	
1051087.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	7.068,46	25.235,60	32.304,06		2.695,94
1051088.0	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	92.900,00	0,00	45.000,00	47.900,00	15.186,79	28.397,34	43.584,13		4.315,87
1051089.0	GIORNALI E RIVISTE	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	13.652,10	9.221,18	22.873,28		2.126,72
1051089.1	STAMPA E RILEGATURE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	9.496,48	4.995,76	14.492,24		7.507,76
1051089.2	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	48.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	7.670,35	18.888,35	26.558,70		1.441,30

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1051090.0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	27.557,21	8.820,63	36.377,84		3.622,16
1051090.1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1051091.0	TELEFONIA FISSA	260.000,00	0,00	30.000,00	230.000,00	73.706,11	134.312,70	208.018,81		21.981,19
1051091.1	TELEFONIA MOBILE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	70,00	52.258,80	52.328,80		2.671,20
1051091.2	ENERGIA ELETTRICA	430.000,00	0,00	130.000,00	300.000,00	89.356,21	210.641,79	299.998,00		2,00
1051091.3	ACQUA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.583,27	2.416,73	5.000,00		3.000,00
1051091.4	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C..	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.701,90	113,20	1.815,10		3.184,90
1051091.5	SPESE POSTALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.185,08	2.671,20	3.856,28		6.143,72

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1051092.0	SERVIZI DI PULIZIA,FACCHINAGGIO E TRASLOCHI	510.000,00	171.000,00	0,00	681.000,00	311.535,94	369.464,06	681.000,00	0,00	
1051092.1	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	233.768,66	81.393,94	315.162,60		24.837,40
1051094.0	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE AUTO E ACQUISTO BUONI TAXI	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	22.844,64	17.728,11	40.572,75		1.527,25
1051097.0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PORTIERATO	550.000,00	146.000,00	0,00	696.000,00	376.884,50	319.115,50	696.000,00	0,00	
1051098.0	ASSICURAZIONI PER SPESE SANITARIE, MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA E DA INFORTUNIO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	153.799,40	599.240,70	753.040,10		196.959,90
1051098.1	PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI E MOBILI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.951,96	0,00	26.951,96		3.048,04
1051098.2	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
1051103.0	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	215.000,00	60.000,00	0,00	275.000,00	133.704,18	132.659,94	266.364,12		8.635,88
1051103.1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	220.000,00	0,00	90.000,00	130.000,00	61.494,86	65.629,60	127.124,46		2.875,54

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1051103.2	SERVIZI DI SICUREZZA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	58.267,36	0,00	58.267,36		31.732,64
1051103.3	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	190.000,00	14.000,00	0,00	204.000,00	40.527,18	156.254,82	196.782,00		7.218,00
1051103.4	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	485.000,00	100.000,00	0,00	585.000,00	169.249,78	413.464,59	582.714,37		2.285,63
	Totale C.S. 0	9.073.700,00	515.000,00	405.000,00	9.183.700,00	5.800.976,47	2.864.756,53	8.665.733,00		517.967,00
	Totale V.E. 2	9.073.700,00	515.000,00	405.000,00	9.183.700,00	5.800.976,47	2.864.756,53	8.665.733,00		517.967,00
1.05.003	**SERVIZIO RISORSE UMANE**									
1.05.003.0000	**SERVIZIO RISORSE UMANE**									
1051081.0	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESSE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	15.000,00	41.000,00	0,00	56.000,00	31.141,27	5.245,94	36.387,21		19.612,79
1051083.0	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	290.000,00	0,00	35.000,00	255.000,00	31.169,20	105.956,43	137.125,63		117.874,37
1051083.1	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1051083.2	MISSIONI RSL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.333,00	609,10	2.942,10		2.057,90
1051095.0	SPESE PER LA FORMAZIONE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.143,80	12.170,60	17.314,40		17.685,60
	Totale C.S. 0	350.000,00	41.000,00	35.000,00	356.000,00	69.787,27	123.982,07	193.769,34		162.230,66
	Totale V.E. 3	350.000,00	41.000,00	35.000,00	356.000,00	69.787,27	123.982,07	193.769,34		162.230,66
	Totale Categoria 5	59.220.700,00	1.611.000,00	1.450.000,00	59.381.700,00	52.279.595,25	5.152.497,89	57.432.093,14		1.949.606,86
1.06	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**									
1.06.000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**									
1.06.000.0000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**									
1061123.0	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.879,65	58.552,87	65.432,52		14.567,48

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1061124.0	QUOTE ASSOCIATIVE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	
1061125.0	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	230.000,00	0,00	20.000,00	210.000,00	137.518,05	13.301,85	150.819,90		59.180,10
	Totale C.S. 0	374.000,00	0,00	20.000,00	354.000,00	208.397,70	71.854,72	280.252,42		73.747,58
	Totale V.E. 0	374.000,00	0,00	20.000,00	354.000,00	208.397,70	71.854,72	280.252,42		73.747,58
	Totale Categoria 6	374.000,00	0,00	20.000,00	354.000,00	208.397,70	71.854,72	280.252,42		73.747,58
1.07	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**									
1.07.000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**									
1.07.000.0000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**									
1071128.0	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	70.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	9.224,76	30,00	9.254,76		5.745,24
1071130.0	SPESE DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI AI FINI DEL MONITOR. DELLE TRASMISS. TELEVISIVE E MONITOR. TELEFONICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1071132.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO OPERATORI DI COMUNICAZIONE, COMPRESI ONERI ACCESSORI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	52.313,60	289.287,59	341.601,19		8.398,81
1071134.0	MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	26.122,68	3.160,76	29.283,44		20.716,56
1071135.0	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	1.454.560,40	1.234.060,40	2.688.620,80		31.379,20
	Totale C.S. 0	3.271.000,00	0,00	135.000,00	3.136.000,00	1.542.221,44	1.526.538,75	3.068.760,19		67.239,81
	Totale V.E. 0	3.271.000,00	0,00	135.000,00	3.136.000,00	1.542.221,44	1.526.538,75	3.068.760,19		67.239,81
	Totale Categoria 7	3.271.000,00	0,00	135.000,00	3.136.000,00	1.542.221,44	1.526.538,75	3.068.760,19		67.239,81
1.08	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**									
1.08.000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**									
1.08.000.0000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**									

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1081136.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MEDIA(FREQUENZE AUTORIZZAZIONI PLURALISMO E CONCORRENZA NEI MEDIA)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.799,51	70.329,80	72.129,31		27.870,69
1081137.0	ONERI RELATIVI A RADIOSPETTRO E CATASTO FREQUENZE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	34.404,00	34.404,00		95.596,00
	Totale C.S. 0	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.799,51	104.733,80	106.533,31		123.466,69
	Totale V.E. 0	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.799,51	104.733,80	106.533,31		123.466,69
	Totale Categoria 8	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.799,51	104.733,80	106.533,31		123.466,69
1.09	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**									
1.09.000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**									
1.09.000.0000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**									
1091184.0	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	769.933,33	769.933,33		30.066,67
1091186.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE RETI (REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI E DELLE RETI DEI SERVIZI DI COM.ELETTRONICA)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	26.596,50	9.142,52	35.739,02		79.260,98

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1091187.0	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Totale C.S. 0	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	26.596,50	779.075,85	805.672,35		129.327,65
	Totale V.E. 0	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	26.596,50	779.075,85	805.672,35		129.327,65
	Totale Categoria 9	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	26.596,50	779.075,85	805.672,35		129.327,65
1.10	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**									
1.10.000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**									
1.10.000.0000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**									
1101206.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI	60.000,00	0,00	21.960,00	38.040,00	1.868,72	0,00	1.868,72		36.171,28
1101210.0	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	2.593.000,00	0,00	900.000,00	1.693.000,00	360.206,72	1.312.413,05	1.672.619,77		20.380,23
1101211.0	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	44.036,30	10.451,87	54.488,17		25.511,83

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale C.S. 0	2.733.000,00	0,00	921.960,00	1.811.040,00	406.111,74	1.322.864,92	1.728.976,66		82.063,34
	Totale V.E. 0	2.733.000,00	0,00	921.960,00	1.811.040,00	406.111,74	1.322.864,92	1.728.976,66		82.063,34
	Totale Categoria 10	2.733.000,00	0,00	921.960,00	1.811.040,00	406.111,74	1.322.864,92	1.728.976,66		82.063,34
1.11	CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI									
1.11.000	CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI									
1.11.000.0000	CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI									
1111222.0	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111223.0	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
1111224.0	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI CONTROVERSIE E SANZIONI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
1111228.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	39.500,00	39.500,00		60.500,00
	Totale C.S. 0	410.000,00	0,00	250.000,00	160.000,00	0,00	39.500,00	39.500,00		120.500,00

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 0	410.000,00	0,00	250.000,00	160.000,00	0,00	39.500,00	39.500,00		120.500,00
	Totale Categoria 11	410.000,00	0,00	250.000,00	160.000,00	0,00	39.500,00	39.500,00		120.500,00
1.12	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**									
1.12.000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**									
1.12.000.0000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**									
1121233.0	SPESE PER PROGR.DI STUDIO,RICERCA FORMAZ.COLLAB. E CONVENZ. CON UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED INTERNAZ.ORG. COMITATI E SEMINARI SCIENTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.13	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**									
1.13.000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**									
1.13.000.0000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**									
1131268.0	SPESE ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO (MANUTENZIONE IES E SIC,ACQUISTO SW STATISTICO ECONOMETRICI ETC)	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	17.774,00	172.734,04	190.508,04		58.491,96
1131269.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' E ALL'UFFICIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.260,50	12.435,96	34.696,46		303,54
1131270.0	SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZ.	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	221,00	110.129,50	110.350,50		30.649,50
	Totale C.S. 0	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	40.255,50	295.299,50	335.555,00		89.445,00
	Totale V.E. 0	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	40.255,50	295.299,50	335.555,00		89.445,00
	Totale Categoria 13	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	40.255,50	295.299,50	335.555,00		89.445,00

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.14	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**									
1.14.000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**									
1.14.000.0000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**									
1141291.0	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA UTENZA DEI SERVIZI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**									
1.15.000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**									
1.15.000.0000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**									
1151295.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE (AGENDA DIGITALE IT., REPLICABILITA'OFFERTE,VIGIL. SEGNALAZIONI ON LINE)	260.000,00	0,00	48.678,00	211.322,00	1.109,00	205.778,00	206.887,00		4.435,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale C.S. 0	260.000,00	0,00	48.678,00	211.322,00	1.109,00	205.778,00	206.887,00		4.435,00
	Totale V.E. 0	260.000,00	0,00	48.678,00	211.322,00	1.109,00	205.778,00	206.887,00		4.435,00
	Totale Categoria 15	260.000,00	0,00	48.678,00	211.322,00	1.109,00	205.778,00	206.887,00		4.435,00
1.17	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**									
1.17.000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**									
1.17.000.0000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**									
1171300.0	FONDO DI RISERVA	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00
	Totale C.S. 0	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00
	Totale V.E. 0	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00
	Totale Categoria 17	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00
	Totale Titolo 1	73.552.700,00	1.861.000,00	2.866.638,00	72.547.062,00	56.126.507,98	9.922.380,20	66.048.888,18		6.498.173,82

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.01	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.01.000	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.01.000.0000	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2012200.0	INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.880.000,00	900.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	3.880.000,00	900.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
	Totale V.E. 0	3.880.000,00	900.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
	Totale Categoria 1	3.880.000,00	900.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
2.02	CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI									

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.02.000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**									
2.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**									
2022220.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI ARREDI PER UFFICIO	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00	10.199,69	85.597,39	95.797,08		9.202,92
2022220.1	MACCHINE PER UFFICIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.248,47	15.516,74	28.765,21		1.234,79
2022220.2	POSTAZIONI DI LAVORO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.824,64	65.337,80	78.162,44		11.837,56
2022220.3	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI	100.000,00	70.638,00	0,00	170.638,00	43.956,60	112.176,56	156.133,16		14.504,84
	Totale C.S. 0	290.000,00	105.638,00	0,00	395.638,00	80.229,40	278.628,49	358.857,89		36.780,11
	Totale V.E. 0	290.000,00	105.638,00	0,00	395.638,00	80.229,40	278.628,49	358.857,89		36.780,11
	Totale Categoria 2	290.000,00	105.638,00	0,00	395.638,00	80.229,40	278.628,49	358.857,89		36.780,11
	Totale Titolo 2	4.170.000,00	1.005.638,00	0,00	5.175.638,00	80.229,40	5.058.628,49	5.138.857,89		36.780,11

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**									
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4014401.0	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	58.500,00	0,00	58.500,00		44.800,00
4014402.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	16.698.000,00	960.000,00	0,00	17.658.000,00	17.657.915,16	0,00	17.657.915,16		84,84
4014402.1	RITENUTE ASSISTENZIALI	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	26.032,78	34.511,53	60.544,31		173.455,69
4014402.2	RITENUTE INAIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	521,74	521,74		2.478,26
4014402.3	ALTRE RITENUTE	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	201.614,18	0,00	201.614,18		863.385,82

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale C.S. 0	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.944.062,12	35.033,27	17.979.095,39		1.084.204,61
	Totale V.E. 0	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.944.062,12	35.033,27	17.979.095,39		1.084.204,61
	Totale Categoria 1	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.944.062,12	35.033,27	17.979.095,39		1.084.204,61
	Totale Titolo 4	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.944.062,12	35.033,27	17.979.095,39		1.084.204,61

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	73.552.700,00	1.861.000,00	2.866.638,00	72.547.062,00	56.126.507,98	9.922.380,20	66.048.888,18		6.498.173,82
	Totale Titolo 2	4.170.000,00	1.005.638,00	0,00	5.175.638,00	80.229,40	5.058.628,49	5.138.857,89		36.780,11
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	18.103.300,00	960.000,00	0,00	19.063.300,00	17.944.062,12	35.033,27	17.979.095,39		1.084.204,61
	TOTALE TITOLI SPESE	95.826.000,00	3.826.638,00	2.866.638,00	96.786.000,00	74.150.799,50	15.016.041,96	89.166.841,46	0,00	7.619.158,54
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	95.826.000,00	3.826.638,00	2.866.638,00	96.786.000,00	74.150.799,50	15.016.041,96	89.166.841,46	0,00	7.619.158,54

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
1.01	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**									
1.01.000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**									
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**									
1011001.0	INDENNITA' PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.143.394,92	-56.605,08	16.769,22
1011002.0	ONERI PREVIDENZIALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	13.300,76	13.300,76	0,00	13.300,76	0,00	129.300,76	113.389,81	-15.910,95	0,00
1011004.0	ONERI FISCALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	97.373,99	-7.626,01	0,00
1011005.0	RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	21.399,99	6.851,06	14.548,93	21.399,99	0,00	141.399,99	77.513,70	-63.886,29	17.099,44
	Totale C.S. 0	34.700,75	20.151,82	14.548,93	34.700,75	0,00	1.575.700,75	1.431.672,42	-144.028,33	33.868,66
	Totale V.E. 0	34.700,75	20.151,82	14.548,93	34.700,75	0,00	1.575.700,75	1.431.672,42	-144.028,33	33.868,66

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	Totale Categoria 1	34.700,75	20.151,82	14.548,93	34.700,75	0,00	1.575.700,75	1.431.672,42	-144.028,33	33.868,66
1.03	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**									
1.03.000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**									
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**									
1031023.0	SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI - CONSIGLIO NAZIONALE UTENTI	125.043,41	13.738,87	111.304,54	125.043,41	0,00	170.043,41	14.726,15	-155.317,26	125.317,26
1031024.0	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO - COMMISSIONE DI GARANZIA, COMITATO ETICO, SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	55.438,88	4.700,00	50.738,88	55.438,88	0,00	215.438,88	59.229,51	-156.209,37	124.841,37
1031025.0	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA,ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	66.445,99	55.847,95	10.598,01	66.445,96	-0,03	201.445,99	123.176,66	-78.269,33	73.312,37
1031028.0	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON AMMINISTRAZIONI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	3.420,62	0,00	3.420,62	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	-3.420,62	3.420,62
1031029.0	SPESE PER GRUPPI DI STUDIO, DI LAVORO, COMMISSIONI, AUDIZIONI E CONVENZIONI	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	-672,00	672,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1031029.1	SPESE ISTITUZIONALI DEL SEGRETARIATO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
1031031.0	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI)	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	-2.259,20	2.259,20
1031032.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.231,61	2.314,50	4.917,11	7.231,61	0,00	22.231,61	10.704,06	-11.527,55	9.004,58
	Totale C.S. 0	260.511,71	76.601,32	183.910,36	260.511,68	-0,03	865.511,71	207.836,38	-657.675,33	588.827,40
	Totale V.E. 0	260.511,71	76.601,32	183.910,36	260.511,68	-0,03	865.511,71	207.836,38	-657.675,33	588.827,40
	Totale Categoria 3	260.511,71	76.601,32	183.910,36	260.511,68	-0,03	865.511,71	207.836,38	-657.675,33	588.827,40
1.04	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**									
1.04.000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**									
1.04.000.0000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**									
1041033.0	PATROCINIO LEGALE DELL'AUTORITA'	99.731,62	9.216,78	90.514,84	99.731,62	0,00	179.731,62	32.735,04	-146.996,58	90.514,84
1041035.0	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO GIURIDICO	6.625,05	1.074,65	5.550,40	6.625,05	0,00	13.625,05	2.790,20	-10.834,85	5.550,40

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1041036.0	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	121.054,55	44.297,24	76.757,31	121.054,55	0,00	391.054,55	96.729,11	-294.325,44	76.757,31
	Totale C.S. 0	227.411,22	54.588,67	172.822,55	227.411,22	0,00	584.411,22	132.254,35	-452.156,87	172.822,55
	Totale V.E. 0	227.411,22	54.588,67	172.822,55	227.411,22	0,00	584.411,22	132.254,35	-452.156,87	172.822,55
	Totale Categoria 4	227.411,22	54.588,67	172.822,55	227.411,22	0,00	584.411,22	132.254,35	-452.156,87	172.822,55
1.05	**CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**									
1.05.001	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**									
1.05.001.0000	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**									
1051069.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO	2.030.919,09	1.912.622,64	118.296,45	2.030.919,09	0,00	33.402.919,09	33.169.862,71	-233.056,38	118.296,45
1051069.1	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	1.656.437,53	-403.562,47	403.562,47
1051069.4	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1051069.5	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051069.6	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	322.681,70	-127.318,30	127.318,30
1051070.0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	55.129,06	0,00	55.129,06	55.129,06	0,00	9.530.129,06	9.475.000,00	-55.129,06	55.129,06
1051071.0	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.074.761,92	-125.238,08	0,00
1051072.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	137.985,92	75.100,02	62.885,90	137.985,92	0,00	637.985,92	386.307,81	-251.678,11	135.318,82
1051072.1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.775,63	-100.224,37	615,57
1051073.0	MISSIONI NAZIONALI	266.924,06	26.468,63	240.455,43	266.924,06	0,00	446.924,06	118.852,99	-328.071,07	266.445,79
1051073.2	MISSIONI NAZIONALI ISPETTIVE DEL PERSONALE NON APPARTENENTE AL SERVIZIO ISPETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.775,93	-31.224,07	725,82
1051074.0	VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.668.038,05	1.165.237,18	502.800,87	1.668.038,05	0,00	3.168.038,05	1.165.237,18	-2.002.800,87	1.502.800,87

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1051075.0	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	37.500,00
1051079.0	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI, IFR	982.178,59	889.576,00	92.602,59	982.178,59	0,00	982.178,59	889.576,00	-92.602,59	92.602,59
1051080.0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	732.821,94	633.060,08	99.761,86	732.821,94	0,00	732.821,94	633.060,08	-99.761,86	99.761,86
1051096.0	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	32.400,00	20.520,00	11.880,00	32.400,00	0,00	207.400,00	68.832,00	-138.568,00	13.680,00
1051102.0	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	1.514.538,45	835.317,38	675.679,07	1.510.996,45	-3.542,00	1.639.538,45	865.838,03	-773.700,42	684.765,05
1051102.1	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	110.871,72	-514.128,28	514.128,28
1051102.2	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	862,21	-19.137,79	8.099,59
	Totale C.S. 0	7.458.435,16	5.557.901,93	1.896.991,23	7.454.893,16	-3.542,00	57.300.435,16	51.966.733,44	-5.333.701,72	4.060.750,52
	Totale V.E. 1	7.458.435,16	5.557.901,93	1.896.991,23	7.454.893,16	-3.542,00	57.300.435,16	51.966.733,44	-5.333.701,72	4.060.750,52

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.05.002	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**									
1.05.002.0000	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**									
1051085.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E DI CONSULENZA	26.802,62	0,00	26.802,62	26.802,62	0,00	72.502,62	27.666,66	-44.835,96	44.835,96
1051086.0	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	2.384.801,14	0,00	2.384.801,14	2.384.801,14	0,00	6.334.801,14	3.794.846,04	-2.539.955,10	2.384.801,14
1051087.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	276.013,64	92.514,23	183.469,41	275.983,64	-30,00	610.013,64	232.715,58	-377.298,06	377.268,06
1051087.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.068,46	-27.931,54	25.235,60
1051088.0	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	137.695,21	35.250,92	92.772,80	128.023,72	-9.671,49	185.595,21	50.437,71	-135.157,50	121.170,14
1051089.0	GIORNALI E RIVISTE	111.307,29	23.184,98	88.122,31	111.307,29	0,00	136.307,29	36.837,08	-99.470,21	97.343,49
1051089.1	STAMPA E RILEGATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.496,48	-12.503,52	4.995,76
1051089.2	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	7.670,35	-20.329,65	18.888,35

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1051090.0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	61.454,86	8.675,66	52.689,20	61.364,86	-90,00	101.454,86	36.232,87	-65.221,99	61.509,83
1051090.1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1051091.0	TELEFONIA FISSA	1.001.371,27	289.570,44	708.112,20	997.682,64	-3.688,63	1.231.371,27	363.276,55	-868.094,72	842.424,90
1051091.1	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70,00	-54.930,00	52.258,80
1051091.2	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	89.356,21	-210.643,79	210.641,79
1051091.3	ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.583,27	-5.416,73	2.416,73
1051091.4	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.701,90	-3.298,10	113,20
1051091.5	SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.185,08	-8.814,92	2.671,20

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1051092.0	SERVIZI DI PULIZIA,FACCHINAGGIO E TRASLOCHI	783.752,94	76.273,69	703.700,03	779.973,72	-3.779,22	1.464.752,94	387.809,63	-1.076.943,31	1.073.164,09
1051092.1	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	233.768,66	-106.231,34	81.393,94
1051094.0	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE AUTO E ACQUISTO BUONI TAXI	9.489,70	7.187,87	2.301,83	9.489,70	0,00	51.589,70	30.032,51	-21.557,19	20.029,94
1051097.0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PORTIERATO	90.922,13	82.174,59	8.495,24	90.669,83	-252,30	786.922,13	459.059,09	-327.863,04	327.610,74
1051098.0	ASSICURAZIONI PER SPESE SANITARIE, MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA E DA INFORTUNIO	1.166.746,94	599.144,00	567.602,94	1.166.746,94	0,00	2.116.746,94	752.943,40	-1.363.803,54	1.166.843,64
1051098.1	PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI E MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.951,96	-3.048,04	0,00
1051098.2	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
1051103.0	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.021.549,45	615.303,53	390.906,68	1.006.210,21	-15.339,24	1.296.549,45	749.007,71	-547.541,74	523.566,62
1051103.1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	61.494,86	-68.505,14	65.629,60

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1051103.2	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	58.267,36	-31.732,64	0,00
1051103.3	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	40.527,18	-163.472,82	156.254,82
1051103.4	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	169.249,78	-415.750,22	413.464,59
	Totale C.S. 0	7.071.907,19	1.829.279,91	5.209.776,40	7.039.056,31	-32.850,88	16.255.607,19	7.630.256,38	-8.625.350,81	8.074.532,93
	Totale V.E. 2	7.071.907,19	1.829.279,91	5.209.776,40	7.039.056,31	-32.850,88	16.255.607,19	7.630.256,38	-8.625.350,81	8.074.532,93
1.05.003	**SERVIZIO RISORSE UMANE**									
1.05.003.0000	**SERVIZIO RISORSE UMANE**									
1051081.0	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESSE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	15.296,24	9.237,94	6.058,30	15.296,24	0,00	71.296,24	40.379,21	-30.917,03	11.304,24
1051083.0	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	412.103,69	33.220,37	259.774,46	292.994,83	-119.108,86	667.103,69	64.389,57	-602.714,12	365.730,89
1051083.1	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1051083.2	MISSIONI RSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.333,00	-2.667,00	609,10
1051095.0	SPESE PER LA FORMAZIONE	20.039,50	12.439,50	7.600,00	20.039,50	0,00	55.039,50	17.583,30	-37.456,20	19.770,60
	Totale C.S. 0	447.439,43	54.897,81	273.432,76	328.330,57	-119.108,86	803.439,43	124.685,08	-678.754,35	397.414,83
	Totale V.E. 3	447.439,43	54.897,81	273.432,76	328.330,57	-119.108,86	803.439,43	124.685,08	-678.754,35	397.414,83
	Totale Categoria 5	14.977.781,78	7.442.079,65	7.380.200,39	14.822.280,04	-155.501,74	74.359.481,78	59.721.674,90	-14.637.806,88	12.532.698,28
1.06	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**									
1.06.000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**									
1.06.000.0000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**									
1061123.0	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	9.469,10	2.780,66	6.688,44	9.469,10	0,00	89.469,10	9.660,31	-79.808,79	65.241,31

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1061124.0	QUOTE ASSOCIATIVE	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00
1061125.0	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	40.000,00	15.289,99	24.710,01	40.000,00	0,00	250.000,00	152.808,04	-97.191,96	38.011,86
	Totale C.S. 0	57.919,10	26.520,65	31.398,45	57.919,10	0,00	411.919,10	234.918,35	-177.000,75	103.253,17
	Totale V.E. 0	57.919,10	26.520,65	31.398,45	57.919,10	0,00	411.919,10	234.918,35	-177.000,75	103.253,17
	Totale Categoria 6	57.919,10	26.520,65	31.398,45	57.919,10	0,00	411.919,10	234.918,35	-177.000,75	103.253,17
1.07	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**									
1.07.000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**									
1.07.000.0000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**									
1071128.0	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	53.250,28	316,00	52.934,28	53.250,28	0,00	68.250,28	9.540,76	-58.709,52	52.964,28
1071130.0	SPESE DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI AI FINI DEL MONITOR. DELLE TRASMISS. TELEVISIVE E MONITOR. TELEFONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1071132.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO OPERATORI DI COMUNICAZIONE, COMPRESI ONERI ACCESSORI	683.195,33	221.690,36	461.504,96	683.195,32	-0,01	1.033.195,33	274.003,96	-759.191,37	750.792,55
1071134.0	MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM	55.046,89	4.892,21	50.154,68	55.046,89	0,00	105.046,89	31.014,89	-74.032,00	53.315,44
1071135.0	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI	1.193.171,74	1.192.210,85	960,89	1.193.171,74	0,00	3.913.171,74	2.646.771,25	-1.266.400,49	1.235.021,29
	Totale C.S. 0	1.984.664,24	1.419.109,42	565.554,81	1.984.664,23	-0,01	5.120.664,24	2.961.330,86	-2.159.333,38	2.092.093,56
	Totale V.E. 0	1.984.664,24	1.419.109,42	565.554,81	1.984.664,23	-0,01	5.120.664,24	2.961.330,86	-2.159.333,38	2.092.093,56
	Totale Categoria 7	1.984.664,24	1.419.109,42	565.554,81	1.984.664,23	-0,01	5.120.664,24	2.961.330,86	-2.159.333,38	2.092.093,56
1.08	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**									
1.08.000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**									
1.08.000.0000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**									

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1081136.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MEDIA(FREQUENZE AUTORIZZAZIONI PLURALISMO E CONCORRENZA NEI MEDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.799,51	-98.200,49	70.329,80
1081137.0	ONERI RELATIVI A RADIOSPETTRO E CATASTO FREQUENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	34.404,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	1.799,51	-228.200,49	104.733,80
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	1.799,51	-228.200,49	104.733,80
	Totale Categoria 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	1.799,51	-228.200,49	104.733,80
1.09	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**									
1.09.000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**									
1.09.000.0000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**									
1091184.0	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	919.341,07	175.418,72	737.472,85	912.891,57	-6.449,50	1.719.341,07	175.418,72	-1.543.922,35	1.507.406,18
1091186.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE RETI (REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI E DELLE RETI DEI SERVIZI DI COM.ELETTRONICA)	44.327,50	17.731,00	26.596,50	44.327,50	0,00	159.327,50	44.327,50	-115.000,00	35.739,02

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1091187.0	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Totale C.S. 0	963.668,57	193.149,72	764.069,35	957.219,07	-6.449,50	1.898.668,57	219.746,22	-1.678.922,35	1.543.145,20
	Totale V.E. 0	963.668,57	193.149,72	764.069,35	957.219,07	-6.449,50	1.898.668,57	219.746,22	-1.678.922,35	1.543.145,20
	Totale Categoria 9	963.668,57	193.149,72	764.069,35	957.219,07	-6.449,50	1.898.668,57	219.746,22	-1.678.922,35	1.543.145,20
1.10	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**									
1.10.000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**									
1.10.000.0000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**									
1101206.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI	39.529,91	36.600,00	2.929,91	39.529,91	0,00	77.569,91	38.468,72	-39.101,19	2.929,91
1101210.0	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	3.973.897,47	1.527.177,57	2.446.719,90	3.973.897,47	0,00	5.666.897,47	1.887.384,29	-3.779.513,18	3.759.132,95
1101211.0	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	44.036,30	-35.963,70	10.451,87

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	Totale C.S. 0	4.013.427,38	1.563.777,57	2.449.649,81	4.013.427,38	0,00	5.824.467,38	1.969.889,31	-3.854.578,07	3.772.514,73
	Totale V.E. 0	4.013.427,38	1.563.777,57	2.449.649,81	4.013.427,38	0,00	5.824.467,38	1.969.889,31	-3.854.578,07	3.772.514,73
	Totale Categoria 10	4.013.427,38	1.563.777,57	2.449.649,81	4.013.427,38	0,00	5.824.467,38	1.969.889,31	-3.854.578,07	3.772.514,73
1.11	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**									
1.11.000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**									
1.11.000.0000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**									
1111222.0	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	320.474,58	0,00	320.474,58	320.474,58	0,00	320.474,58	0,00	-320.474,58	320.474,58
1111223.0	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
1111224.0	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI CONTROVERSIE E SANZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
1111228.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	39.500,00
	Totale C.S. 0	320.474,58	0,00	320.474,58	320.474,58	0,00	480.474,58	0,00	-480.474,58	359.974,58

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	Totale V.E. 0	320.474,58	0,00	320.474,58	320.474,58	0,00	480.474,58	0,00	-480.474,58	359.974,58
	Totale Categoria 11	320.474,58	0,00	320.474,58	320.474,58	0,00	480.474,58	0,00	-480.474,58	359.974,58
1.12	CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE									
1.12.000	CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE									
1.12.000.0000	CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE									
1121233.0	SPESE PER PROGR.DI STUDIO,RICERCA FORMAZ.COLLAB. E CONVENZ. CON UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED INTERNAZ.ORG. COMITATI E SEMINARI SCIENTIF	64.860,00	43.920,00	20.940,00	64.860,00	0,00	64.860,00	43.920,00	-20.940,00	20.940,00
	Totale C.S. 0	64.860,00	43.920,00	20.940,00	64.860,00	0,00	64.860,00	43.920,00	-20.940,00	20.940,00
	Totale V.E. 0	64.860,00	43.920,00	20.940,00	64.860,00	0,00	64.860,00	43.920,00	-20.940,00	20.940,00
	Totale Categoria 12	64.860,00	43.920,00	20.940,00	64.860,00	0,00	64.860,00	43.920,00	-20.940,00	20.940,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.13	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**									
1.13.000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**									
1.13.000.0000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**									
1131268.0	SPESE ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO (MANUTENZIONE IES E SIC,ACQUISTO SW STATISTICO ECONOMETRICI ETC)	116.613,75	89.830,69	26.783,06	116.613,75	0,00	365.613,75	107.604,69	-258.009,06	199.517,10
1131269.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' E ALL'UFFICIO	41.161,52	30.466,18	10.695,34	41.161,52	0,00	76.161,52	52.726,68	-23.434,84	23.131,30
1131270.0	SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZ.	245.206,04	112.629,50	132.576,54	245.206,04	0,00	386.206,04	112.850,50	-273.355,54	242.706,04
	Totale C.S. 0	402.981,31	232.926,37	170.054,94	402.981,31	0,00	827.981,31	273.181,87	-554.799,44	465.354,44
	Totale V.E. 0	402.981,31	232.926,37	170.054,94	402.981,31	0,00	827.981,31	273.181,87	-554.799,44	465.354,44
	Totale Categoria 13	402.981,31	232.926,37	170.054,94	402.981,31	0,00	827.981,31	273.181,87	-554.799,44	465.354,44

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.14	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**									
1.14.000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**									
1.14.000.0000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**									
1141291.0	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA UTENZA DEI SERVIZI POSTALI	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	250,00
	Totale C.S. 0	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	250,00
	Totale V.E. 0	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	250,00
	Totale Categoria 14	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	250,00
1.15	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**									
1.15.000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**									
1.15.000.0000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**									
1151295.0	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE (AGENDA DIGITALE IT., REPLICABILITA'OFFERTE,VIGIL. SEGNALAZIONI ON LINE)	40.626,00	40.626,00	0,00	40.626,00	0,00	251.948,00	41.735,00	-210.213,00	205.778,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	Totale C.S. 0	40.626,00	40.626,00	0,00	40.626,00	0,00	251.948,00	41.735,00	-210.213,00	205.778,00
	Totale V.E. 0	40.626,00	40.626,00	0,00	40.626,00	0,00	251.948,00	41.735,00	-210.213,00	205.778,00
	Totale Categoria 15	40.626,00	40.626,00	0,00	40.626,00	0,00	251.948,00	41.735,00	-210.213,00	205.778,00
1.17	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.17.000	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.17.000.0000	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1171300.0	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	0,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	0,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	0,00
	Totale Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	0,00
	Totale Titolo 1	23.349.276,64	11.113.451,19	12.073.874,17	23.187.325,36	-161.951,28	95.896.338,64	67.239.959,17	-28.656.379,47	21.996.254,37

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.01	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.01.000	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.01.000.0000	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2012200.0	INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	28.034.381,94	723.973,28	27.310.408,66	28.034.381,94	0,00	32.814.381,94	723.973,28	-32.090.408,66	32.090.408,66
	Totale C.S. 0	28.034.381,94	723.973,28	27.310.408,66	28.034.381,94	0,00	32.814.381,94	723.973,28	-32.090.408,66	32.090.408,66
	Totale V.E. 0	28.034.381,94	723.973,28	27.310.408,66	28.034.381,94	0,00	32.814.381,94	723.973,28	-32.090.408,66	32.090.408,66
	Totale Categoria 1	28.034.381,94	723.973,28	27.310.408,66	28.034.381,94	0,00	32.814.381,94	723.973,28	-32.090.408,66	32.090.408,66
2.02	CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI									

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.02.000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**									
2.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**									
2022220.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI ARREDI PER UFFICIO	261.039,01	124.675,85	136.363,16	261.039,01	0,00	366.039,01	134.875,54	-231.163,47	221.960,55
2022220.1	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.248,47	-16.751,53	15.516,74
2022220.2	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	12.824,64	-77.175,36	65.337,80
2022220.3	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.638,00	43.956,60	-126.681,40	112.176,56
	Totale C.S. 0	261.039,01	124.675,85	136.363,16	261.039,01	0,00	656.677,01	204.905,25	-451.771,76	414.991,65
	Totale V.E. 0	261.039,01	124.675,85	136.363,16	261.039,01	0,00	656.677,01	204.905,25	-451.771,76	414.991,65
	Totale Categoria 2	261.039,01	124.675,85	136.363,16	261.039,01	0,00	656.677,01	204.905,25	-451.771,76	414.991,65
	Totale Titolo 2	28.295.420,95	848.649,13	27.446.771,82	28.295.420,95	0,00	33.471.058,95	928.878,53	-32.542.180,42	32.505.400,31

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**									
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4014401.0	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	58.500,00	-44.800,00	0,00
4014402.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	8.171,99	0,00	8.171,99	8.171,99	0,00	17.666.171,99	17.657.915,16	-8.256,83	8.171,99
4014402.1	RITENUTE ASSISTENZIALI	700,58	700,58	0,00	700,58	0,00	234.700,58	26.733,36	-207.967,22	34.511,53
4014402.2	RITENUTE INAIL	3.066,29	0,00	3.066,29	3.066,29	0,00	6.066,29	0,00	-6.066,29	3.588,03
4014402.3	ALTRE RITENUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	201.614,18	-863.385,82	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	Totale C.S. 0	11.938,86	700,58	11.238,28	11.938,86	0,00	19.075.238,86	17.944.762,70	-1.130.476,16	46.271,55
	Totale V.E. 0	11.938,86	700,58	11.238,28	11.938,86	0,00	19.075.238,86	17.944.762,70	-1.130.476,16	46.271,55
	Totale Categoria 1	11.938,86	700,58	11.238,28	11.938,86	0,00	19.075.238,86	17.944.762,70	-1.130.476,16	46.271,55
	Totale Titolo 4	11.938,86	700,58	11.238,28	11.938,86	0,00	19.075.238,86	17.944.762,70	-1.130.476,16	46.271,55

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 17 (16 - 13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. RISP. PREV. 21 (20 - 19)	RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	18 (13 - 16)	19	20	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	23.349.276,64	11.113.451,19	12.073.874,17	23.187.325,36	-161.951,28	95.896.338,64	67.239.959,17	-28.656.379,47	21.996.254,37
	Totale Titolo 2	28.295.420,95	848.649,13	27.446.771,82	28.295.420,95	0,00	33.471.058,95	928.878,53	-32.542.180,42	32.505.400,31
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	11.938,86	700,58	11.238,28	11.938,86	0,00	19.075.238,86	17.944.762,70	-1.130.476,16	46.271,55
	TOTALE SPESE	51.656.636,45	11.962.800,90	39.531.884,27	51.494.685,17	-161.951,28	148.442.636,45	86.113.600,40	-62.329.036,05	54.547.926,23

17A05180

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 9 luglio 2007 tra ANAS S.p.a. e la Società Autostrada Brescia-Padova p.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 20/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m i.;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219/2007), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica tra Anas S.p.a. e la Società Autostrada Brescia-Padova p.A., sottoscritta il 9 luglio 2007 ed approvata dall'art. 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Considerato che la suddetta Convenzione è divenuta efficace l'8 ottobre 2009 a seguito dell'archiviazione della procedura di infrazione avviata dal Commissario europeo per il mercato interno a causa della rideterminazione della durata della concessione medesima correlata all'affidamento dei lavori di realizzazione del tratto nord della A31 (Valdastico nord);

Considerato che nel 2010 la concessionaria aveva chiesto di procedere al riequilibrio del PEF ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Convenzione unica, poiché tra l'approvazione *ex lege* di detta Convenzione unica e la data di efficacia della medesima si erano verificati significativi mutamenti nel mercato finanziario che avevano penalizzato la società in conseguenza della maggiore difficoltà di accesso al credito e dell'incremento degli oneri finanziari;

Considerato che la Convenzione sostitutiva di quella stipulata nel 2007 che recepiva il suddetto PEF è stata poi risolta consensualmente in quanto la concessionaria non ha ritenuto di adeguarsi alle prescrizioni dettate da questo Comitato con delibere 18 novembre 2010, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2011) e 5 maggio 2011, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2011);

Considerato che con delibera 18 marzo 2013, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168/2013), questo Comitato ha approvato, in linea tecnica il progetto preliminare dell'opera «Autostrada A31 Valdastico Nord - 1° lotto funzionale Piovene Rocchette - Valle dell'Astico», a esclusione dei tratti tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla progressiva chilometrica 18+617, stabilendo un limite di spesa pari a € 891.638.000;

Vista la proposta di cui alla nota 17 maggio 2016, n. 19799, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 9 luglio 2007 tra Anas S.p.a. e la Società Autostrada Brescia-Padova p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 14 luglio 2016, n. 10785, con la quale la società concessionaria ha fornito alle Amministrazioni interessate chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 18 luglio 2016, n.11;

Vista la nota 19 luglio 2016, n. A001/385848/FS/cq, con cui la Provincia autonoma di Trento ha dato parere favorevole sul suddetto atto aggiuntivo che riporta le modifiche introdotte dal MIT su richiesta della stessa Provincia;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:

con nota 14 gennaio 2015, n. 1339, il MIT ha trasmesso una prima volta la documentazione afferente l'aggiornamento quinquennale del PEF della concessione, documentazione integrata con nota 6 febbraio 2015, n. 4950 e che la suddetta documentazione è stata esaminata dal NARS nella riunione istruttoria del 9 febbraio 2015, nell'ambito della quale è stata rilevata una carenza documentale e sono state evidenziate una serie di criticità, tra le quali un costo medio ponderato del capitale (WACC) calcolato in deroga alle indicazioni della delibera 21 marzo 2013, n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2013) e una struttura finanziaria non in linea con le indicazioni fornite dalla medesima delibera;

la Convenzione unica vigente all'art. 4.1 fissa la scadenza della concessione al 2026 in funzione della realizzazione della Valdastico nord e all'art. 4.2 stabilisce che «in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico Nord entro il 30 giugno 2013, verranno conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 (sei) mesi successivi, gli effetti sul PEF e sulla Concessione». Al riguardo, nelle premesse dello schema di Atto aggiuntivo è precisato che la Commissione europea, in data 5 settembre 2013, ha preso atto dell'esigenza, rappresentata dal Governo italiano, di differire per un massimo di 24 mesi il suddetto termine, e tale termine è stato poi oggetto di ulteriori reiterate comunicazioni del Ministro competente all'UE ai fini della estensione del medesimo;
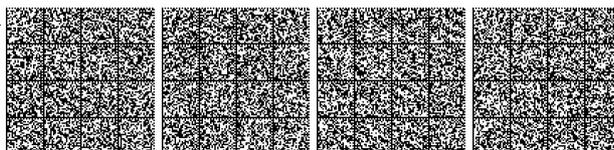
in data 6 agosto 2015 questo Comitato ha preso atto dell'Accordo intervenuto tra il Governo italiano, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto, in ordine all'*Iter* di definizione dell'intesa sulla realizzazione del collegamento autostradale Valdastico Nord, secondo lotto di completamento, tra il casello di Valle dell'Astico e la congiunzione con l'autostrada A22 del Brennero. L'accordo ha previsto la costituzione di un Comitato paritetico tra lo Stato, la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, che ha concluso i propri lavori in data 6 febbraio 2016 individuando come scenario migliore la realizzazione di un corridoio d'interconnessione infrastrutturale tra la Valdastico, la Valsugana e la Valle dell'Adige;

recepite le decisioni del Comitato paritetico in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale Valdastico Nord, la società, in data 14 marzo 2016, ha trasmesso al MIT la versione aggiornata del PEF oggetto del presente parere;

il PEF prevede nel periodo regolatorio 2013-2017 investimenti per circa 367 milioni di euro e, nell'ipotesi di realizzazione della Valdastico Nord con scadenza della concessione al 2026, ulteriori investimenti per 2.049 milioni di euro;

il PEF prevede un tasso risk free non in linea con l'interpretazione data in precedenza da questo Comitato della delibera n. 27/2013 e un valore di subentro pari a circa 1.859,712 milioni di euro;

il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 10,25%;

la rilevanza strategica degli investimenti per la Valdastico Nord è confermata anche dal fatto che la individuazione del termine contrattuale della concessione al 2026 per la realizzazione di tale tratta non è stata considerata come proroga da parte della Commissione europea;

è intervenuto un significativo lasso di tempo, pari a oltre due anni, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuto tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «risk free», incluso nel calcolo del WACC;

il calmieramento delle tariffe all'1,5 per cento ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;

la società sostiene che in assenza di una remunerazione del capitale investito analoga a quella risultante dalla proposta del MIT si determinerebbero flussi di cassa nel periodo residuo della concessione limitati rispetto agli investimenti da effettuare, con rischi in termini di bancabilità e potenziali ripercussioni sul rating della società concessionaria, anche alla luce della contendibilità dell'impresa sul mercato da parte di investitori internazionali con possibili effetti negativi in termini di credibilità sull'intero sistema paese;

la società sostiene che l'applicazione del WACC proposto, da cui dipende la realizzazione degli investimenti, troverebbe parziale contrappeso nella volontà espressa dalla società medesima di rinunciare «a richiedere gli incrementi tariffari non riconosciuti dal Concedente fino all'esercizio 2016, in ragione della necessità di utilizzare i mancati aumenti per riassorbire le poste figurative a debito di cui si compone il PEF», nonché di rinunciare «agli incrementi tariffari eccedenti l'inflazione programmata previsti nel PEF [...] per gli esercizi del vigente periodo regolatorio successivi al 2016, nella misura in cui tale mancato riconoscimento, qualora dovuto per effettiva realizzazione degli investimenti, sia utilizzato dal Concedente per procedere all'integrale riassorbimento delle poste figurative a debito che sono previste nel PEF e che non sono state ancora riassorbite attraverso i mancati incrementi tariffari degli esercizi 2014 - 2015 e 2016».

Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 11/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'Atto aggiuntivo e relativi allegati e ha rimesso a questo Comitato la valutazione in merito all'ammissibilità del tasso di remunerazione del capitale investito proposto dal MIT;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 9 luglio 2007 tra Anas S.p.a. e la Società Autostrada Brescia-Padova p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 11/2016, nella parte successiva alle parole «Sotto il profilo economico-finanziario» a pagina 36, che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, fatte salve le osservazioni che seguono.

Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 11/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali, anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);

raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'Atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere e a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 953

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 11 IN DATA 18 LUGLIO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 9 LUGLIO 2007 TRA ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ BRESCIA-PADOVA p.A.

Nelle riunioni del 24 giugno e del 18 luglio 2016 il NARS ha preso atto della documentazione presentata, a seguito dell'istruttoria di competenza, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché di quanto affermato dal Concessionario con la corrispondenza citata. In particolare, il Nucleo ha preso atto che il piano economico-finanziario oggetto del presente parere prevede un tasso di remunerazione del capitale (WACC) non in linea con l'interpretazione della delibera n. 27/2013 fornita in merito dal Nucleo medesimo e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il Nucleo ha preso altresì atto della necessità di tenere conto dei seguenti elementi peculiari della fattispecie in esame:

la rilevanza strategica degli investimenti contenuti nel PEF, in particolare con riferimento agli interventi per il tratto relativo alla Valdastico Nord, confermata anche dal fatto che la rideterminazione del termine contrattuale di durata della concessione per la realizzazione di tale tratta non e stata considerata come proroga della concessione medesima da parte della Commissione europea;

l'ampio lasso di tempo trascorso, pari a oltre tre anni - caso unico tra le fattispecie analoghe analizzate dal Nucleo - tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte del Concedente;

il calmieramento delle tariffe nel limite dell'1,5 per cento che tra l'altro permette il pieno recupero del debito di poste figurative, pan a circa 175 milioni di euro, della concessionaria;

che la società è quotata presso la borsa di Dublino e che i titoli sono stati, in gran parte, sottoscritti da investitori internazionali.

Nel caso di specie, in particolare, il NARS ha riconosciuto le caratteristiche uniche nel panorama nazionale che contraddistinguono la concessione in esame la quale, nel breve periodo residuo di durata, prevede la realizzazione di 2,4 miliardi di euro di investimenti strategici per il Nord est del Paese tra le quali la cd. Valdastico. Al riguardo, assumono una certa rilevanza le considerazioni per le quali in assenza di una remunerazione analoga a quella proposta dal Ministero istruttore si determinerebbero, da un lato, flussi di cassa nel periodo residuo della concessione limitati rispetto agli investimenti da effettuare con rischi in termini di bancabilità e, dall'altro, potenziali ripercussioni sul rating della Società anche alla luce della contendibilità dell'impresa sul mercato da parte di investitori internazionali con possibili effetti negativi, anche in termini di credibilità, sull'intero sistema paese.

Peraltro, l'applicazione del WACC per come presentato e la conseguente possibilità di realizzare gli investimenti sottesi troverebbe parziale contrappeso nella volontà espressa dal Concessionario di voler rinunciare «a richiedere gli incrementi tariffari non riconosciuti dal Concedente fino all'esercizio 2016, in ragione della necessità di utilizzare i mancati aumenti per riassorbire le poste figurative a debito di cui si compone il Piano economico e finanziario in approvazione», nonché.
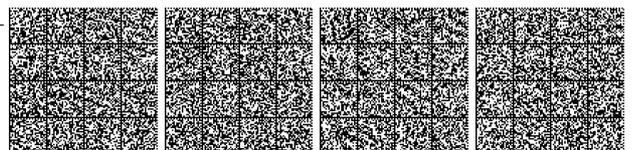
«agli incrementi tariffari eccedenti l'inflazione programmata previsti nel Piano economico e finanziario in approvazione per gli esercizi del vigente periodo regolatorio successivi al 2016, nella misura in cui tale mancato riconoscimento, qualora dovuto per effettiva realizzazione degli investimenti, sia utilizzato dal Concedente per procedere all'integrale riassorbimento delle poste figurative a debito che sono previste nel Piano economico e finanziario e che non sono state ancora riassorbite attraverso i mancati incrementi tariffari degli esercizi 2014 - 2015 e 2016». Tali volontà dovranno certamente essere resi cogenti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il combinato disposto degli elementi sopra rappresentati è dunque valutato dal NARS come atipico e tale da poter sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica la possibilità di ammettere una interpretazione peculiare in relazione al disposto di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27/2013 e, comunque, solo in merito al calcolo del fattore di remunerazione (WACC) anche perché, come visto, il caso di specie ha caratteristiche proprie che lo differenziano da quelli esaminati in precedenza dal NARS e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'applicazione della disciplina regolatoria vigente dovrebbe, peraltro, essere verificata alla luce della tutela della finanza pubblica e dello sblocco degli investimenti, che considerata la tipicità del caso in esame, potrebbe ritenersi prioritaria anche in considerazione del lungo periodo trascorso dalla scadenza del periodo regolatorio e l'avvicinarsi del periodo regolatorio successivo, ove potranno essere poste in essere le verifiche necessarie.

Alla luce delle considerazioni su esposte, il NARS rimette al Comitato interministeriale per la programmazione economica la valutazione in merito all'ammissibilità del tasso di remunerazione proposto dal Ministero di settore, esprimendo parere positivo in merito allo schema di Atto aggiuntivo e relativo piano economico finanziario, a condizione che si tenga comunque conto delle osservazioni formulate nel presente documento, che qui di seguito si sintetizzano.

Sotto il profilo economico-finanziario:

il Ministero istruttore deve attestare l'eleggibilità degli investimenti remunerati attraverso il parametro K e motivare le variazioni regolatone considerate nel CIN.

Ciò detto, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni:

inserire una specifica clausola che, in coerenza con la dichiarazione di avvenuto avveramento della condizione di cui all'art. 4.2 della Convenzione unica, disciplini chiaramente la durata della concessione e la scadenza della stessa;

sostituire l'art. 11.2 della Convenzione unica, per come introdotto dall'art. 4.1 dell'Atto aggiuntivo, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti e terzi»;

il Ministero di settore deve verificare la convenienza della previsione di cui all'art.11 riguardante la «Rinuncia al contenzioso»;

all'art. 15 sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;

inserire un'apposita clausola che disciplini il valore di subentro nel rispetto della disciplina normativa applicabile, anche con riferimento ai rapporti inerenti alla successione tra il subentrante e il concessionario uscente;

inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999»;

Con riferimento agli investimenti inseriti nell'art. 2 dell'Atto aggiuntivo, il Ministero di settore deve verificare la coerenza degli stessi con cronoprogramma e il programma degli investimenti e dovrà accertare, altresì, che gli stessi non rappresentino esecuzione di opere che il concessionario avrebbe dovuto eseguire nel precedente periodo regolatorio nonché la coerenza dell'affidamento degli stessi con la disciplina normativa applicabile.

17A05282

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.a. e la Società Autostrada Torino-Savona p.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 22/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del CIPE, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2010), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, lo schema di convenzione unica tra «ANAS S.p.a.» e la «Società autostrada Torino-Savona p.A.» sottoscritta il 18 novembre 2009 e approvata ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010);

Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 18 novembre 2009 tra «ANAS S.p.a.» e la «Società Autostrada TorinoSavona p.A.», dell'aggiornamento del relativo Piano economico-finanziario (PEF) e del Piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 3 agosto 2016, n. 30453, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti ed integrato la documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 4 luglio 2016, n. 8;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2038;

il periodo regolatorio è scaduto il 31 dicembre 2013 e che in data 27 settembre 2013, la società ha presentato una prima proposta di aggiornamento del PEF;

il 30 dicembre 2014 è intervenuto il nuovo protocollo d'intesa tra il MIT e la società concessionaria, con il quale è stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e che tale variazione tariffaria è stata confermata con il decreto interministeriale 31 dicembre 2014, n. 59;

con nota 3 marzo 2015, n. 2011, il MIT ha richiesto alla società concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF, che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresì, un adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5% per anno» e che la società concessionaria ha trasmesso al MIT in data 8 giugno 2015 una versione aggiornata di PEF tenendo conto, nel rispetto dell'indifferenza finanziaria, del recupero del minor incremento tariffario assentito per il 2015;

con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free all'interno della formula del «costo medio ponderato del capitale» (VVACC);

con nota 14 aprile 2016, n. 1940, il MIT ha fornito i chiarimenti richiesti;

il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 142 milioni di euro; gli interventi di particolare rilievo riguardano: il viadotto Madonna di Galizzà, il viadotto Mondalava, gli interventi di miglioramento sismico delle opere d'arte, gli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore;

con nota 3 agosto 2016, n. 30453, il MIT ha richiesto l'inserimento nell'atto aggiuntivo alla Convenzione unica, senza variazioni del PEF, della fase progettuale del nuovo svincolo di Carmagnola a carico della società concessionaria;

l'arco temporale del PEF è pari a 25 anni (2014-2038);

il tasso di congrua remunerazione, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 9,26%;

è intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «risk free», incluso nel calcolo del WACC;

il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;

Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 8/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 18 novembre 2009 tra «ANAS S.p.a.» e la «Società autostrada Torino-Savona p.A.» e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa con le raccomandazione del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 8/2016 che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal CIPE, fatte salve le osservazioni che seguono.

Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 8/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark degli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);

raccomanda, come richiesto dal MIT, l'inserimento nell'atto aggiuntivo alla Convenzione unica, senza variazioni dei PEF, della fase progettuale del nuovo svincolo di Carmagnola a carico della società concessionaria;

raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti. e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonché a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 955

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 8 IN DATA 4 LUGLIO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 18 NOVEMBRE 2009 TRA «ANAS S.P.A.» E LA «SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO-SAVONA p.A.» (ATS).

Sotto il profilo economico-finanziario:

il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE;

le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente;

il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. *Kd)* del WACC, così come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013;

il parametro dell'inflazione per le annualità 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC)* più recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria;

il Ministero istruttore deve chiarire la tipologia degli investimenti considerati, inclusa le variazioni ai fini regolatori presenti nel PEF, fornire specifico elenco, individuare i relativi importi eleggibili per la remunerazione attraverso il parametro K, provvedere alla verifica della corretta imputazione nel piano; il Ministero deve inoltre specificare se gli investimenti oggetto di remunerazione attraverso il parametro K non beneficiano della contribuzione evidenziata dalla relazione istruttoria; se del caso, deve provvedere all'eventuale correzione della determinazione del parametro K;

inserire nel cronoprogramma degli investimenti del piano finanziario esclusivamente gli interventi approvati per i quali siano stati definiti i relativi quadri economici, che andranno inseriti nell'allegato *K*; l'allegato *M* dovrà contenere tutti gli interventi; i dati inseriti nei predetti documenti dovranno risultare coerenti;

le voci relative ad opere assentite nella convenzione novativa 1999, seppur con importo pari a zero, non possono essere inserite tra quelle assentite nel 2009;

sarebbe, inoltre, opportuno:

che il cronoprogramma degli investimenti del piano finanziario indicasse il dettaglio dei singoli interventi e non le voci aggregate e che venisse redatta una tabella di raffronto con l'indicazione degli investimenti previsti nella Convenzione in vigore e quelli previsti nell'atto aggiuntivo in esame;

con riferimento ai ritardati e/o mancati investimenti, esplicitare gli importi accantonati nel passivo dello stato patrimoniale ed il relativo utilizzo del fondo di accantonamento di cui all'allegato *L*;

esplicitare quale sia ii valore nonché l'utilizzo del fondo di accantonamento di cui all'allegato *P*.

Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovrà provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalità di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo.

Ciò detto, con riferimento allo schema di atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni:

il Ministero di settore deve valutare l'ammissibilità degli interventi indicati all'art. 2 in coerenza con il cronoprogramma presentato e il quadro economico-finanziario dell'opera;

all'art. 2, lettera *b)* si fa riferimento al parametro X, non applicabile alla concessione in quanto ha la formula semplificata;

stralciare l'art. 3 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi;

all'art. 5.2, sostituire il comma 11.1.*bis* dallo stesso introdotto nella convenzione unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico-finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico-finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi»;

all'art. 11, comma 1.*ter* della Convenzione, introdotto dall'art. 5.2 dell'atto aggiuntivo, stralciare le parole «dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturate al termine del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento trasportistico»;

il Ministero di settore deve verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 9 riguardante la «Rinuncia al contenzioso»;

all'art. 12 sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/2006» e con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;
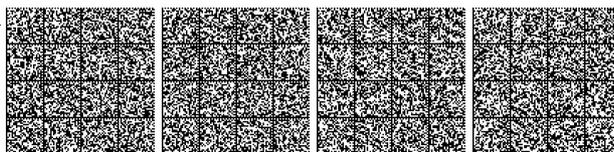
inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al CIPE flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999»;

nelle «Premesse» dell'allegato *K* occorre stralciare la seguente previsione: «Ci si riserva inoltre la possibilità di sottoporre all'approvazione del concedente eventuali ulteriori interventi dettati da specifiche, e al momento imprevedibili, condizioni intervenute nel corso del presente quinquennio regolatorio».

Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione dei piano al CIPE.

Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che è stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del concedente, Il NARS rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunità di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilità per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in CIPE, proposte integrative.

17A05283

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 3 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e la Società Autocamionale della Cisa p.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 23/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del comitato interministeriale per la programmazione economica, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/2010) con la quale questo comitato ha valutato favorevolmente, lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e la Società Autocamionale della Cisa p.A. sottoscritta il 3 marzo 2010 ed approvata ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010);

Vista la proposta di cui alla nota 17 giugno 2016, n. 24049, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 3 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e la Società Autocamionale della Cisa p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 27 luglio 2016, n. 29499, con la quale il MIT ha integrato la documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge, n. 201/2011, il parere del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 12 luglio 2016, n. 9;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2031;

il periodo regolatorio è scaduto il 30 settembre 2013 e che in data 27 settembre 2013, la società concessionaria ha presentato una prima proposta di aggiornamento del PEF;

il 30 dicembre 2014 è intervenuto un protocollo d'intesa tra il MIT e la società concessionaria, con il quale è stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5%;

con nota 3 marzo 2015, n. 2010, il MIT ha richiesto alla società concessionaria, di predisporre una versione aggiornata di PEF, che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresì, un adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5% per anno» e che la società concessionaria a ha trasmesso al MIT, in data 8 giugno 2015, una versione aggiornata di PEF tenendo conto, nel rispetto dell'indifferenza finanziaria, del recupero del minor incremento tariffario assentito per il 2015;

il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 364 milioni di euro;

risultano più rilevanti, in termini di importo, i seguenti interventi: completamento dell'autostrada tra Parma (A1) e Nogarole Rocca (A22) il 1° lotto da Fontevivo (FR) all'autostazione Trecasali - Terre Verdiane ed opere accessorie e, nell'ambito della tratta Parma - La Spezia lavori di consolidamento, con adeguamento alle normative vigenti, di strutture, ponti, viadotti, gallerie; adeguamento degli impianti di illuminazione, ventilazione ed antincendio nelle gallerie;

con nota 27 luglio 2016, n. 29499, il MIT ha comunicato che nel PEF proposto non era stato inserito, per mero errore materiale, l'investimento relativo alla viabilità di adduzione casello di Parma ovest - variante alla SP 357 R in prossimità dell'abitato di Noceto, di importo pari a circa 15 milioni di euro;

l'arco temporale del PEF è pari a 18 anni (2014-2031);

il tasso di congrua remunerazione, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 9,50%;

è intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo comitato da parte dei MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «risk free», incluso nel calcolo del WACC;

il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;

Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 9/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 3 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e la Società Autocamionale della Cisa p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa con le raccomandazione del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 9/2016 che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal comitato interministeriale per la programmazione economica, fatte salve le osservazioni che seguono.

Questo comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 9/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo comitato in precedenti casi analoghi, che il costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);

raccomanda, come richiesto dal MIT, l'inserimento nell'atto aggiuntivo alla convenzione unica, senza variazioni del PEF, della fase progettuale della viabilità di adduzione casello di Parma ovest- variante alla SP 357 R in prossimità dell'abitato di Noceto, a carico della società concessionaria;

raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Questo comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonché a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 954

RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N, 9 IN DATA 12 LUGLIO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 3 MARZO 2010 TRA ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOCAMIONALE DELLA CISA p.A.

Sotto il profilo economico-finanziario:

WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano al comitato interministeriale per la programmazione economica;

le aliquote fiscali devono essere aggicirnate alla normativa vigente;

Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. *Kd)* del WACC, così come previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27/2013;

il parametro dell'inflazione per le annualità 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC)* più recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento ai periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015;

i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria;

il Ministero istruttore deve motivare le variazioni ai fini regolatori;

il Ministero istruttore deve specificare se gli investimenti considerati siano eleggibili per la remunerazione attraverso il parametro K e fornire specifico elenco: se del caso, il Ministero istruttore dovrà provvedere alla verifica della determinazione del parametro K;

il Ministero istruttore deve specificare la determinazione del saldo delle poste figurative;

il Ministero di settore deve indicare i motivi che hanno causato una riprogrammazione in avanti degli impegni di spesa dell'investimento relativa al 1° lotto Forttevivo (PR) - Terre Verdiane del Corridoio Ti.Bre. e se l'inerzia, sia assimilabile a «cause del terzo e/o forza maggiore», in considerazione dei fatto che rischio di costruzione è posto a carico del concessionario a partire dall'approvazione del progetto definitivo, in coerenza con la delibera comitato interministeriale per la programmazione economica 39/2007.

gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nel Piano economico finanziario;

sarebbe, inoltre, opportuno:

e stralciare dall'allegato K il riferimento: «Ci si riserva inoltre la possibilità di sottopone all'approvazione del Concedente eventuali ulteriori interventi dettati da specifiche, e al momento imprevedibili, condizioni intervenute nel corso del presente quinquennio regolatorio».

nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 2 lettera *m)* «lavori di consolidamento, con adeguamento alle normative vigenti, di strutture, ponti, viadotti, gallerie; adeguamento degli impianti di illuminazione, ventilazione ed antincendio nelle gallerie», per un importo pari a circa 64 milioni di euro è opportuno indicare puntualmente gli interventi, specificando le opere d'arte (viadotti, ponti e gallerie) e le chilometriche ove si vuole intervenire;

esplicitare quale sia il valore nonché l'utilizzo del fondo di accantonamento di cui all'allegato P.

Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovrà provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalità di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo, evitando ove possibile l'incremento del valore di subentro.

Ciò detto, con riferimento allo schema di atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni:

stralciare i commi 1 e 2 dell'art. 3: conseguentemente, il comma 3 diviene il comma 1 del medesimo art. 3;

all'art. 4.1, sostituire il comma 11.3 dallo stesso introdotto nella convenzione unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nei medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terze; il Ministero di settore dovrà verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 8 dell'atto aggiuntivo, relativo alla «Rinuncia al pontenzioso»;

all'art. 11 dell'atto aggiuntivo, sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;

occorre inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, ai Comitato interministeriale per la programmazione economica flussi costanti di informazioni Coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999».

Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che è stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte del Concedente. Il NARS rappresenta, dunque, al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'opportunità di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilità per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in Comitato interministeriale per la programmazione economica, proposte integrative.

17A05284

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 20 luglio 2017.

Valutazione di idoneità degli Accordi sottoscritti in data 29 giugno 2016 e 17 maggio 2017 dall'Associazione ANGOPI e dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, aventi ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani. (Delibera n. 17/235).

LA COMMISSIONE

Premesso

1. che, in data 7 ottobre 2016, l'Associazione ANGOPI trasmetteva alla commissione il «Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani», sottoscritto, in data 29 giugno 2016 da ANGOPI e dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, chiedendone la valutazione di idoneità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

2. che, al fine di acquisire i necessari elementi informativi, in merito all'attività concretamente svolta dagli operatori della categoria, nonché in relazione al funzionamento ed all'organizzazione del servizio, il commissario delegato per il settore convocava in audizione le Autorità competenti in materia di servizi tecnico-nautici e, in particolare, i rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

3. che, in data 19 aprile 2017, si svolgeva, presso la sede della commissione, l'audizione con il Comandante del 2° Reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Responsabile della Divisione 2° della direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

4. che, in occasione dell'audizione, i rappresentanti delle Autorità convocate - ciascuna in relazione allo specifico ambito di propria competenza - riferivano in merito all'attività svolta dagli operatori del servizio di ormeggio e battellaggio nelle aree portuali, agli aspetti tecnici delle relative attività, ai profili connessi alla sicurezza ed alla normativa legale e regolamentare applicabile ai servizi tecnico-nautici;

5. che, successivamente, il commissario delegato, rilevata la necessità di chiarire il contenuto di alcune disposizioni dell'Accordo, fissava un'audizione con le parti;

6. che, in data 11 maggio 2017, si svolgeva, presso la sede della commissione, l'audizione con i rappresentanti delle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL UILTRASPORTI ed il rappresentante dell'associazione ANGOPI, nel corso della quale il commissario delegato, pur esprimendo apprezzamento in merito all'assetto complessivo dell'Accordo, rilevava un difetto di coordinamento nelle disposizioni relative all'intervallo soggettivo ed oggettivo, evidenziava l'esigenza di chiarire le incongruenze riscontrate e di rivedere la formulazione letterale delle norme riferite alla disciplina dell'istituto della rarefazione, al fine di renderla conforme alla reale volontà delle parti;

7. che, nel corso dell'audizione dell'11 maggio 2017, le parti, accogliendo i rilievi sollevati dal commissario, si riservavano di approfondire l'esame dei punti trattati e di trasmettere eventuali proposte modificative dell'Accordo da sottoporre alla valutazione della commissione;

8. che, in data 19 maggio 2017, le parti trasmettevano l'Accordo, sottoscritto in data 17 maggio 2017, avente ad oggetto le modificazioni apportate al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 giugno 2016;

9. che, nella seduta del 5 luglio 2017, la commissione ha deliberato di invitare le associazioni degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, ad esprimere, in merito agli Accordi sopra menzionati, il parere prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

10. che le associazioni degli utenti coinvolte non hanno fornito alcuna risposta all'invito formulato dalla commissione;

Considerato

1. che l'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che «ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione …»;

2. che l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla «tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'»ambiente» ed al «patrimonio storico-artistico»;

3. che l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo;

4. che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lettera *a)*, dell'art. 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)* dell'art. 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona ricompresi nella «fattispecie chiusa»;
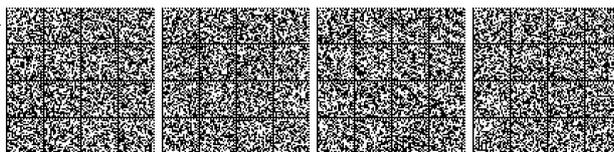
5. che è altrettanto pacifico che, ai fini dell'applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non rileva la natura giuridica dell'azienda erogatrice del servizio, bensì l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 dell'art. 1;

6. che l'art. 14, comma 1-*bis*, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, come modificato dall'art. 1 della legge n. 186, del 30 giugno 2000, nel disporre il riordino della legislazione in materia portuale, qualifica espressamente «i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio» come «di interesse generale», in quanto destinati a «garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo»;

7. che, in relazione al rimorchio portuale, la commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualità nel settore, nell'affrontare la questione della natura giuridica del relativo servizio, ha valutato di particolare evidenza l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1;

8. che tale orientamento interpretativo è stato successivamente confermato dalla Corte di cassazione che, richiamandosi alla valutazione operata direttamente dal legislatore nella normativa di settore (art. 14, comma 1-*bis*, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994), ha deciso della applicabilità della legge n. 146 del 1990 anche al servizio di rimorchio nautico, precisando, altresì, che il carattere commerciale o lo scopo mercantile di un'operazione di rimorchio non è dirimente, considerato che la finalizzazione al profitto dell'attività non ne modifica la natura di servizio pubblico essenziale;

9. che, contrariamente a quanto avvenuto per il servizio del rimorchio portuale, con specifico riferimento alle attività di ormeggio e battellaggio, la casistica non ha mai offerto alla commissione spunti di approfondimento, essendo la conflittualità nel settore pressoché nulla;

10. che, dopo la richiesta di valutazione dell'Accordo ANGOPI, gli accertamenti istruttori e le audizioni interlocutorie con le Autorità competenti e gli operatori del settore hanno consentito alla commissione di accertare la riconducibilità dei servizi di ormeggio e battellaggio all'area dei servizi pubblici essenziali, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 146, trattandosi - al pari del servizio di rimorchio portuale - di attività ancillari alla navigazione, e ricorrendo, pertanto, le medesime esigenze di sicurezza delle persone, della navigazione, delle infrastrutture portuali nonché di salvaguardia della libertà di circolazione e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

10. che, infatti, la destinazione del servizio all'utente nave, in occasione del suo arrivo o della sua partenza dal porto, è finalizzata ad assicurarne il transito, la manovra e la sosta in condizioni di sicurezza, e, quindi, la sicurezza della navigazione nei porti e nelle zone adiacenti, ed garantire, altresì, la sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente;

11. che gli Accordi relativi ai servizi di ormeggio e battellaggio, sottoscritti dalle parti in data 29 giugno 2016 e 17 maggio 2017, nell'intento di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, contengono una regolamentazione puntuale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, delle prestazioni indispensabili e delle altre misure (durata, intervallo soggettivo e oggettivo) dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

12. che, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili, le parti, in considerazione dell'omogeneità della normativa di riferimento, hanno mutuato la disciplina contenuta nella Regolamentazione provvisoria avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale addetto al servizio di rimorchio portuale, adottata dalla commissione con delibera n. 13/38 del 4 febbraio 2013;

13. che tale disciplina definisce la nozione di «messa in sicurezza» con riferimento alle singole realtà portuali ed alle relative specificità: caratteristiche morfologiche e strutturali del porto, conformazioni dei bacini portuali e dei fondali, tipologia di traffico o carico, condizioni meteo-marine e ogni altro evento imprevedibile che determini una situazione di rischio per la sicurezza delle persone, della navigazione, per quella portuale e per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

14. che, in ragione delle specificità delle singole aree portuali, avuto riguardo al diretto o potenziale coinvolgimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali quelli alla vita, alla salute ed all'integrità fisica, alla libertà ed alla sicurezza, all'ambiente, la normativa vigente nel settore dei servizi tecnico-nautici (codice della navigazione e legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni,) attribuisce i compiti in materia di sicurezza alle singole autorità locali, senza definirne aprioristicamente i criteri, dovendosi diversificare i piani di security, in relazione a specificità che devono essere gestite localmente;

15. che, in relazione alle competenze in materia di sicurezza, gli articoli 17 e 18 del codice della navigazione individuano nell'autorità marittima l'organo dell'amministrazione avente tutte le competenze generali e residuali nella materia della navigazione, compreso il potere di «regolare e vigilare secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi» (articoli 62 e 63 del codice della navigazione), nonché di intervenire in casi di emergenza, con conseguente utilizzo dei prestatori di servizi, quali ausiliari dell'Autorità marittima e un generale potere di provvedere per tutto quanto concerne «la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze» (art. 81 del codice della navigazione) compreso l'impiego di navi per il soccorso (art. 70 del codice della navigazione);
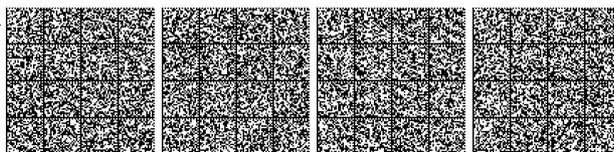
16. che, per i medesimi profili, l'art. 14, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni, attribuisce all'Autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e, con specifico riferimento ai servizi tecnico-nautici, riconosce alla medesima Autorità il potere di imporre il servizio agli utenti portuali per esigenze della navigazione e del porto, rendendone obbligatorio l'impiego; con la conseguenza che i prestatori dei servizi medesimi assumono le caratteristiche di ausiliari dell'autorità pubblica e di polizia del porto, con l'assunzione, da parte degli stessi, di vincoli e obblighi nell'interesse generale;

17. che, coerentemente con la disciplina legislativa sopra richiamata ed analogamente a quanto previsto nella regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per il servizio di rimorchio portuale, con riferimento alla materia delle prestazioni indispensabili, l'Accordo prevede due livelli di garanzia:

a) norme generali di tutela, attraverso una elencazione, non tassativa, delle operazioni che i prestatori dei servizi tecnico-nautici devono assicurare, in caso di sciopero, sulla base di generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza;

b) un livello di dettaglio, eventuale e non suscettibile di una specifica determinazione aprioristica, rimesso alla valutazione discrezionale dei Comandanti delle singole capitanerie di porto - in ragione dell'esclusività della competenza e della responsabilità decisionale attribuita all'Autorità marittima, in materia di sicurezza - in relazione alle esigenze di sicurezza dettate da condizioni di pericolosità, variabili in funzione delle specifiche realtà locali;

18. che tale articolato sistema di garanzia appare il più idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione dell'operatività portuale, connessa all'esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con le effettive esigenze di sicurezza, specifiche per ciascuna realtà portuale;

19. che l'Accordo prevede, altresì, tra le prestazioni indispensabili, con specifico riferimento alla salvaguardia dei diritti dei passeggeri delle navi di linea, il rispetto di tre fasce di garanzia del servizio, nell'arco delle 24 ore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il «Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani», sottoscritto, in data 29 giugno 2016 da ANGOPI e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, con le modificazioni introdotte dalle medesime parti con l'Accordo sottoscritto in data 17 maggio 2017;

Dispone

la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, ed all'Associazione ANGOPI, nonché al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 2°, ad Assoporti, e la trasmissione, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Dispone, altresì la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito internet della commissione.

Roma, 20 luglio 2017

Il presidente: SANTORO PASSARELLI

ALLEGATO

Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

L'Associazione nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani, di seguito ANGOPI, e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, in attuazione della legge n. 146/90, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, concordano la seguente disciplina per l'esercizio del diritto di sciopero attuativa della legge stessa.

Art. 1 Efficacia

Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa della materia.
L'accordo si riferisce allo stato attuale di organizzazione del servizio eventuali future modifiche dello stato attuale potranno richiedere un suo aggiornamento.

Art. 2 Campo di applicazione e definizione di sciopero

1. Il presente accordo si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, dei lavoratori che prestano il servizio di ormeggio e battellaggio, di cui all'articolo 14 della legge 84/94 e al vigente CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

2. Lo sciopero consiste:
   - nell'astensione dalla prestazione per un periodo di tempo uguale e coincidente per tutti i lavoratori che aderiscono alla protesta;

   ovvero

   - nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie e supplementari.

Art. 3 Procedure di raffreddamento e conciliazione

1. *Obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione*
Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero deve esperire, preventivamente, le procedure di raffreddamento e conciliazione, articolate diversamente a seconda della rilevanza nazionale ovvero locale o aziendale della vertenza.

2. *Divieto di azioni unilaterali*
In ogni caso, durante le procedure di cui al presente articolo, le parti si asterranno dal porre in essere azioni unilaterali e i Gruppi sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza.

3. *Sanzionabilità dei comportamenti*
Le parti si impegnano a collaborare, in buona fede, ai fini dell'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. L'omessa convocazione da parte del Gruppo o dell'ANGOPI o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento non collaborativo assunto dalle parti durante l'esperimento delle procedure, possono essere oggetto di valutazione della Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
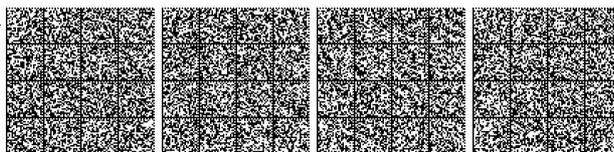
4. *Efficacia nel tempo*
Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che locale/aziendale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni, decorrenti dall'avvenuto svolgimento delle procedure, ovvero dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto concludersi. Ai fini del computo del termine di cui al capoverso precedente sono esclusi i periodi di franchigia previsti.

5. *Vertenze a carattere locale o aziendale*
Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve aprire formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione avanzando richiesta di incontro al Gruppo e all'ANGOPI, specificando, per iscritto, l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

Entro 5 giorni dalla richiesta, il Gruppo o l'ANGOPI, a seconda dell'ambito di rilevanza della controversia, procedono alla formale convocazione di un incontro che deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.

La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l'effettiva partecipazione all'incontro.

In caso di mancata convocazione del soggetto collettivo nel termine di 5 giorni dalla richiesta, le procedure si intendono comunque esperite e lo sciopero è proclamabile.

La procedure si intendono invece esaurite nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di 5 giorni dal primo incontro di cui al comma 2.

Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia.

In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione.

In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo.

6. *Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL*
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversia nazionale, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata a cura del soggetto collettivo che lo promuove, all'ANGOPI, che provvederà alla convocazione, nei termini previsti nel comma 5.
Con particolare riguardo ai rinnovi contrattuali, la piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative - sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali riguardanti il medesimo rinnovo.

La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l'effettiva partecipazione all'incontro.

Art. 4 Preavviso

1. Ai fini della comunicazione all'utenza e della predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, con
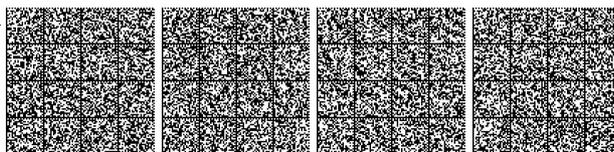
un preavviso minimo di 10 giorni.

2. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 5 Requisiti dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza

1. Ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero e deve contenere:

A. l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
B. l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
C. l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione
D. l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

2. La proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, nel rispetto del preavviso minimo di cui al precedente comma 1, dell'art. 4:
A) se l'astensione ha rilievo locale o aziendale, al/ai Gruppo/i interessato/i, al Prefetto, all'Autorità marittima, all'Autorità portuale (se presente), alla Commissione di Garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
B) se l'astensione ha rilievo nazionale, all'ANGOPI, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Commissione di garanzia, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'ANGOPI avrà cura di informare tempestivamente tutti i Gruppi associati interessati dall'astensione collettiva.

3. I riceventi l'atto di proclamazione provvederanno a dare informazione all'utenza dell'avvenuta proclamazione di sciopero, nei modi e con le forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel termine di almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

Art. 6 Durata dello sciopero

1. Al fine di garantire l'adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, la prima azione di sciopero non può avere una durata superiore alle 12 (dodici) ore.

2. Le astensioni collettive successive alla prima, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 (ventiquattro) ore.

3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

4. Non sono ammessi scioperi brevi alternati a periodi di ripresa del lavoro, nell'arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a singhiozzo).

Art. 7 Intervallo tra azioni di sciopero

1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un intervallo di almeno 1 (uno) giorno.
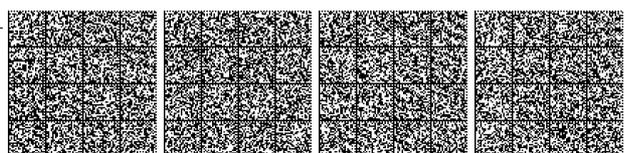
2. Tra due azioni di sciopero proclamate anche da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.

3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei 30 giorni di astensione dallo straordinario) ed un'astensione dal lavoro straordinario, da chiunque proclamati, devono intercorrere almeno 10 giorni.

4. Per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non costituisca un prolungamento dell'azione di sciopero di maggior durata fra quelle proclamate e/o un ampliamento dell'ambito territoriale, non si applica la regola della rarefazione. Le Organizzazioni Sindacali, stipulanti il presente accordo ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.

Art. 8 Revoca e sospensione dello sciopero

1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell'atto di proclamazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di inizio dell'astensione dal lavoro.

2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potrà intendersi effettuata in conseguenza dell'ordine dell'Autorità precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel caso in cui venga comunicata entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Autorità medesima.
3. Al riguardo, i Gruppi procedono tempestivamente alle comunicazioni all'utenza, previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 146/1990.

Art. 9 Franchigie ed esclusioni

È esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico nazionale e internazionale:

- dal 21 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio
- dal 5 agosto al 25 agosto;
- le 3 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- le 3 giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio;
- la giornata precedente e quella seguente le giornate di consultazione elettorale amministrativa, limitatamente al porto interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.

Nei periodi di franchigia l'azienda si asterrà dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.

Art. 10 Astensioni collettive dal lavoro straordinario e supplementare

1. L'astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e s.m.i. nonché quelle contenute nel presente accordo.

2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario o supplementare viene considerato come unica azione

3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni esclusi i periodi di franchigia nel corso dei quali lo sciopero dello straordinario sarà sospeso.

4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo.

5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito all'art 3.

6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

Art. 11 Avvenimenti eccezionali

1. Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive.

Art. 12 Individuazione delle prestazioni indispensabili

1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall'Autorità marittima, con riferimento all'ambito portuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza e della conseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della navigazione, articolo 14 della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni), nonché quelli adottati dalla Autorità medesima, ai sensi della normativa vigente, per garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica.

Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall'Autorità marittima.

2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza:

a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;

b) movimentazioni di navi da/per l'ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;
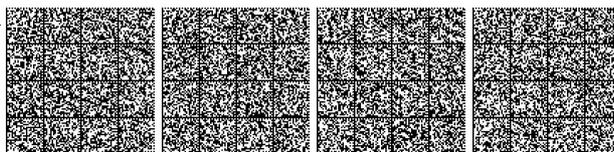
c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole nelle seguenti fasce orarie:

- ✓ 6:00-8:30
- ✓ 12:30-14:30
- ✓ 19:00-21:00

3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione - non ricompresa nell'elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 - valutata indifferibile dall'Autorità marittima competente e disposta da quest'ultima, con proprio provvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei fondali, alle infrastrutture portuali, nonché ad eventuali, ulteriori variabili legate ad ogni singola realtà portuale. Per navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori determinazioni dell'Autorità marittima, navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l'approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed estere.

4. Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dall'Autorità marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146/90, si invia il presente accordo alla Commissione di Garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

Letto confermato e sottoscritto

ANGOPI
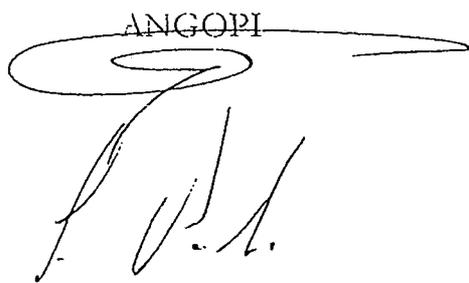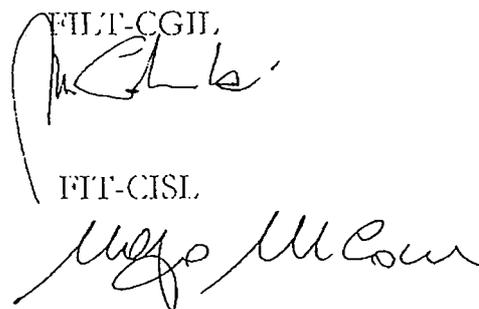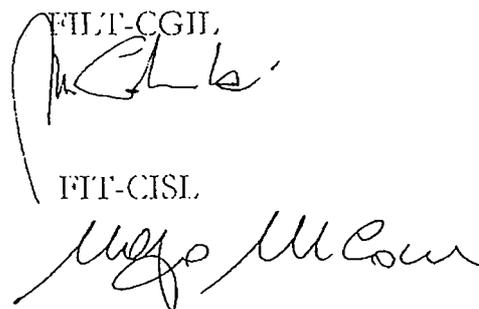
FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

Roma, 29 giugno 2016

L'Associazione Nazionale Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani, (ANGOPI) e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI,

VISTO il "Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani", sottoscritto in data 29 giugno 2016.

CONSIDERATO che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali - cui il Protocollo era stato sottoposto per la valutazione di idoneità ai sensi dell'art. 13, comma 1. lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni - nel corso dell'audizione dell'11 maggio 2017, ha richiesto alle parti di voler fornire chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l'istituto della rarefazione (intervallo soggettivo e oggettivo), contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 7 "Intervallo tra azioni di sciopero", e nel comma 4 dell'articolo 10, "Astensioni collettive dal lavoro straordinario e supplementare";

CONCORDANO

di modificare il "Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani", sottoscritto dall'Associazione nazionale Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani (ANGOPI) e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, in data 29 giugno 2016, come di seguito riportato.

L'art. 7, comma 2, è sostituito dal seguente: "Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, deve intercorre un intervallo di almeno 10 giorni".

L'art. 7, comma 3, è sostituito dal seguente: "Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei 30 giorni di astensione dallo straordinario) ed un'astensione dal lavoro straordinario, proclamati da soggetti sindacali diversi, devono intercorre almeno 10 giorni".

L'art. 10, comma 4, è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, da parte dello stesso soggetto sindacale, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo".

ANGOPI FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI

Roma, 17 maggio 2017

17A05281
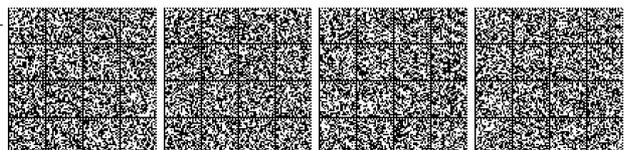
CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 17 luglio 2017, n. **86104**.

Proroga del termine di ultimazione degli investimenti agevolati nell'ambito dell'«Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nei territori dei comuni della Regione Campania ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale individuate dalla terza riprogrammazione del Piano azione coesione tramite ricorso al regime di aiuto dei Contratti di sviluppo» di cui alla circolare n. 5067 del 13 febbraio 2014.

Alle imprese interessate

Alla Regione Campania

Agli uffici del Ministro per la coesione territoriale

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

A. *Premesse.*

1. Nell'ambito della terza riprogrammazione del Piano azione coesione dell'11 dicembre 2012, il Ministro per la coesione territoriale ha destinato 150 milioni di euro, d'intesa con la Regione Campania, che ha approvato i contenuti della predetta riprogrammazione con delibera della giunta n. 756 del 2012, ad interventi di rilancio di aree del territorio della regione colpite da crisi industriale.

2. Per l'attuazione dei citati interventi il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Campania hanno sottoscritto, in data 17 luglio 2013, il «protocollo di intesa per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale in regione Campania» (di seguito protocollo), finalizzato alla valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, in modo da garantire una stabile e duratura occupazione, tramite l'attuazione, con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, del «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania» (di seguito programma), allegato allo stesso protocollo.

3. Il protocollo prevede di sostenere gli investimenti produttivi nelle aree colpite da crisi industriale in Campania tramite ricorso al regime di aiuto dei contratti di sviluppo, per la promozione di progetti strategici, ed al regime di aiuto in favore di investimenti produttivi istituito con decreto ministeriale 23 luglio 2009, per la promozione di progetti orientati al conseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

4. Con la circolare n. 5067 del 13 febbraio 2014 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014) è stato quindi promosso l'«avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nei territori dei comuni della Regione Campania ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale individuate dalla terza riprogrammazione del Piano azione coesione tramite ricorso al regime di aiuto dei contratti di sviluppo» (di seguito avviso).

5. In risposta all'avviso sono state presentate quindici proposte di contratto di sviluppo, di cui quattro utilmente collocate in graduatoria.

6. Per le suddette proposte si è giunti, in esito alla positiva conclusione delle attività di verifica previste dalla normativa di attuazione dello strumento agevolativo, alla sottoscrizione dei relativi contratti ed all'avvio a realizzazione dei programmi di investimento.

7. Coerentemente con i previsti termini di ultimazione del programma, fissati al 31 dicembre 2018, la lettera H dell'avviso ha stabilito l'ammissibilità dei soli programmi di sviluppo industriale per i quali è prevista l'ultimazione e la rendicontazione delle spese entro il 31 dicembre 2017; la lettera E dell'avviso ha posto, altresì, a carico dei soggetti beneficiari l'obbligo di concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimenti, il programma occupazionale proposto nell'istanza di accesso alla procedura di negoziazione.

8. Nel corso della riunione del Comitato esecutivo del protocollo del 14 novembre 2016 è stato proposto, al fine di consentire un agevole completamento dei programmi finanziati, di prorogare il termine di ultimazione degli interventi assistiti dal complessivo programma al 31 dicembre 2019.

9. Il gruppo di azione del piano di azione e coesione ha espresso parere favorevole alla proroga suddetta.

B. *Proroga del termine di ultimazione degli investimenti e di realizzazione del programma occupazionale.*

1. Per quanto rappresentato nelle premesse della presente circolare, il termine di cui al punto 2 della lettera H dell'avviso è prorogato al 30 novembre 2018 per quanto riguarda l'ultimazione dei programmi di investimento ed al 31 dicembre 2018 per quanto riguarda la rendicontazione dei medesimi.

2. Al fine di consentire la completa conclusione del programma entro il 31 dicembre 2019, il programma occupazionale di cui alla lettera E dell'avviso deve essere concluso entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimenti e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05265
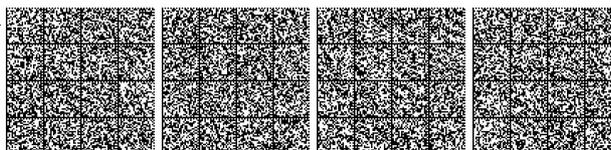
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A.

Con decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A., con sede in Montebelluna (Treviso), a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB -) e dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, recante: «Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.».

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del predetto decreto-legge, il medesimo decreto ministeriale ha altresì disposto la continuazione dell'esercizio dell'impresa per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal decreto-legge citato.

17A05200

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Con decreto n. 185 del 25 giugno 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., con sede in Vicenza, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB -) e dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, recante: «Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.».

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del predetto decreto-legge, il medesimo decreto ministeriale ha altresì disposto la continuazione dell'esercizio dell'impresa per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal decreto-legge citato.

17A05201

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare riservato Pegaso Real Estate, gestito da Quadrivio Capital SGR S.p.A., in Milano.

Con provvedimento del 20 giugno 2017, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, la nomina del dott. Alessandro Zanotti a liquidatore del Fondo immobiliare riservato «Pegaso Real Estate», gestito da Quadrivio Capital SGR, con sede in Milano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 458/2017, pubblicata l'8 giugno 2017.

17A05202

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2016 Giugno	99,9	-0,3	-0,4
Luglio	100,0	-0,1	-0,2
Agosto	100,2	-0,1	-0,2
Settembre	100,0	0,1	0,0
Ottobre	100,0	-0,1	-0,1
Novembre	100,0	0,1	0,1
Dicembre	100,3	0,4	0,4
2016 *Media*	*99,9*		
2017 Gennaio	100,6	0,9	1,2
Febbraio	101,0	1,5	1,3
Marzo	101,0	1,4	1,1
Aprile	101,3	1,7	1,3
Maggio	101,1	1,4	1,0
Giugno	101,0	1,1	0,8
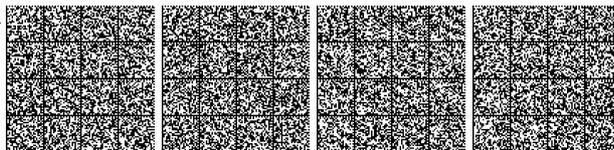
Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2017 in base giugno 1978=100

Anno	Indici FOI base giugno 1978=100	Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1
giugno 2013	665,1	498,4
giugno 2014	667,0	500,0
giugno 2015	666,3	499,5
giugno 2016	664,4	497,8
giugno 2017	671,7	504,4

17A05261

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Barbacena (Brasile) e istituzione dell'Agenzia consolare onoraria in Sao Joao del Rei (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia Consolare onoraria in Barbacena (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Sao Joao del Rei un'Agenzia Consolare onoraria, posta alle dipendenze del Consolato d'Italia in Belo Horizonte, con la seguente circoscrizione territoriale: comuni compresi nella Regione di Campo das Vertentes, Barbacena, Sao Joao del Rei e Conselheiro Lafaiette.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A05226

Istituzione del Consolato onorario in Mannheim (Germania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Mannheim (Germania) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Stoccarda, con la seguente circoscrizione territoriale: Comune di Mannheim.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A05227

MINISTERO DELL'INTERNO

Applicazione della sanzione ai comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2016, di cui al comma 723, lettera *a)* dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Si comunica che in data 17 luglio 2017, è stato emanato il decreto del direttore centrale della Finanza locale concernente l'applicazione della sanzione ai comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2016, di cui al comma 723, lettera *a)* dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - direzione centrale della Finanza locale, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/circ/dec28-17.html

17A05203

Comunicato relativo all'avviso concernente la soppressione della Confraternita del SS.mo Sacramento e Cristo Morto, in San Benedetto del Tronto.

Si comunica che la data esatta del provvedimento con cui è stata soppressa la Confraternita del SS.mo Sacramento e Cristo Morto, con sede in San Benedetto del Tronto (AP) - il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 162 del 13 luglio 2017 - è 23 giugno 2017 e non 23 aprile 2017.

17A05225

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cancello ed Arnone.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 2015, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Cancello ed Arnone (Caserta), nelle persone del dott. Michele Ferraro, del dott. Antonio Montano e del dott. Giovanni Marrone.

Il suddetto dott. Michele Ferraro ha rassegnato le dimissioni, per motivi personali.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2017, il dott. Fabio Giombini è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Michele Ferraro.

17A05228

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea.

Il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), con deliberazione n. 3 del 19 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2017, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Antonino Costa, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A05229
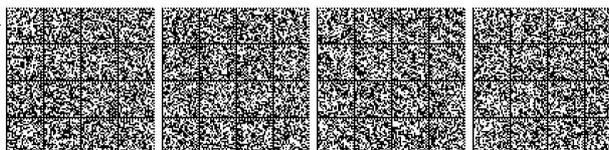
MINISTERO DELLA SALUTE

Attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Novem».

Provvedimento n. 379 del 26 giugno 2017

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione per nuove confezioni.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia.

Specialità medicinale: NOVEM.

EU/2/04/042 - soluzione iniettabile - N.I.N. 103669.

Confezioni autorizzate:

DITTA TITOLARE	MEDICINALE	CONFEZIONE	NIN	PROCEDURA EUROPEA
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	5 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 1 flacone da 100 ml	103669 – 139	EU/2/04/042/001
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	5 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 12 flaconi da 100 ml	103669 – 141	EU/2/04/042/002
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	20 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 1 flacone da 50 ml	103669 – 014	EU/2/04/042/003
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	20 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 1 flacone da 100 ml	103669 – 026	EU/2/04/042/004
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	20 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 1 flacone da 20 ml	103669 – 038	EU/2/04/042/005
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	20 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 1 flacone da 250 ml	103669 – 040	EU/2/04/042/006
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	5 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 1 flacone da 20 ml	103669 – 053	EU/2/04/042/007
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	5 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 12 flaconi da 20 ml	103669 – 065	EU/2/04/042/008
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	5 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 1 flacone da 50 ml	103669 – 077	EU/2/04/042/009
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	5 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 12 flaconi da 50 ml	103669 – 089	EU/2/04/042/010
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	20 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 12 flaconi da 20 ml	103669 – 091	EU/2/04/042/011
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	20 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 12 flaconi da 50 ml	103669 – 103	EU/2/04/042/012
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	20 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 12 flaconi da 100 ml	103669 – 115	EU/2/04/042/013
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	20 mg/ml – soluzione iniettabile bovini e suini 6 flaconi da 250 ml	103669 – 127	EU/2/04/042/014
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	40 mg/ml – soluzione iniettabile bovini 1 flacone da 50 ml	103669 – 154	EU/2/04/042/015
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	40 mg/ml – soluzione iniettabile bovini 1 flacone da 100 ml	103669 – 166	EU/2/04/042/016
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	40 mg/ml – soluzione iniettabile bovini 12 flaconi da 50 ml	103669 – 178	EU/2/04/042/017
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmBH, Ingelheim/Rhein	NOVEM	40 mg/ml – soluzione iniettabile bovini 12 flaconi da 100 ml	103669 – 180	EU/2/04/042/018

Regime di dispensazione: RTC - Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
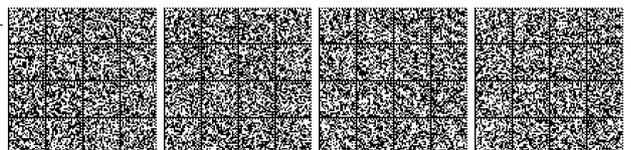
Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha validità dalla data della decisione della UE.

17A05181

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin Start 0,75 mg/ml» soluzione iniettabile per cani.

Estratto provvedimento n. 374 del 22 giugno 2017

Medicinale veterinario VETMEDIN START 0,75 mg/ml soluzione iniettabile per cani - A.I.C. n. 104676.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein (Germania).

Oggetto del provvedimento: Worksharing Procedure Number UK/V/0516/IB/002/G - domande di variazione IAIN, B.II.b.2.c.2 e IAIN, B.II.b.1.a.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: per il rilascio, il controllo chimico/fisico, l'etichettatura e il confezionamento secondario dei lotti di prodotto finito, viene aggiunto il seguente sito: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel - Germany.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A05182

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eqvalan».

Estratto provvedimento n. 369 del 20 giugno 2017

Medicinale veterinario: EQVALAN - A.I.C. n. 100196.

Titolare dell'A.I.C.: Merial Italia S.p.A., via Vittor Pisani, 16 - Milano.

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione di tipo IB *by default*, B.II.e.6.a.

Si autorizzano le seguenti modifiche: viene modificata la forma dell'anello della stringa, come illustrato in dettaglio nella documentazione presentata.

Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come di seguito:

Punto 4.9, Modalità di somministrazione:

«Liberare» l'anello dosatore, facendogli fare un quarto di giro, e farlo scorrere lungo l'asse dello stantuffo graduato fino a quando la parte dell'anello con l'incisione a «V» coincida con la freccia sullo stantuffo, corrispondente al peso da trattare. Per fissare l'anello, farlo ruotare di un quarto di giro. Togliere il cappuccio di plastica dall'apice della siringa. Assicurarsi che la bocca del cavallo non contenga cibo ed inserire la siringa nella barra (spazio tra i denti incisivi ed i premolari). Premere lo stantuffo e depositare la pasta sulla faccia dorsale della lingua, alla base della stessa. Subito dopo la somministrazione, tenere sollevata la testa del cavallo per qualche secondo.

Il foglietto illustrativo e le sezioni corrispondenti delle etichette e dei mock-ups debbono essere adeguati alla suddetta modifica delle Modalità di somministrazione del punto 4.9 dell'RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A05234

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca del provvedimento di scioglimento della «Julia Global Service - Società cooperativa», in Monfalcone e contestuale dichiarazione di decadenza del commissario liquidatore nominato.

Con deliberazione n. 1227 dd. 30 giugno 2017, preso atto della sentenza n. 6/17 del Tribunale di Gorizia dd. 12 maggio 2017 che ha dichiarato il fallimento della cooperativa «Julia Global Service - Società Cooperativa» con sede in Monfalcone, c.f. 01125690311, costituita addì 22 febbraio 2011 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine, la Giunta regionale ha disposto la revoca, con decorrenza dal 12 maggio 2017, del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità adottato, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nei confronti della società medesima con la deliberazione n. 640 dd. 7 aprile 2017, dichiarando, altresì, la decadenza, a far data dal giorno 12 maggio 2017, dall'incarico del commissario liquidatore nominato, dott. Alessandro Culot, con studio in Gorizia, corso Italia n. 75.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A05240

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-177) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
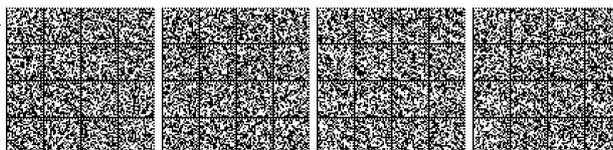
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.